

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1082-B

“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”

maggio 2009
n. 121



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: ----- -
Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: V. Giammusso _3503
Reggente ufficio: A. Sansò _3435
S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----
Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581
Silvia Ferrari _2103
Simone Bonanni _2932
Luciana Stendardi _2928
Michela Mercuri _3481
Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057
Letizia Formosa _2135
Anna Henrici _3696
Gianluca Polverari _3567
Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1082-B

“Disposizioni per lo
sviluppo economico, la
semplificazione, la
competitività nonché in
materia di processo civile”

maggio 2009

n. 121

AVVERTENZA

Il disegno di legge AS 1082-B - collegato alla manovra finanziaria - giunge in Senato alla quarta lettura.

Esso trae origine dallo stralcio del disegno di legge A.C. 1441, "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", presentato dal Governo alla Camera il 2 luglio 2008. Si ricorda che lo stralcio, deliberato da quel ramo il 5 agosto 2008, aveva dato origine a tre disegni di legge:

- l'A.C. 1441-*bis*, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", approvato dalla Camera il 2 ottobre 2008, oggetto del presente *dossier*;
- l'A.C. 1441-*ter*, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", approvato dalla Camera il 4 novembre 2008 e attualmente all'esame dell'Aula del Senato (A.S. 1195);
- l'A.C. 1441-*quater*, recante "Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro", approvato dalla Camera il 28 ottobre 2008 e attualmente all'esame delle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato (A.S. 1167).

In particolare l'A.C. 1441-*bis* era stato approvato in prima lettura dalla Camera il 2 ottobre 2008, in un testo composto da 46 articoli, raccolti in 7 capi.

Il testo (A.S. 1082)¹ era stato quindi ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato, conclusosi il 4 marzo 2009.

Nel testo trasmesso per la terza lettura alla Camera (A.C. 1441-*bis*-B), il provvedimento si componeva ora di 73 articoli, raccolti in 6 capi.

L'esame presso la Camera si è concluso il 29 aprile 2009: a seguito delle ulteriori modifiche il testo, che consta ora di 72 articoli più un Allegato (A.S. 1082-B) è ritornato al Senato.

Il presente *dossier* consta di due parti: la prima reca la sintesi di tutto il disegno di legge; la seconda reca le schede di lettura dei soli articoli modificati dalla Camera dei deputati a seguito della terza lettura.

¹ Per una illustrazione dell'AS 1082 si vedano:

- il *dossier* del Servizio studi del Senato n.50;
- il *dossier* del Servizio bilancio del Senato n. 20;
- il *dossier* "Semplificazione e pubblica amministrazione" del Servizio per la qualità degli atti normativi del Senato.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	11
SCHEDE DI LETTURA DEGLI ARTICOLI MODIFICATI.....	41
Articolo 4 <i>(Semplificazione della legislazione)</i> Scheda di lettura.....	43
Articolo 5 <i>(Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi)</i> Scheda di lettura.....	53
Articolo 12 <i>(Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale)</i> Scheda di lettura.....	57
Articolo 17 <i>(Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici)</i> Scheda di lettura.....	63
Articolo 20 <i>(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)</i> Scheda di lettura.....	67
Articolo 22 <i>(Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane)</i> Scheda di lettura.....	71
Articolo 24 <i>(Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione)</i> Scheda di lettura.....	75
Articolo 25 <i>(Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee)</i> Scheda di lettura.....	81

Articolo 27 <i>(Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca)</i>	
Scheda di lettura.....	87
Articolo 31 <i>(Modifiche all'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)</i>	
Scheda di lettura.....	95
Articolo 32 <i>(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)</i>	
Scheda di lettura.....	99
Articolo 33 <i>(Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)</i>	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 34 <i>(Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti)</i>	
Scheda di lettura.....	115
Articolo 35 <i>(Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	121
Articolo 37 <i>(Carta nazionale dei servizi)</i>	
Scheda di lettura.....	125
Articolo 40 <i>(Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e di risparmio energetico)</i>	
Scheda di lettura.....	129
Articolo 41 <i>(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)</i>	
Scheda di lettura.....	135
Articolo 42 <i>(Disposizioni concernenti la Corte dei conti)</i>	
Scheda di lettura.....	141
Articolo 44 <i>(Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)</i>	
Scheda di lettura.....	145

Articolo 45 <i>(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile)</i> Scheda di lettura.....	153
Articolo 46 <i>(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)</i> Scheda di lettura.....	167
Articolo 47 <i>(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)</i> Scheda di lettura.....	181
Articolo 54 <i>(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)</i> Scheda di lettura.....	195
Articolo 58 <i>(Disposizioni transitorie)</i> Scheda di lettura.....	199
Articolo 61 <i>(Disposizioni in materia di proposta di concordato)</i> Scheda di lettura.....	203
Articolo 64 <i>(Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare)</i> Scheda di lettura.....	207
Articolo 66 <i>(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)</i> Scheda di lettura.....	209

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1 *(Banda larga)*

L'articolo 1, che la Camera ha approvato senza modificazioni nel testo del Senato, prevede che il Governo definisca un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione. Viene a tal fine disposto un finanziamento di 800 milioni per il periodo 2007-2013, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. Si prevede per la realizzazione degli interventi l'utilizzo dello strumento della finanza di progetto, attribuendo al Ministero dello sviluppo economico il relativo coordinamento. Si introducono inoltre alcune modifiche alla normativa vigente in materia di realizzazione dei lavori connessi alla installazione delle reti di comunicazione.

Articolo 2 *(Società di consulenza finanziaria)*

L'articolo 2, che la Camera ha approvato senza modificazioni nel testo del Senato, disciplina le società di consulenza finanziaria: al riguardo, a partire dal 1° ottobre 2009 anche le società per azioni o le società a responsabilità limitata in possesso di adeguati requisiti patrimoniali e di indipendenza potranno prestare consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, similmente a quanto già consentito alle persone fisiche. Tale facoltà non è pregiudicata dalla riserva di esercizio professionale dei servizi e delle attività di investimento nei confronti del pubblico.

Il Ministro dell'economia e delle finanze può prevedere il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza da parte degli esponenti aziendali di tali società; nell'albo dei consulenti finanziari viene istituita una sezione apposita dedicata alle società di consulenza.

Articolo 3 *(Chiarezza dei testi normativi)*

L'articolo 3, non modificato dalla Camera dei deputati, novella il capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di potestà normativa del Governo, introducendo alcuni principi relativi alla chiarezza e al riordino dei testi normativi.

Articolo 4

(Semplificazione della legislazione)

L'**articolo 4, modificato dalla Camera dei deputati**, apporta varie modifiche all'art. 14 della legge di semplificazione e riassetto normativo per il 2005 (legge n. 246 del 2005), il quale reca la delega legislativa cosiddetta "taglia-leggi", un meccanismo volto alla individuazione di tutte le norme antecedenti al 1° gennaio 1970 tuttora vigenti, considerando abrogate tutte le disposizioni non incluse nei decreti legislativi ivi previsti.

La Camera dei deputati ha modificato il testo introdotto dal Senato, con riferimento alle disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali (**comma 1, lettera c), capoverso 17, lettera d)**): per esse viene in sostanza mantenuta la disciplina attualmente vigente, che esclude *in toto* tali disposizioni dal meccanismo "taglia-leggi".

Il testo approvato dal Senato includeva invece le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore tra quelle che avrebbero dovuto essere oggetto di ricognizione del Governo, nell'ambito di una delega appositamente conferita, ai fini di una verifica circa l'indispensabilità della permanenza in vigore (**comma 1, lettera a), capoverso 14, lettera h), numero 2), soppresso**).

La Camera dei deputati ha inoltre aggiunto il comma 2, prevedendo che una serie di leggi che autorizzano la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali, relative al periodo 1861-1948, (elencate nell'apposito **allegato n. 1**) siano espunte dall'elenco allegato al decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, in materia di semplificazione normativa, con la conseguenza di escludere dette leggi dall'abrogazione che tale decreto-legge ha disposto, con efficacia, a decorrere dal 16 dicembre 2009.

Articolo 5

(Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi)

L'**articolo 5, modificato dalla Camera dei deputati**, si compone di due commi, volti a novellare il capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il **comma 1** novella l'art. 17, riguardante il potere regolamentare del Governo, prevedendo:

- il parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia su tutti gli schemi di regolamenti di delegificazione, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta;
- la possibilità per il Governo di procedere al riordino delle disposizioni regolamentari vigenti.

Il **comma 2** introduce l'art. 17-*bis*, che autorizza il Governo all'adozione di testi unici compilativi, nella forma di decreti del Presidente della Repubblica,

previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato. La modifica approvata dalla Camera dei deputati incide sul **comma 3 del nuovo articolo 17-bis della legge n. 400**: tale norma stabilisce che il Governo possa demandare la redazione degli schemi dei testi unici al Consiglio di Stato - che in questa ipotesi non si pronuncia sugli schemi stessi - consentendo a quest'ultimo di avvalersi di esperti; la previsione che vieta oneri aggiuntivi a carico dello Stato **è stata modificata dalla Camera dei deputati** nel senso di prevedere che a ciò il Consiglio di Stato provveda **nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori** oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 6

(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)

L'articolo 6, che la Camera ha approvato senza modificazioni nel testo del Senato, reca nuove disposizioni in materia di semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri: tale intervento semplificatore viene attuato mediante un apposito regolamento di delegificazione.

Articolo 7

(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)

L'articolo 7, non modificato dalla Camera dei deputati, apporta novelle alla legge n. 241 del 1990, recante le norme generali che regolano l'attività amministrativa, al fine principale di ridurre e conferire maggiore certezza ai tempi di conclusione dei procedimenti. Le modifiche che il Senato aveva apportato al testo già licenziato dalla Camera dei deputati, volte ad escludere i procedimenti in materia di immigrazione (oltre a quelli di acquisto della cittadinanza) dal limite massimo di durata (180 giorni) posto in via generale dalla nuova disciplina, e a tener fermi i termini per la conclusione dei procedimenti fissati dalle vigenti norme in materia ambientale, sono state confermate dall'altro ramo del Parlamento.

Articolo 8

(Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche)

L'articolo 8, non modificato dalla Camera dei deputati, novella l'art. 16 della legge n. 241 del 1990, concernente l'acquisizione di pareri nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo, al fine di contenere i tempi di conclusione della fase consultiva, e l'art. 25 della stessa legge, concernente le modalità di esercizio del diritto di accesso.

Articolo 9

(Conferenza di servizi e silenzio assenso)

L'**articolo 9, non modificato dalla Camera dei deputati**, modifica gli articoli 14-ter e 19 della legge n. 241 del 1990, rispettivamente in materia di conferenza di servizi e di dichiarazione di inizio attività.

Si ricorda che il Senato aveva modificato il testo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, in due punti:

- consentendo la partecipazione alla conferenza di servizi, senza diritto di voto, di alcune categorie di soggetti interessati al progetto dedotto in conferenza;
- sottraendo alla disciplina della dichiarazione di inizio attività gli atti e i procedimenti riguardanti l'asilo.

Articolo 10

(Tutela degli interessi nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali)

L'**articolo 10, non modificato dalla Camera dei deputati**, reca ulteriori modifiche alla legge n. 241 del 1990, intervenendo in ordine all'ambito di applicazione della legge medesima, con riguardo alle società con totale o prevalente capitale pubblico e alle amministrazioni regionali e locali.

Articolo 11

(Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)

Il presente articolo non è stato modificato dalla Camera, rispetto al testo approvato dal Senato in seconda lettura.

I **commi 1 e 2** recano una delega al Governo, da esercitare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, concernente l'individuazione, per le farmacie pubbliche e private, di nuovi servizi e funzioni, nonché la revisione dei requisiti di ruralità.

Il **comma 3** reca una disposizione volta a semplificare taluni adempimenti amministrativi a carico dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

Articolo 12

(Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale)

L'**articolo 12** reca una delega al Governo, da esercitare entro il 30 giugno 2010, in materia ambientale. **Il comma 4, introdotto nel corso dell'esame in terza lettura presso la Camera dei deputati, affida ai decreti legislativi,**

previsti dal comma 1 dell'articolo 12 stesso, la definizione delle caratteristiche chimiche, fisiche e geotecniche che debbono avere le terre e le rocce derivanti dagli scavi, affinché siano compatibili con i siti a cui sono destinate per interventi di miglioramento ambientale.

Articolo 13

(Cooperazione allo sviluppo internazionale)

L'articolo 13, che la Camera ha approvato senza modificazioni nel testo del Senato, riguarda le procedure amministrative e contrattuali con cui si attuano gli interventi di cooperazione allo sviluppo, nonché l'aumento del contributo per la realizzazione di attività di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con lo Stato d'Israele.

Articolo 14

(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate)

L'articolo 14, non modificato dalla Camera dei deputati, è volto a introdurre misure di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'impiego delle risorse dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), allo scopo di prevenirne l'indebito utilizzo delle risorse stanziato nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013.

Articolo 15

(Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici)

L'articolo 15, approvato senza modificazioni dalla Camera, reca modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206/2005, relative al contratto di vendita di pacchetti turistici e al Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici.

Articolo 16

(Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale)

L'articolo 16, che la Camera ha approvato senza modificazioni nel testo del Senato, novella il D.Lgs. n. 261/1999, che disciplina il servizio postale, recependo alcune previsioni introdotte dalla normativa comunitaria. I commi da 1 a 4 ampliano le funzioni dell'Autorità di regolamentazione, con l'intento di incrementare la concorrenza nel settore postale ed espressamente riconoscendo la funzione di coesione che il servizio postale riveste. I successivi commi da 5 a 8 dettano disposizioni in materia di tutela degli utenti in caso di disservizi del servizio postale.

Articolo 17

(Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici)

All'articolo 17 la Camera ha inserito una finalità dell'intervento normativo proposto: fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese. Con tale finalità è rimasto invariato l'intervento normativo che, intervenendo in materia di piccoli appalti pubblici, apporta modifiche alla procedura di partecipazione alle gare dei consorzi stabili, incidendo sulla disciplina di cui agli artt. 36 e 37 del *Codice dei contratti pubblici* (D.Lgs. n. 163/2006).

Articolo 18

(Progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana)

L'articolo 18, che è stato approvato dalla Camera senza modificazioni nel testo del Senato, sostituisce il co. 1228 dell'art. 1 della L. 296/2006 (finanziaria 2007), al fine di consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, autorizzando il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri a stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, e stanziando per il cofinanziamento di tali progetti 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Articolo 19

(ENIT - Agenzia nazionale del turismo)

L'articolo 19, che la Camera ha approvato senza modificazioni nel testo del Senato, reca modifiche alla disciplina relativa alla composizione e alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale del turismo, di cui al co. 1 dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2006.

Articolo 20

(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)

L'articolo 20 autorizza il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 della L. n. 124/1985, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro. La parte relativa alla determinazione degli oneri è stata oggetto di modifiche da parte della Camera dei deputati nel corso dell'esame in terza lettura. Infatti, è stata soppressa la parte relativa all'anno 2008 (oneri quantificati in euro

177.503,69), mentre, per il 2009, gli oneri sono stati quantificati in 201.540,69, anziché in euro 24.037, come precedentemente previsto.

Rimane confermata la quantificazione degli oneri per il 2010 in euro 24.037.

Articolo 21

(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale)

L'**articolo 21, non modificato dalla Camera dei deputati**, al **comma 1**, pone a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet* le retribuzioni annuali, i *curricula vitae*, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici (ad uso professionale) dei dirigenti e di rendere allo stesso modo pubblici i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale di appartenenza. I **commi 2 e 3** apportano due modifiche all'art. 3, comma 52-*bis*, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), in materia di operatività dei limiti agli emolumenti erogati dalle pubbliche amministrazioni:

- ampliando il termine finale per rendere operativa la disciplina limitativa;
- disciplinando in maniera più dettagliata il conferimento di incarichi che superino il tetto di retribuzione, attraverso la menzione dei principi del merito e della trasparenza e la specificazione del contenuto necessario della motivazione.

Articolo 22

(Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane)

L'**articolo 22, modificato dalla Camera dei deputati**, dispone alcune modifiche al d.lgs. n. 165 del 2001 in materia di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

Il **comma 1**, introducendo l'art. 6-*bis*, autorizza le pubbliche amministrazioni e gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica. Inoltre, prevede che le stesse amministrazioni provvedano al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione. Infine, dispone che i collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni vigilino sull'applicazione delle nuove disposizioni, evidenziando i risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale.

Il **comma 2** modifica in più parti l'articolo 7, comma 6, del d. lgs. n. 165 del 2001, al fine di ampliare i casi nei quali si può prescindere dal possesso del

requisito della comprovata specializzazione universitaria nella stipulazione di contratti con personale esterno per far fronte a esigenze alle quali non è possibile far fronte con il personale in servizio. **Con una modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento, la norma che condizionava tale possibilità alla sussistenza di oneri esterni non a carico del bilancio, è stata riformulata sancendo che non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Articolo 23

(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico)

L'**articolo 23, non modificato dalla Camera dei deputati**, promuove l'individuazione e la diffusione delle buone prassi in uso presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni pubbliche statali e introduce l'obbligo per le medesime amministrazioni di pubblicare, sul proprio sito *web* o con idonee modalità, un indicatore dei tempi medi di pagamento dei beni, dei servizi e delle forniture acquistate nonché dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi resi all'utenza.

Articolo 24

(Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

L'**articolo 24, modificato dalla Camera dei deputati**, delega il Governo ad adottare decreti legislativi di riassetto normativo per il riordino, la trasformazione, la fusione o la soppressione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Formez e della Scuola superiore della pubblica amministrazione. **Un emendamento approvato durante la terza lettura** richiede a tal fine un previo confronto con regioni ed enti locali interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi già presenti sul territorio per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali.

Articolo 25

(Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee)

L'**articolo 25** prevede che il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di cui all'art. 1 della L. n. 237/1999, sia trasformato in fondazione di diritto privato e assuma la denominazione di *Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo*. A tale trasformazione si provvede con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, con il quale viene anche approvato lo statuto della Fondazione. Il citato Ministero partecipa al fondo di

gestione della Fondazione con un contributo per le spese di funzionamento. Il comma 2, **modificato dalla Camera nel corso della terza lettura** riducendo la spesa autorizzata per l'anno 2009 da 1.637.544 a 1.637.144 euro, reca la copertura finanziaria per la partecipazione del Ministero al fondo di gestione della Fondazione.

Articolo 26

(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)

L'articolo 26, che la Camera ha approvato senza modificazioni nel testo del Senato, dispone il trasferimento a titolo gratuito al Ministero per i beni e le attività culturali della titolarità della partecipazione azionaria detenuta da Italia Lavoro S.p.a. in Ales S.p.a, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in quest'ultima società.

Articolo 27

(Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

All'**articolo 27, il comma 1** modifica il termine per l'esercizio della delega per il riordino degli enti di ricerca, fissato dall'art. 1, co. 1, della L. n. 165/2007 in 18 mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, e ora fissato al 31 dicembre 2009. Ulteriori modifiche attengono ad alcuni dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della stessa delega, in materia di procedure di adozione dei regolamenti di amministrazione, finanza, contabilità e del personale, e in materia di formulazione e deliberazione degli statuti in sede di prima attuazione. **Un ulteriore principio è stato inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati**: esso concerne la composizione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).

I commi 2 e 3, che la Camera ha approvato senza modificazioni nel testo del Senato, concernono esoneri dalla disciplina c.d. "taglia-enti" di cui all'art. 26, c. 1, secondo periodo, del D.L. n. 112/2008. In particolare, sono esclusi dalla soppressione ivi prevista gli enti di ricerca di cui alla già citata L. 165/2007, a condizione che entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla medesima legge. Sono, altresì, esclusi l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), l'Agenzia per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), l'Ente nazionale di assistenza magistrato (ENAM), l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), a condizione che entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i regolamenti di riordino di tali enti.

Articolo 28

(Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa italiana)

L'**articolo 28, non modificato dalla Camera dei deputati**, consente all'Associazione italiana della Croce Rossa di prorogare i contratti a tempo determinato stipulati per la prosecuzione delle attività convenzionali, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per la gestione dei servizi di emergenza sanitaria, fino alla scadenza delle medesime convenzioni.

Articolo 29

(Disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari)

L'**articolo 29, che la Camera ha approvato senza modificazioni**, prevede (**comma 1**) una deroga alle ordinarie procedure di frazionamento mensile delle spese, con riferimento alle spese connesse al funzionamento ed alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero; l'articolo dispone altresì (**comma 2**) l'inclusione degli uffici all'estero dell'Amministrazione degli affari esteri nel novero di enti ed organizzazioni cui si applicano le vigenti norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 30

(Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici)

L'**articolo 30, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, dispone che le carte dei servizi predisposte da coloro che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità debbano prevedere la possibilità di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia (secondo uno schema-tipo di procedura conciliativa da individuare con decreto) e quella di ricorrere a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto erogatore inadempiente.

Articolo 31

(Modifiche all'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)

L'**articolo 31** amplia le funzioni della Fondazione Ugo Bordoni, prevedendo che essa collabori, oltre che con il Ministero dello sviluppo economico, anche con altre amministrazioni pubbliche, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con altre Autorità amministrative indipendenti. **La Camera, nel corso della terza lettura, ha esplicitato che la collaborazione avvenga nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni.**

Articolo 32

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

L'**articolo 32** reca disposizioni finalizzate all'“eliminazione degli sprechi” collegati al mantenimento delle pubblicazioni legali in forma cartacea, riconoscendo, a decorrere dal 1° gennaio 2010, effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti pubblicati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici sui propri siti informatici o su quelli di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, e disponendo che le pubblicazioni oggi effettuate in forma cartacea non abbiano effetto di pubblicità legale a decorrere dal 1° gennaio 2010 (dal 1° gennaio 2013, limitatamente alla pubblicazione sulla stampa quotidiana di bilanci, ovvero di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica).

La Camera dei deputati, nel corso della terza lettura, ha apportato le seguenti modifiche:

- alla fine del **comma 2**, si dispone che il D.P.C.M. che definirà le modalità di pubblicazione su siti informatici sia adottato, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza;
- con un comma aggiuntivo (**comma 7**) è fatta salva la pubblicità legale sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea e su quella della Repubblica italiana, nonché quella effettuata sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, rispettivamente previste dal D.M. 20/2001 e dal D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 33

(Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

L'**articolo 33** delega il Governo ad adottare entro 18 mesi, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 20 della L. n. 59/1997 (c.d. “Legge Bassanini 1”) e sulla base di criteri direttivi specificamente indicati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Le modifiche introdotte dalla Camera in terza lettura riguardano:

- al **comma 1**, l'integrazione del principio di cui alla **lettera p))** secondo cui tutte le pubbliche amministrazioni dovrebbero erogare ove possibile i propri servizi telematicamente, con la previsione che siano consolidati i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con privati;

- l'inserimento del **comma 2** che vincola le amministrazioni a dare attuazione alla delega senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Articolo 34

(Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti)

L'**articolo 34, modificato dalla Camera dei deputati**, reca disposizioni per favorire le relazioni tra le pubbliche amministrazioni e gli utenti attraverso un maggiore utilizzo della posta elettronica certificata come strumento di comunicazione e per permettere al pubblico di conoscere i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

La Camera dei deputati ha modificato nel corso della terza lettura l'articolo, in primo luogo riformulandone i primi tre commi (del testo approvato dal Senato) in novelle al codice dell'amministrazione digitale: così, il **comma 1, lettera a)** ripropone la norma recata dal comma 3 del testo approvato dal Senato, **aggiungendo** oltre alle pubbliche amministrazioni locali (province, comuni, comunità montane e loro consorzi e associazioni) **quelle regionali** tra le amministrazioni cui è riconosciuta la facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata da utilizzare per la trasmissione di documentazione ufficiale. Anche **le lettere b) e c), del comma 1**, corrispondenti - rispettivamente ai commi 1 e 2 del testo approvato dal Senato - sono stati riformulati come novelle; a tali disposizioni sono state apportate inoltre modifiche di carattere formale, sopprimendo, a seguito appunto della riformulazione come novella delle norme stesse, il richiamo al codice dell'amministrazione digitale, e sostituendo la dizione che indica la disponibilità da parte delle amministrazioni in questione di siti.

Il **comma 2, introdotto dalla Camera dei deputati in sede referente**, esclude l'applicazione dell'articolo ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.

Il **comma 3**, corrispondente al comma 4 del testo approvato dal Senato, è stato modificato sotto il profilo formale.

Articolo 35

(Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni)

L'**articolo 35, comma 1, è stato modificato dalla Camera** ed autorizza il Governo ad adottare un regolamento ex art. 17, comma 1, della legge 400/1988, per modificare il regolamento di delegificazione che disciplina la posta elettronica certificata (D.P.R. n. 68/2005) anche al fine di assicurare l'interoperabilità del sistema con analoghi sistemi internazionali. La modifica consiste nell'esplicitare il riferimento normativo (D.P.R. n. 68/2005) oggetto di

modifica il quale, peraltro, essendo un atto amministrativo non abbisogna di un intervento legislativo per essere modificato.

La Camera ha introdotto un nuovo comma 2 che modifica l'articolo 16-*bis* (recante misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese) del decreto-legge 185/2008 (c.d. anticrisi) il quale mira ad estendere l'uso della posta elettronica certificata, attribuendone una casella ad ogni cittadino che ne faccia richiesta ed obbligando le amministrazioni pubbliche ad utilizzare tale strumento per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica; una prima modifica cancella l'obbligo in parola ed una seconda affianca alla casella di posta elettronica certificata un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

Articolo 36

(VOIP e Sistema pubblico di connettività)

L'articolo 36, che la Camera dei deputati ha approvato senza modificazioni, affida al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) il compito di realizzare e gestire fino al 2011 un nodo per i servizi VOIP, ossia Voce tramite protocollo Internet (**commi 1 e 2**); prevede la predisposizione da parte del Governo di un piano biennale per diffondere il Sistema pubblico di connettività (SPC) tra le pubbliche amministrazioni (**commi 3 e 4**); estende l'applicazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative (**comma 5**).

Articolo 37

(Carta nazionale dei servizi)

L'articolo 37, modificato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni concernenti la Carta nazionale dei servizi.

Il comma 1, riformulato dalla Camera dei deputati come novella al codice dell'amministrazione digitale, è volto a consentire, fino al 31 dicembre 2010, il rilascio della la carta nazionale dei servizi e delle altre carte elettroniche ad essa conformi anche ai titolari di carta d'identità elettronica.

Il comma 2 apporta modifiche - con norma di rango primario - al regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi.

Il comma 3 dispone l'abrogazione - conseguente a quanto disposto dal comma 1 - della norma del Codice dell'amministrazione digitale che proroga al 31 dicembre 2009 la procedura di preventivo accertamento del possesso della CIE, riguardante le richieste di emissione di CNS da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la carta d'identità elettronica.

Articolo 38

(Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro)

L'**articolo 38 - che la Camera ha approvato senza modificazioni rispetto al testo trasmesso dal Senato** - modifica la normativa concernente gli incentivi per l'applicazione, da parte delle aziende, di accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità degli orari, volte a conciliare i tempi di vita e di lavoro.

Articolo 39

(Riallocazione di fondi)

L'**articolo 39, approvato dalla Camera senza modificazioni**, destina (**comma 1**) le somme per l'erogazione di un contributo per l'acquisto di *personal computer* da parte degli studenti, stanziato dal D.L. n. 115/2005 e non ancora impegnate, al cofinanziamento di progetti per lo sviluppo e la realizzazione di reti di connettività presentati dalle università, ed alla fornitura alle stesse di strumenti didattici e amministrativi innovativi. Il **comma 2** prefigura un programma di incentivi ed agevolazioni, in regime *de minimis*, per la creazione di imprese nei settori innovativi da parte di giovani ricercatori, con priorità ai progetti volti a migliorare i servizi offerti dalla P.A.. Il **comma 3** prevede la riprogrammazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e al CNIPA e non ancora impegnate. Il **comma 4** precisa che i progetti per lo sviluppo dei sistemi informativi del Dipartimento, promossi e finanziati ex L. n. 3/2003 (art. 27), possono essere anche di carattere internazionale.

Articolo 40

(Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e di risparmio energetico)

L'**articolo 40, al comma 1**, apporta alcune modifiche all'art. 38 del D.L. n. 112/2008 in materia di "impresa in un giorno", che detta appunto norme volte a semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, mediante autorizzazione al Governo a modificare, nel rispetto di specifici principi e criteri, la disciplina dello sportello unico per le attività produttive. **La Camera ha integrato l'elenco dei principi e criteri**, prevedendo l'esclusione dalla disciplina dello sportello unico delle procedure e formalità per i prestatori di servizi già disciplinate da legge speciale che ne individui anche l'autorità amministrativa competente.

Il **comma 2**, modificando l'art. 48 del D.L. n. 112/2008, prevede che l'obbligo di approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante convenzioni Consip, o comunque a prezzi inferiori o

uguali a quelli praticati da Consip, vige in capo alle amministrazioni centrali, anziché alle amministrazioni statali, come invece previsto nel testo vigente.

Articolo 41

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)

L'**articolo 41, modificato dalla Camera dei deputati**, novella l'articolo 16 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 (*Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*), disponendo l'immissione nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale - mediante l'espletamento di procedure selettive - del personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale, nonché del personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale.

La Camera ha modificato la lettera b) del comma 1, concernente la copertura finanziaria dell'articolo in commento: è stato specificato che agli oneri derivanti dall'attuazione della precedente disposizione, quantificati in 47.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del Fondo di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Articolo 42

(Disposizioni concernenti la Corte dei conti)

L'**articolo 42** interviene sulla disciplina della funzione giurisdizionale della Corte dei conti. Il **comma 1, riformulato dalla Camera dei deputati sotto forma di novella all'art. 5 della legge 205/2000** (recante "*Disposizioni in materia di giustizia amministrativa*"), apporta - per finalità acceleratorie - alcune modifiche alla procedura del giudizio pensionistico, disponendo tra l'altro il trasferimento della competenza in materia di procedimenti cautelari dal collegio al giudice unico, residuando al primo il giudizio sull'eventuale gravame. Il **comma 2** prevede che il Presidente della Corte dei conti possa, in determinati casi, richiedere il giudizio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale, in analogia con quanto previsto per le sezioni riunite della Corte di cassazione.

Articolo 43

(Norme urgenti per la funzionalità dell'Avvocatura dello Stato)

L'**articolo 43, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, reca disposizioni concernenti l'Avvocatura dello Stato. I **commi 1 e 2** modificano la disciplina di ripartizione delle somme spettanti all'Avvocatura generale e alle Avvocature distrettuali dello Stato, a titolo di competenze di avvocato quando

tali competenze siano poste a carico delle controparti o nei casi di transazione dopo sentenza favorevole per l'amministrazione e di compensazione in cause in cui l'amministrazione non è risultata soccombente. Il **comma 2** dispone che le predette proporzioni e le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato. I **commi 3 e 4** istituiscono presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali e il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato.

Articolo 44

(Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)

L'**articolo 44** reca una delega al Governo – da esercitare entro un anno – per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, al fine di adeguare la disciplina del processo davanti ai TAR e al Consiglio di Stato alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori e di coordinarla con quella del processo civile.

La Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche.

In primo luogo, è stata inserita tra i principi e criteri direttivi l'introduzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni (**comma 2, lettera d**)).

È stata inoltre riformulata, al **comma 4**, la disposizione concernente la facoltà per il Governo, nell'esercizio della delega (*ex art. 14, n. 2, del R.D. 1054/1924*), di avvalersi del Consiglio di Stato per la formulazione dei testi.

Articolo 45

(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile)

L'**articolo 45** è composto da 19 commi che intervengono sul Libro I del codice di procedura civile, recante le disposizioni generali. **La Camera durante la terza lettura ha soppresso un comma e ne ha modificato un altro.**

Il **comma 1**, novellando l'art. 7 c.p.c., amplia la competenza del giudice di pace. In primo luogo, viene aumentata la competenza per valore (fino a 5.000 euro per le cause relative a beni mobili, invece che fino a 2.582,28 euro, come attualmente previsto; fino a 20.000 euro per le cause di risarcimento danno da circolazione, invece che 15.493,71 euro, come attualmente previsto). Inoltre, si

prevede che il giudice di pace sia competente, qualunque ne sia il valore, per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. **Il comma 2 del testo approvato dal Senato, che stabiliva l'inapplicabilità del rito del lavoro alle suddette cause in materia di interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali è stato soppresso dalla Camera dei deputati, ma la medesima disposizione, riformulata, è stata inserita nel successivo art. 46, comma 22, del disegno di legge in esame.** Il **comma 2** modifica l'art. 38 c.p.c., in materia di incompetenza, prevedendo che le questioni di competenza siano eccepite immediatamente nella fase iniziale della causa. I **commi 3-6** stabiliscono che tutte le decisioni in materia di litispendenza, connessione, continenza, ecc. siano adottate con ordinanza, anziché con sentenza, e dunque motivate in forma più sintetica. Il comma 6, inoltre, apporta modifiche all'art. 50 c.p.c., dimezzando da 6 a 3 mesi il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente. Il **comma 7** modifica l'art. 54 c.p.c., rendendo facoltativa (e aumentandone l'importo) l'irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti di chi abbia presentato un'istanza di ricusazione inammissibile o infondata. Il **comma 8** aumenta l'importo della pena pecuniaria applicabile, *ex art.* 67 c.p.c., al custode che non abbia eseguito l'incarico assunto. Il **comma 9** modifica l'art. 83 c.p.c., in materia di procura alle liti, prevedendo che la procura speciale possa essere apposta anche in calce o a margine della memoria di nomina del nuovo difensore. Si prevede inoltre che la procura si consideri apposta in calce anche se è rilasciata su un documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministro della giustizia. Il **comma 10** modifica l'art. 91 c.p.c., in materia di condanna alle spese emessa con la sentenza di condanna, introducendo un meccanismo sanzionatorio a carico della parte che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa avanzata dalla controparte. Il **comma 11** modifica il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., introducendo limitazioni alla possibilità per il giudice di compensare le spese di giudizio (salvo il caso di soccombenza reciproca, il giudice potrà procedere alla compensazione solo se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione). Il **comma 12** aggiunge un nuovo comma all'art. 96 c.p.c., in materia di responsabilità aggravata della parte per la c.d. lite temeraria, prevedendo che, quando pronuncia sulle spese, il giudice, anche d'ufficio, può inoltre condannare il soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. Il **comma 13** aggiunge un nuovo comma all'art. 101 c.p.c., in materia di principio del contraddittorio, che prevede che il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine non inferiore a 20 e non superiore a 40 giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Il **comma 14** modifica l'art. 115, primo comma, c.p.c., autorizzando il giudice a porre a fondamento delle proprie

decisioni anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il **comma 15** aumenta l'importo della pena pecuniaria applicabile, *ex art.* 118, terzo comma, c.p.c., al terzo che abbia rifiutato di eseguire l'ordine del giudice di consentire sulla sua persona o sulle cose in suo possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa. Il **comma 16** modifica il regime di pubblicità della sentenza di cui all'art. 120 c.p.c., autorizzandone la pubblicazione su testate radiofoniche, televisive e in siti *internet*. Il **comma 17**, attraverso una novella all'art. 132 c.p.c., semplifica il contenuto della sentenza, prevedendo che essa contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il **comma 18, modificato dalla Camera**, aggiunge un comma all'art. 137 c.p.c. in materia di notificazioni informatiche, disciplinando il caso in cui l'atto da notificare o comunicare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda indirizzo di posta elettronica. Il **comma 19** interviene sull'istituto della rimessione in termini, consentendone un'applicazione generalizzata anche con riferimento a fasi diverse rispetto alla trattazione del giudizio di primo grado.

Articolo 46

(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

L'**articolo 46** è composto da 24 commi che intervengono sul Libro II del codice di procedura civile, recante la disciplina del processo di cognizione. **La Camera, in terza lettura, ha modificato un comma e ne ha inserito uno nuovo.**

Il **comma 1** novella il terzo comma dell'art. 163 c.p.c., relativo al contenuto dell'atto di citazione, coordinando la formulazione del n. 7 con il nuovo testo dell'art. 38 c.p.c., in materia di incompetenza (come modificato dall'art. 45, comma 2, del disegno di legge in esame). Il **comma 2** novella l'art. 182 c.p.c., in materia di difetto di rappresentanza o autorizzazione. Il **comma 3** contiene l'abrogazione dell'art. 184-*bis* c.p.c., conseguente alla nuova disciplina dell'istituto della rimessione in termini contenuta nel testo dell'art. 153 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 19, del disegno di legge in esame. Il **comma 4** modifica l'art. 191 c.p.c. in materia di nomina del consulente tecnico, anticipando la formulazione dei quesiti alla pronuncia dell'ordinanza di ammissione dei quesiti stessi. I commi 6, 7 e 8 modificano la disciplina della prova testimoniale nel processo di cognizione. Il **comma 6** reca disposizioni di coordinamento con il nuovo codice di procedura penale dell'art. 249 c.p.c., in materia di facoltà di astensione dei testimoni davanti all'autorità giudiziaria. Il **comma 7**, novellando l'art. 255 c.p.c., disciplina il caso di seconda mancata comparizione dei testimoni senza giustificato motivo. Il **comma 8** prevede la facoltà per il giudice, su accordo delle parti e tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, di assumere testimonianze scritte sulla base di un modello di testimonianza predisposto dalla parte che ne fa richiesta. **La Camera dei deputati ha apportato una modifica al settimo comma del nuovo**

art. 257-bis, il quale prevede che la testimonianza – quando riguardi documenti di spesa già depositati – possa essere resa con dichiarazione sottoscritta, senza bisogno di ricorrere al modello di testimonianza di cui al nuovo art. 103-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale (introdotto dall'art. 52 del disegno di legge in esame). Mentre il testo approvato dal Senato prevedeva che la suddetta dichiarazione scritta dovesse essere "ricevuta" dal difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, la Camera ha stabilito che essa venga "trasmessa" al difensore. Il **comma 9** apporta all'art. 279 c.p.c., in materia di forma dei provvedimenti del collegio, modifiche conseguenti a quelle in materia di competenza di cui all'art. 45 del disegno di legge in esame. Il **comma 10** modifica gli artt. 285 e 330 c.p.c., in materia di modalità di notificazione della sentenza, prevedendo che se il procuratore è costituito per più parti sarà sufficiente la consegna di una sola copia. I commi da 11 a 15 dispongono l'abbreviazione di numerosi termini processuali: in materia di sospensione del processo su istanza delle parti (**comma 11**); in materia d'istanza di fissazione dell'udienza, qualora questa non sia stata fissata dal provvedimento che ha disposto la sospensione del processo (**comma 12**); in materia di prosecuzione o riassunzione del processo interrotto (**comma 14**); in materia di riassunzione del processo cancellato dal ruolo (**comma 15**). Viene inoltre previsto che l'estinzione del processo possa essere dichiarata anche d'ufficio senza quindi bisogno di essere eccepita dalla parte (comma 15). Il **comma 16** reca una norma di coordinamento normativo con la previsione che le pronunce sulla competenza si assumono con ordinanza anziché con sentenza. Il **comma 17** modifica l'art. 327 c.p.c., dimezzando da un anno a 6 mesi il cosiddetto "termine lungo" per le impugnazioni. Il **comma 18** modifica l'art. 345 c.p.c., chiarendo che in appello – salvo specifiche eccezioni – non possono essere prodotti nuovi documenti. Il **comma 19** prevede, oltre che una norma di coordinamento, la riduzione da 6 a 3 mesi del termine per la riassunzione del processo, in caso di rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza. Il **comma 20** abroga il quarto comma dell'art. 385 c.p.c., per motivi di coordinamento con la modifica apportata all'art. 96 c.p.c. dall'art. 45, comma 12, del disegno di legge in esame. Il **comma 21** modifica l'art. 392 c.p.c., riducendo da un anno a 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio. Il **comma 22, introdotto dalla Camera dei deputati**, stabilisce l'inapplicabilità della disciplina del processo del lavoro alle cause in materia di interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali attribuite dal comma 1 dell'art. 45 del disegno di legge in esame alla competenza del giudice di pace. Il **comma 23** novella l'art. 444 c.p.c. in materia di giudice competente per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in caso di attore residente all'estero. Il **comma 24** estende ai giudizi amministrativi e contabili l'applicazione del primo comma dell'art. 291 c.p.c., in caso di mancata costituzione del convenuto.

Articolo 47

(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

L'**articolo 47, integralmente modificato dalla Camera dei deputati** (nonostante che il Senato avesse approvato, nella seconda lettura, un testo quasi identico a quello licenziato dalla Camera in prima lettura), introduce ulteriori modifiche al Libro II del codice di procedura civile in riferimento alla disciplina del ricorso per cassazione. In particolare, esso introduce nel codice di procedura civile il nuovo art. 360-*bis*, che prevede il c.d. "filtro in Cassazione", ossia un esame preliminare di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione.

Rispetto al testo approvato dal Senato, che prevedeva l'indicazione delle ragioni di ammissibilità del ricorso in Cassazione, l'attuale formulazione dell'art. 360-*bis* enuncia invece i motivi di inammissibilità dello stesso, che vengono individuati nei seguenti: (1) le questioni di diritto sono state decise nel provvedimento impugnato in modo conforme alla giurisprudenza della Cassazione e l'esame dei motivi di ricorso non offre elementi per confermare o mutare tale orientamento; (2) la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo è manifestamente infondata (**comma 1, lettera a**)).

Rispetto al testo approvato dal Senato, che affidava il filtro di ammissibilità a un collegio di tre magistrati, l'attuale formulazione dell'articolo 47 prevede:

- l'assegnazione dei ricorsi da parte del primo presidente ad un'apposita sezione, chiamata a valutarne l'eventuale inammissibilità (art. 376 c.p.c., come modificato dal **comma 1, lettera b**)). Tale sezione dovrà essere di regola composta da magistrati appartenenti a tutte le sezioni della Corte di cassazione (nuovo art. 67-*bis*, R.D. 12/1941, introdotto dal **comma 2**);

- lo specifico procedimento per l'eventuale decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio (art. 380-*bis* c.p.c., introdotto dal **comma 1, lettera c**)).

Vengono, invece, mantenute l'abrogazione dell'art. 366-*bis* c.p.c. (relativo all'obbligo di concludere l'illustrazione di ciascun motivo di ricorso con la formulazione di un quesito di diritto, a pena di inammissibilità) (**comma 1, lettera d**)), nonché, anche se in una formulazione diversa, le modifiche all'art. 375 c.p.c. (relativo alle pronunce in camera di consiglio), finalizzate a tener conto di tale abrogazione (**comma 1, lettera e**)).

Articolo 48

(Introduzione dell'articolo 540-bis del codice di procedura civile)

L'**articolo 48, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, interviene in materia di esecuzione mobiliare presso il debitore, introducendo il nuovo art. 540-*bis* c.p.c.. Tale disposizione disciplina la possibilità di integrazione del pignoramento quando il ricavato della vendita non sia sufficiente

a soddisfare tutti i creditori o quando i beni pignorati rimangano invenduti anche dopo il secondo incanto.

Articolo 49

(Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile)

L'**articolo 49, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, introduce alcune novità in materia di processo di esecuzione. Il **comma 1** introduce il nuovo art. 614-*bis* c.p.c., che prevede che la sentenza che accoglie la domanda di condanna all'adempimento di obblighi di fare infungibile o di non fare contenga anche la determinazione di una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Tale novità non si applica alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c.. Il **comma 2** sopprime l'ultimo periodo dell'art. 616 c.p.c., ai sensi del quale l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è decisa con sentenza non impugnabile. Il **comma 3**, riformulando i commi terzo e quarto dell'art. 624 c.p.c., in materia di effetti della sospensione dell'esecuzione nel caso di opposizione all'esecuzione stessa, prevede quale ulteriore condizione alla dichiarazione giudiziale di estinzione del processo, la mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato *ex art.* 616 c.p.c. dal giudice dell'esecuzione. Il **comma 4** modifica il secondo comma dell'art. 630 c.p.c., in materia di estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, stabilendo che l'estinzione può anche esser dichiarata d'ufficio, introduce un termine ultimo per la dichiarazione di estinzione da parte del giudice nonché l'obbligo di comunicazione dell'ordinanza, a cura del cancelliere, ove non pronunciata in udienza.

Articolo 50

(Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile)

L'**articolo 50, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, novella l'art. 669-*septies* c.p.c. (eliminando la possibilità di fare opposizione alla condanna alle spese pronunciata dal giudice in fase cautelare *ante-causam*), nonché l'art. 669-*octies* c.p.c. (stabilendo che nel pronunciare un provvedimento cautelare idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, il giudice deve sempre provvedere sulle spese del procedimento cautelare).

Articolo 51

(Procedimento sommario di cognizione)

L'**articolo 51, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, prevede l'inserimento, nel Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile, di un nuovo Capo III-*bis* (composto dagli artt. 702-*bis*, 702-*ter* e 702-*quater*) che

aggiunge tra i procedimenti speciali del Libro IV il procedimento sommario di cognizione. Tale procedimento può essere attivato, mediante ricorso, per tutte le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica (art. 702-*bis*). La trattazione è deformalizzata (art. 702-*ter*). Il procedimento si conclude con la pronuncia di un'ordinanza che produce gli effetti della cosa giudicata di cui all'art. 2909 c.c. (e dunque farà stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa), qualora non sia appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione (art. 702-*quater*).

Articolo 52

(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)

L'**articolo 52**, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il **comma 1** modifica l'art. 23, ponendo un tetto alla percentuale degli incarichi affidabili dagli uffici giudiziari ad uno stesso consulente tecnico. Il **comma 2** aggiunge l'art. 81-*bis* che disciplina il calendario del processo, fissato dal giudice quando provvede sulle richieste istruttorie e recante l'indicazione delle udienze e degli incumbenti che verranno espletati. Il **comma 3** introduce l'art. 103-*bis* che disciplina il modello di testimonianza scritta richiamato dal nuovo art. 257-*bis* c.p.c. (a sua volta introdotto dall'art. 46, comma 8, del disegno di legge in esame). Il **comma 4** modifica l'art. 104, prevedendo che la decadenza dalla prova in caso di mancata intimazione ai testimoni possa essere disposta anche d'ufficio. Il **comma 5**, novellando il primo comma dell'art. 118, limita l'estensione della motivazione della sentenza. Il **comma 6**, novellando l'art. 152, introduce un limite alle spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali. Il **comma 7**, infine, introduce un nuovo art. 186-*bis*, secondo il quale i giudizi di opposizione in materia esecutiva sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.

Articolo 53

(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie)

L'**articolo 53**, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, abroga l'art. 3 della legge 102/2006, che assoggetta al rito del lavoro le controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali.

Articolo 54

(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)

L'articolo 54, che ha subito solo modifiche di coordinamento formale alla Camera dei deputati, reca una delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, rientranti nella giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale. Ai fini di tale semplificazione si prevede, tra i principi e criteri direttivi della delega, la riconduzione delle numerose tipologie di procedimento civile ai tre modelli processuali previsti dal codice di procedura civile (rito ordinario di cognizione; rito del lavoro; nuovo rito sommario di cognizione, introdotto dall'art. 51 del disegno di legge in esame) e si dispone inoltre la soppressione del rito societario di cui al decreto legislativo 5/2003.

Articolo 55

(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato)

L'articolo 55, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina della notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte dell'Avvocatura dello Stato, alla quale riconosce la possibilità di avvalersi delle modalità semplificate di notifica previste per gli avvocati del libero foro.

Articolo 56

(Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali)

L'articolo 56, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, prevede che, in caso di opposizione a sanzione amministrativa ai sensi della legge 689/1981, la prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto di fissazione udienza equivalga alla notifica degli stessi (**comma 1**) e che il limite alla presentazione di nuove domande di cui all'art. 11 della legge 222/1984 si applichi anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità, comunque denominati, spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo (**comma 2**).

Articolo 57

(Modifica all'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205)

L'articolo 57, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, interviene sull'art. 9, comma 2, della legge 205/2000 (recante "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa"), prevedendo la perenzione del ricorso

ultraquinquennale qualora, una volta fissata l'udienza di discussione nel merito, nessuna delle parti costituite dichiara di avere interesse alla decisione.

Articolo 58

(Disposizioni transitorie)

L'**articolo 58, che non ha subito modifiche sostanziali alla Camera dei deputati**, reca alcune disposizioni transitorie, prevedendo che, salvo alcune eccezioni, le modifiche al codice di procedura civile e alle relative norme di attuazione di cui al provvedimento in esame si applichino ai giudizi instaurati dopo la loro entrata in vigore.

Articolo 59

(Decisione delle questioni di giurisdizione)

L'**articolo 59, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, detta disposizioni in materia di risoluzione delle questioni di giurisdizione, volte a conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda rivolta ad un giudice privo di giurisdizione, quando il processo sia poi proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.

Articolo 60

(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali)

L'**articolo 60, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale; la conciliazione, avente per oggetto diritti disponibili e non preclusiva all'azione ordinaria, dovrà essere affidata ad organismi professionali ed indipendenti, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Articolo 61

(Disposizioni in materia di concordato)

L'**articolo 61**, attraverso una novella all'art. 125 della Legge fallimentare, interviene in materia di concordato fallimentare, disciplinando in particolare la procedura applicabile nel caso di presentazione di più proposte di concordato o di sopravvenienza di una nuova proposta. **La Camera dei deputati ha modificato il comma 1, prevedendo che il giudice delegato, su richiesta del curatore, possa ordinare la comunicazione ai creditori - oltre che della proposta scelta dal comitato dei creditori - anche di una o di altre proposte di concordato, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Conseguentemente, la**

Camera ha inserito il comma 2 che modifica l'art. 128 della Legge fallimentare, al fine di disciplinare il procedimento di approvazione del concordato da parte dei creditori in caso di molteplicità di proposte.

Articolo 62

(Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)

L'articolo 62, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, introducendo nel codice civile gli articoli aggiuntivi 2668-bis e 2668-ter, interviene sulla durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, con norme che vengono estese anche alla durata dell'efficacia del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.

Articolo 63

(Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari)

L'articolo 63, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, inserisce nella legge 52/1985 il nuovo art. 19-bis, ai sensi del quale le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni devono essere eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari.

Articolo 64

(Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare)

L'articolo 64 consente il trasferimento presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, confermando il mantenimento per ciascuna sezione staccata dell'attuale circoscrizione territoriale ed esplicitando che rimangono nelle sedi attuali le sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale. **La modifica apportata dalla Camera dei deputati al comma 4 si limita a formulare in maniera più precisa la clausola di invarianza.**

Articolo 65

(Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)

L'articolo 65, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la

redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.

Articolo 66

(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)

L'**articolo 66** è finalizzato a semplificare le procedure per l'accesso al notariato. Esso interviene sui requisiti per la partecipazione al concorso, sopprimendo la prova di preselezione informatica (**commi 1 e 7**) e richiedendo l'assenza di dichiarazioni di inidoneità (cui è equiparata l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi) in tre concorsi precedenti (**commi 2 e 3**). I **commi 4 e 5** prevedono l'articolazione della commissione di concorso in tre sottocommissioni composte da cinque membri. Il **comma 6** reca alcune abrogazioni. **La Camera dei deputati ha soppresso i commi 4 e 5 del testo approvato dal Senato, che dettavano specifiche disposizioni applicabili esclusivamente ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1° settembre 2004.**

Articolo 67

(Misure urgenti per il recupero di somma afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia)

L'**articolo 67, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, contiene disposizioni volte a realizzare il contenimento delle spese di giustizia e la razionalizzazione delle procedure della loro riscossione. In particolare, il **comma 1** modifica le modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna nel processo penale, prevedendo la pubblicazione non più soltanto su uno o più giornali, ma anche sul sito *internet* del Ministero della giustizia. Il **comma 3** apporta modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002). Esse riguardano, tra l'altro, l'importo dovuto per i processi dinanzi alla Corte di cassazione (**lettere a) e c)**); la registrazione degli atti giudiziari nel processo penale (**lettera d)**); il sistema di recupero delle spese di giustizia, anche con riferimento alla semplificazione della procedura di quantificazione del credito (**lettere e) ed f)**). Con riferimento quindi al recupero delle spese di mantenimento in carcere, delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo civile e penale, viene completamente ridefinita la disciplina in materia di riscossione a mezzo ruolo (**lettere g), h) ed i)**). I **commi 4, 5 e 6** recano disposizioni transitorie. Il **comma 7** apporta alcune modifiche alla disciplina della riscossione affidata a Equitalia s.p.a. dalla legge finanziaria per il 2008.

Articolo 68

(Abrogazioni e modificazione di norme)

L'**articolo 68, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, reca le abrogazioni conseguenti alla nuova disciplina della riscossione delle spese di giustizia.

Articolo 69

(Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione)

L'**articolo 69, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, interviene sulla disciplina dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, prevedendo, tra l'altro, che il decreto che decide il ricorso straordinario sia in ogni caso conforme al parere del Consiglio di Stato.

Articolo 70

(Patrimonio della Stato SpA)

L'**articolo 70, che la Camera non ha modificato**, novella l'art. 7, co. 10, del D.L. n. 63/2002 precisando le modalità con le quali possono essere trasferiti alla Società Patrimonio dello Stato S.p.A. cespiti appartenenti al patrimonio statale. In particolare, accanto ai beni del patrimonio statale, introduce anche gli altri diritti costituiti a favore dello Stato tra i cespiti le cui modalità e valori di trasferimento sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 71

(Società pubbliche)

L'**articolo 71, che la Camera non ha modificato**, modifica la disciplina relativa agli organi societari, alla costituzione e alla partecipazione al capitale di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, non quotate, intervenendo su diversi commi dell'art. 3 della L. n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008). In particolare, è novellata la disciplina in materia di riduzione dei componenti degli organi societari, di conferimento di funzioni al presidente – cui possono essere attribuite, con delibera dell'assemblea dei soci, deleghe operative – e di remunerazione nei confronti degli stessi componenti degli organi. Inoltre, si precisa che in caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia che esercita i diritti di azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia. Viene poi fornita un'interpretazione autentica dell'art. 1, co. 734, della legge finanziaria per il 2007, ove si prevede il divieto di nomina quale amministratore di enti, istituzioni,

aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico di chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Articolo 72

(Clausola di salvaguardia)

L'**articolo 72, non modificato dalla Camera dei deputati**, reca la clausola di "compatibilità" con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, riferita all'intera legge.

SCHEDE DI LETTURA DEGLI ARTICOLI MODIFICATI

Articolo 4
(Semplificazione della legislazione)

Testo approvato dal Senato —————	Testo approvato dalla Camera dei deputati —————
<p>1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>1.<i>Identico:</i></p>
<p>a) il comma 14 è sostituito dai seguenti:</p>	<p>a)<i>identico:</i></p>
<p>«14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>«14. <i>Identico:</i></p>
<p>a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;</p>	<p>a)<i>identica;</i></p>
<p>b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;</p>	<p>b)<i>identica;</i></p>
<p>c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;</p>	<p>c)<i>identica;</i></p>
<p>d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica</p>	<p>d)<i>identica;</i></p>

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni:

1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n.131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore.

14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n.131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali.

14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto

e)*identica*;

f)*identica*;

g)*identica*;

h)identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n.131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

soppresso

14-bis. *Identico.*

14-ter. *Identico.*

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970»;

b) il comma 16 è abrogato;

c) il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. Rimangono in vigore:

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

14-quater. Identico»;

b)identica;

c)identico:

«17. *Identico:*

a)identica;

b)identica;

c)identica;

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

d)le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali;

d) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale»;

e)identica»;

d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

d)identica;

«18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi»;

e) al comma 19, le parole: «una Commissione parlamentare» sono sostituite dalle seguenti: «la “Commissione parlamentare per la semplificazione“, di seguito denominata “Commissione“»;

e)identica;

f) il comma 21 è sostituito dal seguente:

f)identica;

«21. La Commissione:

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis*;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-*ter* e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59»;

g) il comma 22 è sostituito dal seguente: *g)identica.*

«22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis* sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis*, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni».

2. All'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono soppresse le voci di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, concernenti le leggi di ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali relative al periodo 1861-1948.

L'articolo 4, modificato dalla Camera dei deputati, novella l'articolo 14 della legge di semplificazione e riassetto normativo per il 2005 (legge 28 novembre 2005, n. 246), il quale reca la delega cosiddetta "taglia-leggi": si tratta di un meccanismo volto alla individuazione di tutte le norme antecedenti al 1° gennaio 1970 tuttora vigenti, considerando abrogate tutte le disposizioni non incluse nei decreti legislativi ivi previsti. Le novelle incidono su un testo che dal 2005 ad oggi ha subito una sola modifica, peraltro molto recente, apportata dalla

legge 4 marzo 2009, n. 15², della quale si darà conto nel prosieguo, e sono così sintetizzabili:

- al comma 14, relativo ai principi e criteri direttivi della delega:
 - a) nell'alinea viene soppresso il riferimento – in realtà non di immediata comprensione – al rispetto, nell'esercizio della delega, dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (sulla cedevolezza delle norme statali in materie rimesse alla competenza legislativa regionale). Tale profilo va a costituire oggetto del nuovo comma 14-*bis*;
 - b) alla lettera b), si indica tra i criteri e principi direttivi della delega la “esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito *la loro funzione* o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete” (nel testo vigente si richiamano le “disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo”): il riferimento all'esaurimento della funzione completa e precisa quindi il principio di delega;
 - c) la nuova lettera h) prevede la identificazione delle disposizioni: contenute nei decreti legislativi ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 131 del 2003, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni³. Tali tipologie di disposizioni rientrano quindi nel meccanismo “taglia-leggi”, dal quale sono attualmente escluse (si veda il vigente comma 17, lettera c)). **E' stato invece soppresso durante l'esame da parte della Camera dei deputati il riferimento alle disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigenti o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore. Queste restano quindi escluse dal meccanismo taglia-leggi, come conferma la loro ricollocazione - con riformulazione - tra le disposizioni per le quali è espressamente sancita la permanenza in vigore** (articolo 14, comma 17, lettera d) della legge n. 246 del 2005; cfr. *infra*);
- dopo il comma 14 vengono introdotti tre ulteriori commi:
 - a) il comma 14-*bis*, come già accennato, stabilisce che le disposizioni normative statali concernenti le materie di esclusiva competenza regionale che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 131 del 2003, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali: *la norma sembrerebbe peraltro replicare un principio già*

² Una ulteriore modifica di natura non testuale è stata introdotta dal comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 200 del 2008, introdotto dalla legge di conversione.

³ Le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi sono presumibilmente in buona parte successive al 1970, data di istituzione delle Regioni.

stabilito dalla citata legge n. 131 in ordine alla cedevolezza delle norme statali in materie di esclusiva competenza legislativa regionale;

- b) il comma 14-*ter* differisce di un anno l'applicazione della cosiddetta "ghigliottina" nei riguardi di tutti gli atti normativi non inclusi nei decreti legislativi di cui al comma 14: l'attuale comma 16 (che viene contestualmente abrogato) dispone infatti che la ghigliottina scatti decorso il termine di 48 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 246 del 2005 che ha conferito al Governo la delega per l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 14 (16 dicembre 2009); il nuovo comma 14-*ter* dispone che la ghigliottina scatti decorso un anno dalla scadenza del termine del 16 dicembre 2009 (dunque il termine è il 16 dicembre 2010) ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22 (cfr. *infra*). Si tratta di un accorgimento dettato dall'esperienza, in quanto già adottato in occasione della conversione dei decreti-legge nn. 112 e 200 del 2008, che hanno previsto – rispettivamente – l'abrogazione di 3.370 e 28.409 atti normativi con efficacia differita, in modo da assicurare uno iato temporale nel quale provvedere a eventuali correzioni⁴;
- c) anche il comma 14-*quater* si connette strettamente con l'esperienza dei due citati decreti-legge, riconducendo alla cornice unitaria della delega – all'evidente fine di evitare per il futuro un ulteriore ricorso alla decretazione d'urgenza – la possibilità per il Governo di accompagnare alla individuazione delle disposizioni vigenti ulteriori decreti legislativi volti alla speculare operazione di abrogazione delle disposizioni legislative statali oggetto di abrogazione tacita o implicita ovvero obsolete, di cui alle lettere a) e b) del comma 14. *Si segnala che per tali decreti di abrogazione generalizzata si supera il discrimine temporale del 1° gennaio 1970, prevedendo che essi possano intervenire anche su norme successive, senza limite temporale.* Il termine per l'esercizio della nuova delega coincide con quello del comma 14-*ter* : è quindi fissato al 16 dicembre 2010, salva la possibilità di proroga prevista dal comma 22 (cfr. *infra*). *Con formula suscettibile di valutazione, la decorrenza dei decreti legislativi di abrogazione viene fatta coincidere con il termine per la loro emanazione;*
- il comma 16, relativo alla decorrenza della ghigliottina, viene abrogato in conseguenza dell'introduzione del comma 14-*ter*;

⁴ L'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, prevedeva che l'abrogazione scattasse a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, cioè il 22 dicembre 2008, data in cui è stato emanato il decreto-legge n. 200, il quale ha provveduto a salvare dall'abrogazione 60 atti normativi di cui il decreto n. 112 aveva previsto l'abrogazione. Nell'iter di conversione sono stati salvati altri 15 atti. Il decreto-legge n. 200, nel testo modificato dalla legge di conversione, prevede che l'abrogazione dei 28.407 provvedimenti riportati in allegato all'articolo 2 scatti dal 16 dicembre 2009, termine che al momento della conversione del decreto coincideva con l'applicazione della generalizzata ghigliottina.

- il comma 17 viene novellato in conseguenza delle modifiche apportate al comma 14: viene cioè soppressa la lettera c), **mentre viene reintrodotta il riferimento alle disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali** (si veda, con formulazione diversa, il vigente articolo 14, comma 17, lettera d)⁵);
- dopo il comma 18 viene introdotto il comma 18-bis, il quale sembra doversi leggere in connessione con il nuovo testo del comma 18 come integralmente sostituito dall'articolo 13 della legge 4 marzo 2009, n. 15. Il comma 18, nella nuova formulazione, delega il Governo all'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, di decreti legislativi contenenti disposizioni "integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione". Come già accennato, il comma 15, ampliando i possibili contenuti dei decreti legislativi di cui al comma 14, dispone che essi possano provvedere anche "alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto.... anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970". Non appare quindi chiaro il coordinamento tra il nuovo comma 18 e il comma 15, in quanto il primo fa riferimento anche a disposizioni integrative e correttive ma poi richiama il principio di delega relativo esclusivamente al riassetto normativo. Il nuovo comma 18-bis, introdotto dall'articolo in esame, con esclusivo riferimento ai decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18 (e quindi, sembrerebbe, non anche integrativi e correttivi), prevede l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi entro un anno dalla data di entrata in vigore di tali decreti di riassetto. *Andrebbe valutata l'opportunità di coordinare tra di loro i commi 15, 18 e 18-bis, in particolare chiarendo che i decreti legislativi di cui al comma 18-bis non possano integrare e correggere i decreti legislativi integrativi e correttivi indicati al comma 18, per evitare di avere una doppia sequenza di tale tipologia di decreti;*
- il comma 19 viene novellato in modo di trasferire anche nella legge la denominazione assunta nella prassi dalla Commissione parlamentare chiamata a svolgere i compiti elencati al comma 21 ("Commissione parlamentare per la semplificazione");
- il comma 21 viene novellato esclusivamente in conseguenza delle modifiche apportate ai commi precedenti, con una sola aggiunta relativa all'inclusione, nel novero degli schemi di decreti legislativi su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, di quelli di cui al comma 15. Si segnala in proposito che quest'ultimo comma si limita a prevedere ulteriori contenuti dei decreti legislativi di cui al comma 14 e quindi non sembra avere

⁵ Il quale fa riferimento a "le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali".

autonomia rispetto a quest'ultima previsione. *Apparirebbe pertanto preferibile, nel caso, richiamare gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14 e 15;*

- il comma 22 prevede la possibilità di prorogare di 90 giorni il termine per l'esercizio della delega nel caso in cui il termine previsto per l'espressione del parere della Commissione parlamentare cada nei trenta che precedono la scadenza dei termini per l'adozione di tutti i decreti legislativi previsti dall'articolo 14 (inclusi quelli di cui al comma 15, per cui si richiamano le osservazioni già svolte con riguardo alla novella del comma 21), e non solo di quelli di cui al comma 14.

La Camera dei deputati ha inoltre aggiunto il comma 2, con il quale si prevede che una serie di leggi che autorizzano la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali, relative al periodo 1861-1948, (elencate nell'apposito allegato n. 1) siano espunte dall'elenco allegato al decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, in materia di semplificazione normativa, con la conseguenza di escludere dette leggi dall'abrogazione che tale decreto-legge ha disposto a decorrere dal 16 dicembre 2009.

Articolo 5

(Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi)

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico.*

a) al comma 2, dopo le parole: «Consiglio di Stato» sono inserite le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete».

2. Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n.400, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

2. *Identico.*

«Art. 17-bis. - *(Testi unici compilativi)*. –
1. Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:

«Art. 17-bis. - *(Testi unici compilativi)* –
1. *Identico.*

a) puntuale individuazione del testo

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

vigente delle norme;

b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Identico.

3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n.1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, numero 3°, del citato testo unico di cui al regio decreto n.1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n.127, e del comma 2

3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, **nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori** oneri a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, numero 3°, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17,

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

del presente articolo».

comma 25, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e del comma 2 del presente
articolo».

L'**articolo 5, modificato dalla Camera dei deputati**, si compone di due commi, volti a novellare il capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dedicato alla potestà normativa del Governo.

Il **comma 1** novella l'articolo 17, riguardante il potere regolamentare del Governo, prevedendo:

- con una integrazione al comma 2, il parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia su tutti gli schemi di regolamenti di delegificazione, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Si stabilisce così in via generale il coinvolgimento delle Camere nel procedimento di adozione dei regolamenti di delegificazione, che nella prassi già viene spesso previsto nelle singole autorizzazioni alla delegificazione;
- con il comma aggiuntivo *4-ter*, la possibilità per il Governo di procedere al riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete. La disposizione è finalizzata a prevedere espressamente, per quanto riguarda le fonti regolamentari, un periodico riordino basato su linee direttrici analoghe a quelle individuate per il cosiddetto meccanismo taglia-leggi (cfr. quanto detto sull'articolo 4).

Il **comma 2** introduce l'articolo *17-bis*, che autorizza il Governo all'adozione di testi unici compilativi, nella forma di decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, attenendosi ai criteri indicati dal comma 1 del nuovo articolo *17-bis*.

La modifica approvata dalla Camera dei deputati incide sul comma 3 del nuovo articolo 17-bis della legge n. 400: tale norma stabilisce che il Governo possa demandare la redazione degli schemi dei testi unici al Consiglio di Stato - che in questa ipotesi non si pronuncia sugli schemi stessi - consentendo a quest'ultimo di avvalersi di esperti; **la previsione che vieta oneri aggiuntivi a carico dello Stato è stata modificata dalla Camera dei deputati nel senso di prevedere che a ciò il Consiglio di Stato provveda nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Con il nuovo articolo 17-*bis* della legge n. 400 si innova l'ordinamento autorizzando in via permanente il Governo all'adozione di testi unici compilativi.

Nell'ordinamento repubblicano, infatti, i testi unici anche di mero coordinamento e raccolta di norme vengono emanati a seguito di deleghe legislative⁶ o, almeno, autorizzazioni al Governo⁷.

Nel passato si registrano quattro testi unici meramente compilativi cosiddetti "spontanei", emanati cioè dal Governo in assenza di delega o autorizzazione da parte del Parlamento; si tratta dei DPR: 30 marzo 1957, n. 361 (elezioni della Camera dei deputati); 15 giugno 1959, n. 393 (circolazione stradale); 16 maggio 1960, n. 570 (composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali); 20 marzo 1967, n. 223 (elettorato attivo e liste elettorali).

Si segnala, in proposito, come la Corte costituzionale abbia mutato il proprio orientamento in materia, passando dall'iniziale orientamento che negava forza di legge al testo unico che il Parlamento non avesse espressamente delegato al Governo⁸ fino a riconoscere forza di legge anche a tale categoria di testi unici, operando, però, in sede di dispositivo, un espresso richiamo alla norma-base, cioè alla legge da cui era tratta la norma confluita nel testo unico (sentenza n. 46/1969). L'anno successivo (con la sentenza n. 43/1970) la Corte ha dapprima operato il richiamo alla disposizione originaria soltanto nella motivazione per poi ometterlo completamente nella sentenza n. 47.

In ambito dottrinario la categoria dei testi unici compilativi è stata al centro di un ampio dibattito, con specifico riguardo alla sua rilevanza giuridica, da più parti negata: il testo unico compilativo viene assimilato da alcuni a mere raccolte private ovvero – da altri – ad atto interno proprio dell'autorità amministrativa.

⁶ A titolo esemplificativo, si segnala, da ultimo, l'articolo 3 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che delega il Governo a "raccolgere in testi unici meramente compilativi" una certa categoria di disposizioni.

⁷ Sempre a titolo esemplificativo, si segnala che questa è la formula generalmente utilizzata nelle leggi comunitarie e poi superata con il ricorso alla delega. Si vedano, per esempio, l'articolo 7 della legge comunitaria 1998 (legge 5 febbraio 1999, n., 25) e l'articolo 6 della legge comunitaria 1999 (legge 21 dicembre 1999, n. 526)

⁸ Si vedano le sentenze nn. 49 e 54 del 1957; 24 del 1961; 31 e 51 del 1962.

Articolo 12

(Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale)

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n.308, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge.

1. *Identico.*

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

2. *Identico.*

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. *Identico.*

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono altresì meglio precisare quali devono essere intese le caratteristiche ambientali ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati, nel senso di prevedere l'accertamento delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito di destinazione.

L'**articolo 12** - introdotto nel corso dell'esame al Senato in secondo lettura - reca una delega al governo - da esercitare entro il 30 giugno 2010 - in materia ambientale.

Si ricorda che la materia ambientale è stata recentemente oggetto di una ampia delega (recata dall'art.1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308) che ha portato all'emanazione del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice ambientale), il quale ha operato un generale riordino della normativa: esso ha infatti uniformato e razionalizzato la normativa per le valutazioni ambientali (VIA, VAS e IPPC), le norme sulla difesa del suolo e per la tutela delle acque dall'inquinamento e per la gestione delle risorse idriche, quelle in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, la normativa sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico e quella in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

Il codice è entrato in vigore il 29 aprile 2006, ad eccezione della Parte II in materia di VIA, VAS e IPPC, la cui entrata in vigore al 31 luglio 2007 era stata da ultimo disposta dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300⁹.

L'art. 1, comma 6, della legge delega n. 308/2004 aveva stabilito che, entro due anni dall'entrata in vigore di ciascuno dei citati decreti legislativi (ovvero entro il 29 aprile 2008), il governo potesse emanare disposizioni integrative o correttive, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio contenente le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intendeva intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto. In attuazione di tale disposizione sono stati emanati due decreti correttivi (d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284 e d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4).

Si osserva, in proposito, che l'intero decreto reca poi, una serie assai lunga di rinvii a successivi atti attuativi molti dei quali non ancora emanati. Si ricorda, infine, che

⁹ Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

modifiche al Codice ambientale sono state inserite anche in alcuni provvedimenti d'urgenza varati successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152¹⁰.

Quanto alla procedura di adozione dei decreti legislativi, il **comma 2** prevede che essi siano adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata.

Ai sensi del **comma 3**, le Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, che devono essere accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

In proposito, si ricorda che la precedente legge delega prevedeva (art. 1, comma 5, un doppio parere da parte delle Commissioni parlamentari, riferito – rispettivamente – allo schema di decreto originariamente approvato dal governo e ad una successiva versione, ritrasmessa alle Camere, comprensiva delle modifiche e integrazioni apportate a seguito dei pareri parlamentari. Tale procedura ha consentito una effettiva partecipazione del Parlamento anche nella fase di attuazione della delega.

Quanto ai principi e criteri direttivi della delega, il comma 1 rinvia a quelli stabiliti dalla precedente legge delega n. 308 del 2004.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, individua i seguenti principi e criteri direttivi generali, comuni cioè a tutti i settori e a tutte le materie della delega:

a) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;

¹⁰ Vedi da ultimo: l'art. 3 del DL 59 del 2008 che modifica l'art. 77 del d.lgs. n. 152/2006 (che disciplina l'individuazione ed il perseguimento di obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici), al fine di superare i rilievi mossi dalla Commissione europea;
il DL n. 90 e il DL 172 del 2008 in materia di rifiuti;
il DL n. 171 del 2008 su adempimenti a carico delle imprese agricole ed esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dalla VAS;
il d.lgs. n. 188 del 2008 in materia di pile, accumulatori e relativi rifiuti (che abroga l'art. 235 del d.lgs. n. 152/2006 sul Cobat);
l'art. 20 comma 10-sexies del DL 185 del 2008 in materia di terre e suoli scavati;
il DL n. 208 del 2008 (l'art. 1 del che ha prorogato le autorità di bacino, l'art. 2 in materia di danno ambientale, l'art. 5 in materia di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, adeguamento delle discariche nonché di dichiarazione ambientale, l'art. 6 relativamente ai rifiuti ammessi in discarica, l'art. 8-ter in materia di terre e rocce da scavo, l'art. 8-quater sulla gestione dei rifiuti, l'art. 8-quinquies in materia di acqua di falda).

- b) maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali, nonché certezza delle sanzioni;
- c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;
- d) sviluppo e coordinamento degli incentivi e disincentivi volti a sostenere l'adozione delle migliori tecnologie disponibili nonché il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo;
- e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;
- f) affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio «chi inquina paga»;
- g) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale;
- h) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali;
- i) coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale;
- l) semplificazione amministrativa, anche mediante il ricorso a regolamenti di delegificazione;
- m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;
- n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale.

Il successivo **comma 9** stabilisce i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega nei diversi settori e materie da questa interessati, tra i quali si ricordano in particolare:

- a) quanto ai rifiuti, assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione, finalizzata, comunque, a ridurre la quantità e la pericolosità; semplificare e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali; promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica;
- b) quanto alle acque, dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato; promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi;
- c) quanto al suolo, rimuovere gli ostacoli alla piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare gli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina dell'attività di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi

premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto del piano di bacino;

d) quanto alle aree protette, confermare le finalità della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394; estendere la percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale; articolare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali; armonizzare e coordinare le funzioni previste dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione della biodiversità;

Si segnala peraltro che la delega sulle aree protette non è stata esercitata.

e) quanto al danno ambientale, conseguire l'effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti e il risarcimento del danno; definire le modalità di quantificazione del danno; prevedere meccanismi premiali per coloro che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della qualità dell'ambiente sul territorio nazionale;

f) quanto alla valutazione di impatto ambientale, garantire il pieno recepimento della direttive comunitarie in materia di VIA e VAS e semplificarne le procedure; introdurre un sistema di controlli idoneo; garantire il completamento delle procedure in tempi certi; prevedere l'estensione della procedura di IPPC ai nuovi impianti; accorpate in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali;

g) quanto all'aria, riordinare la normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina per le emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme comunitarie.

Il comma 4, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in terza lettura, affida ai decreti legislativi, previsti dal comma 1 dell'art. 12 stesso, la definizione delle caratteristiche chimiche, fisiche e geotecniche che debbono avere le terre e le rocce derivanti dagli scavi, affinché siano compatibili con i siti a cui sono destinate per interventi di miglioramento ambientale. Infatti, ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le terre e le rocce da scavo possono essere utilizzate, qualora ne abbiano le caratteristiche ambientali, per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati.

Tali interventi debbono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;

b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e la raccolta e regimentazione delle acque piovane;

c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

Più in generale, la disciplina delle terre e rocce da scavo è contenuta negli artt. 185 e 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La normativa in vigore esclude dal novero dei rifiuti, rientranti nel campo di applicazione della parte quarta del codice, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.

Si rammenta che identica disposizione è contenuta nell'art. 2, paragrafo 1, lettera c), della nuova direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE.

Le terre e rocce da scavo sono qualificate espressamente "sottoprodotto".

Le condizioni per l'utilizzo di tali materiali al di fuori della disciplina sui rifiuti, poste dal comma 1 dell'art. 186, ricalcano, nella sostanza, quelle dettate per i sottoprodotti (tracciabilità, previsione e certezza dell'utilizzo, assenza di trasformazioni preliminari, ecc.), anche se, rispetto alla lettera *p*) del comma 1 dell'art. 183, vengono aggiunte ulteriori condizioni (quali ad esempio quella recata dalla lettera *e*) del comma 1, secondo cui deve essere accertato che tali terre e rocce non provengano da siti precedentemente contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica, o come quella recata dalla lettera *g*), in base alla quale la certezza del loro integrale utilizzo deve essere dimostrata).

Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, possono essere utilizzate, nel rispetto delle condizioni citate, per: reinterri; riempimenti; rimodellazioni; rilevati.

I commi 2, 3 e 4 dell'art. 186 individuano distinte procedure amministrative per autorizzare il riutilizzo a seconda dell'opera che ha prodotto i materiali, differenziando tra opera soggetta a VIA o ad AIA; opera privata soggetta a DIA o permesso di costruire; opera pubblica. In tutte le citate ipotesi viene mantenuta la possibilità di depositare le terre e rocce, in attesa del loro riutilizzo, che però deve avvenire entro un anno. Tale termine viene poi elevato sino a tre anni se il riutilizzo avviene nell'ambito del medesimo progetto sottoposto a VIA o ad AIA.

Ai sensi del comma 5, le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni illustrate, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti.

Articolo 17

(Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici)

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

A decorrere dal 1° luglio 2009, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° luglio 2009 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni.

L'articolo 17 - introdotto nel corso dell'esame al Senato in seconda lettura e poi modificato dalla Camera in terza - reca modifiche alla procedura di partecipazione alle gare dei consorzi stabili, intervenendo sugli articoli 36 e 37 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163 del 2006).

In particolare, la norma in commento elimina - a decorrere dal 1° luglio 2009 - il divieto per i consorzi e le cooperative di produzione e lavoro a partecipare alle gare cui partecipano i consorziati, laddove l'amministrazione si avvalga della facoltà di applicare l'esclusione automatica dell'offerta anomala per le gare di lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro e di forniture e servizi di importo pari o inferiore a 100 mila euro.

La Camera ha inserito una specifica motivazione dell'intervento normativo proposto:

- **fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto;**
- **incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese.**

Si ricorda che ai sensi del comma 1 dell'articolo 36 del d.lgs. 163/2006, si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso dei requisiti prescritti, formati da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Per effetto delle recenti modifiche introdotte dal terzo decreto correttivo al Codice (d.lgs. 152 del 2008), sia i consorzi stabili che le cooperative di produzione e lavoro (di cui all'art. 34, comm1, lett. b)) devono indicare in sede di gara i concorrenti per i quali il consorzio concorre e, solo per essi, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara sotto duplice veste, individuale e come consorziati.

E' dunque venuto meno definitivamente il divieto generalizzato di partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati.

Tale divieto permaneva, invece, ai sensi della precedente formulazione come modificata dal citato terzo correttivo, sia per i consorzi stabili (art. 36, comma 5, terzo periodo), sia per i consorzi di cooperative (art. 37, comma 7, terzo periodo) laddove l'amministrazione si fosse avvalsa della facoltà di applicare l'esclusione automatica dell'offerta anomala per le gare di lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione d euro, ai sensi dell'art. 122, comma 9, del Codice, e per le gare di forniture e servizi di importo pari o inferiore a 100 mila euro, ai sensi dell'art.124, comma 8. In entrambi i casi la sanzione è quella della imputazione del reato di turbativa d'asta.

Si osserva che la norma, configurandosi come modifica permanente alle disposizioni del Codice citate, dovrebbe essere formulata come novella agli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del Codice dei contratti.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

Il 25 giugno 2008 la Commissione ha presentato la comunicazione "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un "Small Business Act" per l'Europa) (COM(2008)394), per consentire alle piccole e medie imprese europee (PMI) di valorizzare pienamente le loro potenzialità in termini di crescita sostenibile nel lungo periodo e di creazione di un maggior numero di posti di lavoro.

L'Atto sulle piccole imprese per l'Europa stabilisce dieci principi nonché misure concrete destinate a rendere la vita più facile per le piccole imprese, incluse alcune nuove proposte legislative ispirate al principio "Pensare anzitutto in piccolo".

Nell'ambito di tali principi, l'Atto per le piccole imprese stabilisce, fra l'altro, che si debba facilitare la partecipazione delle Piccole e medie imprese agli appalti pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti di Stato per le Piccole e medie imprese.

Per tradurre questo principio in pratica, la Commissione, fra l'altro:

- sta agevolando l’accesso all’informazione sulle offerte di appalto completando i siti web dell’UE, attualmente ad esse dedicati, con varie iniziative: pubblicazione facoltativa di avvisi di appalto per forniture di importo inferiore alla soglia; uno strumento on-line per trovare partner; maggior trasparenza nei requisiti degli appalti pubblici;

Gli Stati membri, dovranno cercare, fra l’altro, di:

- istituire portali elettronici per ampliare l’accesso all’informazione sugli appalti pubblici disponibili di importo inferiore alle soglie UE;
- incoraggiare le loro autorità contraenti a suddividere, ove possibile, i contratti in lotti e rendere più visibili le possibilità di subappalto.

Il Consiglio competitività del 1° e 2 dicembre 2008 ha adottato conclusioni sullo “Small business Act” nelle quali, fra l’altro, invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere lo SBA al più alto livello politico, assicurandone l’attuazione a tutti i livelli pertinenti e a rendere conto dei progressi realizzati nel quadro del nuovo ciclo 2008-2010 della Strategia di Lisbona rinnovata.

Il 10 marzo 2009 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull’Atto sulle piccole imprese nella quale lo appoggia con convinzione e si rammarica per il fatto che non sia uno strumento giuridicamente vincolante. Il PE sottolinea l’assoluta necessità di applicare i dieci principi guida a livello europeo, nazionale e regionale. Esorta, fra l’altro, la Commissione e gli Stati membri a collaborare strettamente con tutte le parti interessate per definire le priorità e ad attuare urgentemente, in particolare a livello nazionale, il piano d’azione relativo allo “Small business Act”, garantendo che tutte le parti interessate facciano propri i principi guida.

La Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati ha avviato, il 26 febbraio 2009, l’esame della risoluzione sull’Atto per le piccole imprese approvata dal Parlamento europeo il 4 dicembre 2008, in vista del Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008.

Articolo 20

(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

1. Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n.124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, si applica anche agli idonei nominati, nell'anno 2008, nelle qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente

1.*Identico.*

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione **della dotazione del** Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

3.*Identico.*

4. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si applica anche agli idonei nominati, nell'anno 2008, nelle qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti **dall'attuazione delle**

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

disposizione, quantificati in euro **177.503,69 per il 2008**, euro 24.037 per il 2009 ed euro 24.037 per il 2010, si provvede con gli stanziamenti fissati nella autorizzazione di spesa di cui alla lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244, che sono corrispondentemente ridotti di pari ammontare.

disposizioni di cui al primo periodo, pari a euro 201.540,69 per l'anno 2009 e a euro 24.037 per l'anno 2010, si provvede **a valere sulle risorse** di cui alla lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'**articolo 20**, introdotto al Senato nel corso dell'esame in seconda lettura, autorizza il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124¹¹, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro, al fine di conseguire una maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché di razionalizzare ed economizzare le procedure.

L'articolo 1 della legge 124/1985 stabilisce che, fino all'entrata in vigore della legge di definizione della disciplina generale dei parchi nazionali e delle riserve di cui all'articolo 83 del DPR 616/1977¹² e in deroga con le previsioni della legge 205/1962¹³ e dell'articolo 9 della legge 130/1983¹⁴, la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del DPR 616/1977¹⁵, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Tali assunzioni, nonché il trattamento economico, sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento. Nella norma richiamata si specifica, tra l'altro, che l'operaio assunto ai sensi della legge 124 non acquista la qualifica di operaio dello Stato.

¹¹ L. 5 aprile 1985, n. 124, "Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".

¹² D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382".

¹³ L. 12 aprile 1962, n. 205, "Disposizioni particolari per l'assunzione di mano d'opera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali".

¹⁴ L. 26 aprile 1983, n. 130, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983)".

¹⁵ Nelle due norme si citano, rispettivamente, le Aziende di Stato per le foreste demaniali e gli interventi per la protezione della natura.

Il comma 2, oggetto di una modifica di carattere formale da parte della Camera dei deputati nel corso dell'esame in terza lettura, reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle assunzioni disposte dal precedente comma, pari a 3 milioni di euro per il 2009. A tali oneri si provvede mediante riduzione **della dotazione** del Fondo per interventi strutturali di politica economica, istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004¹⁶.

Il citato comma 5 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 282/2004 ha previsto - al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica - l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo, denominato "Fondo per interventi strutturali di politica economica". Il fondo viene in sostanza utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Il Fondo è iscritto nell'ambito del Ministero dell'economia e finanze, Missione politiche economico finanziarie e di bilancio, u.p.b. 1.2.3, cap. 3075.

Nella legge di bilancio per il 2009 (legge n. 204/2008 e D.M. economia e finanze 30 dicembre 2008, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base) il Fondo risulta dotato di 77,8 milioni di euro.

Per quanto concerne le effettive disponibilità di bilancio, si fa presente che a valere sulle disponibilità del Fondo per l'anno 2009 hanno trovato copertura finanziaria ulteriori provvedimenti legislativi adottati nell'ultimo trimestre 2008 e in corso d'anno.

In base alle informazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato, alla data del 16 marzo 2009 sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica risultano disponibili, scontando i 3 milioni di euro utilizzati a copertura dalla norma in esame, circa 427.000 euro.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Infine, il **comma 4** dispone l'applicazione dell'articolo 8, comma 3 del D.lgs. 155/2001¹⁷ agli idonei nominati nell'anno 2008, nelle qualifiche dirigenziali ai sensi dell'articolo 1, comma 346, lettera c) della legge 244/2007 (Finanziaria per il 2008).

La parte relativa alla determinazione degli oneri è stata oggetto di modifiche da parte della Camera dei deputati nel corso dell'esame in terza lettura. Infatti, è stata soppressa la parte relativa all'anno 2008 (oneri quantificati in euro 177.503,69), mentre, per il 2009, gli oneri sono stati

¹⁶ D.L. 29 novembre 2004, n. 282, "Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, L. 27 dicembre 2004, n. 307.

¹⁷ D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155, Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 2, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78.

quantificati in 201.540,69 anziché in euro 24.037, come precedentemente previsto.

Rimane confermata la quantificazione degli oneri per il 2010 in euro 24.037. Alla copertura finanziaria di tali oneri si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa autorizzati dall'articolo 1, comma 346, lettera c), della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).

L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 155/2001, prevede che la nomina a primo dirigente del Corpo forestale dello Stato decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria. Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale

L'articolo 1, comma 346, della legge 244/2007, ha disposto una serie di autorizzazioni di spesa volte ad assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89¹⁸. In particolare, la lettera c) dispone uno stanziamento di 1 milione di euro per il 2008, 8 milioni di euro per il 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per assunzioni nel Corpo forestale dello Stato, anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli, con la possibilità di utilizzazione delle graduatorie di idonei dei concorsi già banditi o conclusi, nonché per compensare gli effetti finanziari dell'eventuale deroga all'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, della legge n. 36 del 2004¹⁹. Quest'ultima norma disponeva la modifica delle dotazioni organiche nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato attraverso l'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio provinciale.

¹⁸ "Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile".

¹⁹ L. 6 febbraio 2004, n. 36, "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato".

Articolo 22

(Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane)

Testo approvato dal Senato
—————

Testo approvato dalla Camera dei
deputati
—————

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è inserito il seguente:

1. Identico.

«Art. 6-bis. - *(Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni)*. – 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gli

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286».

2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, al penultimo capoverso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di contratti d'opera» sono sostituite dalle seguenti: «di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa»;

b) le parole: «o dei mestieri artigianali» sono sostituite dalle seguenti: «, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, purché con oneri esterni non a carico del bilancio».

2.Identico:

a)identica;

b) le parole: «o dei mestieri artigianali» sono sostituite dalle seguenti: «, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, purché **senza nuovi o maggiori** oneri a carico **della finanza pubblica**».

L'articolo 22, modificato dalla Camera dei deputati, dispone alcune modifiche al d.lgs. 165 del 2001²⁰.

Il comma 1 introduce l'articolo 6-bis, recante misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 1 autorizza le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001²¹, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

Il comma 2, con riferimento alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, prevede che le stesse amministrazioni provvedano al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche (nel rispetto dell'articolo 6), nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

Si ricorda che l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs 165/2001, recante l'organizzazione e la disciplina degli uffici e dotazioni organiche, dispone che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate nel precedente articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le amministrazioni pubbliche, inoltre, curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

Il comma 3 prevede che i collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni, che attivano i processi sopra esposti al comma 1, vigilino sull'applicazione di quanto stabilito nell'articolo in esame, evidenziando, nei propri verbali, i risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia

²⁰ D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”.

²¹ Nella norma richiamata si intendono amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 300/1999.

di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del D.lgs. 286/1999²².

Il successivo **comma 2** modifica in più parti l'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

L'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, per rispondere ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, possano conferire incarichi individuali ad esperti di provata specializzazione anche universitaria, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Le prestazioni devono corrispondere alle competenze dell'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici, coerente con le esigenze di funzionalità della stessa amministrazione. Inoltre, tali prestazioni, di cui sia preliminarmente accertata l'impossibilità di espletare con risorse umane interne all'amministrazione, devono essere natura temporanea e altamente qualificata.

Con la modifica in esame si interviene sulla parte dell'articolo 7, comma 6, in cui si stabilisce che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. In particolare:

- da un lato, si introduce il riferimento ai contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa, in luogo di quello ai contratti d'opera, come indicato nel testo attualmente in vigore della norma;
- dall'altro, tra i soggetti incaricati, oltre a coloro che operano nel campo dei mestieri artigianali, sono indicati quelli dell'attività informatica e del supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al d.lgs. n. 276 del 2003; **con una modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento, la norma che condizionava tale possibilità alla sussistenza di oneri esterni non a carico del bilancio, è stata riformulata sancendo che non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

²² D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59".

Articolo 24

(Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione, **anche sulla base di un confronto con le regioni e gli enti locali interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi già presenti sul territorio al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali**, del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;

a)identica;

b) trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera a);

b)identica;

c) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;

c)identica;

d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

d)identica.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

2.Identico.

L'articolo 24, modificato dalla Camera dei deputati, al comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo aventi ad oggetto il riordino, la trasformazione, la fusione o la soppressione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (Formez) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA).

La delega è conferita per il conseguimento delle seguenti finalità: realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei dipendenti pubblici; della riqualificazione del lavoro pubblico e dell'aumento della sua produttività; del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese; della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica; della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda la Scuola superiore di pubblica amministrazione, la disposizione sostituisce il progetto di riordino previsto dalla legge finanziaria 2007 e di recente abrogato dal D.L. 112/2008 (conv. dalla L. 133/2008)²³.

Il termine per l'esercizio della delega è di un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Per le modalità di adozione dei decreti legislativi, si fa riferimento alla procedura che l'art. 11 della L. 59/1997²⁴ (il rinvio a tale disposizione, anziché all'art. 20 della medesima legge come era previsto nel testo approvato in prima lettura dalla Camera, è stato introdotto dal Senato) ha stabilito per i decreti legislativi con cui si è proceduto ad una complessiva riorganizzazione dell'amministrazione statale (vedi *infra*), attuata in connessione con il processo di trasferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed enti locali delineato dalla stessa legge.

Durante l'esame in sede referente presso la Camera dei deputati, la procedura per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è stata integrata richiedendosi un previo confronto con regioni ed enti locali interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi (degli enti oggetto di riordino) già presenti sul territorio per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali.

La procedura dettata dall'art. 11, comma 2, prevede che i decreti siano emanati previa acquisizione del parere della Commissione parlamentare consultiva sull'attuazione della riforma amministrativa²⁵ e che debbano essere resi entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione dei relativi schemi.

²³ I commi 580-586 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) istituivano e disciplinavano l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione, che avrebbe dovuto sostituire la SSPA a partire dall'adozione dei regolamenti di delegificazione previsti dal comma 585. Il D.L. 112/2008, art. 26, co. 3, ha abrogato i commi da 580 a 585 dell'art. 1 della L. 296/2006.

²⁴ L. 15 marzo 1997 n. 59, *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*.

²⁵ Istituita dall'art. 5 della L. 59/1997 con il compito di esprimere i pareri sugli schemi di decreto legislativo previsti dalla stessa legge. I compiti già attribuiti (nelle legislature XIII e XIV) alla Commissione sono stati demandati dall'art. 14, comma 19, della L. 246/2005 (legge di semplificazione per il 2005) alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione, istituita da quest'ultima disposizione.

Quanto alla determinazione dei principi e criteri direttivi, si fa innanzitutto rinvio, come per le procedure di adozione di cui sopra, ai principi e criteri generali contenuti nel citato art. 11 della L. 59/1997.

L'art. 11 della legge 59/1997 ha conferito una delega al Governo per riordinare:

- la Presidenza del Consiglio e i Ministeri (comma 1, lettera *a*));
- gli enti pubblici non operanti nei settori della previdenza (comma 1, lettera *b*));
- gli strumenti di valutazione dell'attività amministrativa (comma 1, lettera *c*));
- gli interventi di promozione e sostegno della ricerca scientifica e gli organismi che operano nel settore (comma 1, lettera *d*));
- la dirigenza pubblica, le procedure di contrattazione collettiva e la giurisdizione sulle controversie di lavoro dei pubblici dipendenti (comma 4).

I successivi articoli 12, 14, 17 e 18 recano i principi direttivi cui il Governo era tenuto ad attenersi per l'esercizio delle deleghe previste rispettivamente dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

In attuazione della delega conferita dalla L. 59/1997 (in particolare, degli artt. 11, comma 1, lettera *a*), e 12, comma 1, lettere *s*) e *t*)²⁶), si è proceduto alla riorganizzazione della SSPA (con il D.Lgs. 287/1999²⁷) e del Formez (D.Lgs. 285/1999²⁸).

In secondo luogo, l'articolo in esame individua specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio delle delega (lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma 1), quali:

- la ridefinizione delle missioni e delle competenze delle tre strutture e il riordino dei loro organi, secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche con l'intento di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;
- la trasformazione, fusione o soppressione dei medesimi organismi in coerenza con la ridefinizione delle loro competenze (questo principio direttivo è stato aggiunto nel corso dell'esame al Senato in connessione con la modifica dell'oggetto della delega, vedi *supra*);
- il raccordo con le altre strutture, pubbliche e private, che operano nei medesimi settori della formazione e dell'innovazione tecnologica;

²⁶ L'art. 12, comma 1, lettera *s*), della legge 59/1997, dispone che vengano predisposte procedure di riqualificazione professionale per il personale interessato dai processi di mobilità a seguito dei trasferimenti di funzioni previsti dall'art. 1 e delle procedure di razionalizzazione e riordino di cui all'art. 11 della stessa legge n. 59.

L'art. 12, comma 1, lettera *t*) stabilisce che i processi di riordinamento dell'amministrazione siano accompagnati da adeguati processi formativi, anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, e delle altre scuole delle amministrazioni centrali.

²⁷ D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, *Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

²⁸ D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 285, *Riordino del Centro di formazione studi (Formez), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

- la riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

Il **comma 2** dell'articolo in esame dispone che dall'attuazione della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere alle attività previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Articolo 25

(Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee)

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

1. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n.237, è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di «Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo» svolgendo i compiti già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei «MAXXI Arte» e «MAXXI Architettura». Con il medesimo decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via Guido Reni - via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali

1.Identico.

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dalla data di adozione dello statuto della Fondazione, è abrogata la lettera z) del comma 2 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.233, e, al comma 4 dello stesso articolo 7, sono soppresse le parole: «, compreso il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee», intendendosi soppresso anche il corrispondente ufficio di cui al medesimo comma 4.

2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.637.544 per l'anno 2009, di euro 1.833.125 per l'anno 2010 e di euro 1.406.533 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n.237, e successive modificazioni.

2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro **1.637.144** per l'anno 2009, di euro 1.833.125 per l'anno 2010 e di euro 1.406.533 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n.237, e successive modificazioni.

L'articolo 25 - **cui la Camera ha apportato, in sede di terza lettura, una modifica minima** - prevede, al **comma 1**, che il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di cui all'art. 1 della L. 237/1999²⁹, sia trasformato in fondazione di diritto privato e assuma la denominazione di Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo (di seguito indicata come Fondazione MAXXI). Alla Fondazione sono assegnati i compiti

²⁹ L. 12 luglio 1999, n. 237, *Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali.*

precedentemente svolti dal Centro per la documentazione, anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei “MAXXI Arte” e “MAXXI Architettura”.

L’art. 1 della L. 237/1999 ha istituito il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee in Roma, con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale, favorire la ricerca, nonché svolgere manifestazioni e attività connesse. La legge ha, inoltre, stabilito che il Centro sia sede del Museo delle Arti contemporanee e ha istituito, presso il medesimo, il Museo dell’architettura, prevedendo risorse finanziarie per la progettazione e la realizzazione della sede, nonché per il funzionamento e per l’acquisizione delle opere³⁰.

Il Centro ha autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Attualmente, è uno dei cinque uffici dirigenziali non generali della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l’architettura e l’arte contemporanee (PARC) del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC).

L’istituzione della Fondazione avviene con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, con il quale viene anche approvato lo statuto. Quest’ultimo prevede che il MIBAC eserciti la vigilanza sul conseguimento di adeguati livelli di fruizione, da parte dell’utenza pubblica, delle opere d’arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della stessa Fondazione. Inoltre, il decreto conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via Guido Reni – Via Masaccio³¹ e le raccolte, compendio e raccolte da individuare con decreto ministeriale.

Con riferimento a quest’ultimo passaggio, sembrerebbe opportuno chiarire il riferimento all’individuazione “con decreto ministeriale”, in considerazione del fatto che già la concessione in uso è disposta con decreto.

Oltre al MIBAC, possano essere soci fondatori promotori, partecipando alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, anche gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede.

Possono, inoltre, diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, ulteriori soggetti, pubblici o privati, purché contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione ed il fondo di gestione della Fondazione.

³⁰ In particolare, il comma 10 dell’art. 1 ha autorizzato, per la ristrutturazione edilizia del complesso sede del Centro, la spesa di lire 40 miliardi nel 1998, lire 25 miliardi nel 1999 e lire 45 miliardi nel 2000 da parte del Ministero dei lavori pubblici.

³¹ Nel 1998, il complesso delle ex caserme Montello è stato ceduto al MIBAC. Nello stesso anno la Soprintendenza Speciale Arte Contemporanea, su incarico del Ministro per i Beni Culturali, ha bandito il concorso internazionale per la realizzazione, a Roma, del nuovo polo nazionale espositivo dedicato all’arte e all’architettura contemporanee. Nel 2000 lo studio di architettura di Zaha Hadid si è aggiudicato il concorso per il progetto e nel 2003 sono iniziate le demolizioni e la costruzione dell’opera ad opera dell’Ati Maxxi 2006. Lo spazio destinato alla costruzione dell’opera è un lotto di 29.000 metri, con spazi esterni di 19.640 metri e una superficie espositiva di 10.000 metri.

Nell'ordinamento giuridico italiano, la disciplina normativa delle fondazioni è recata dal codice civile (artt. 14-35). L'istituto viene classicamente definito come “stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio ad un determinato scopo di pubblica utilità³²”.

Al pari delle associazioni, la fondazione rientra, dunque, nel novero delle organizzazioni collettive mediante le quali i privati perseguono scopi che superano la sfera individuale. Secondo la tradizionale ricostruzione della dottrina, a differenza delle società, fondazioni e associazioni si caratterizzano per l'assenza di uno scopo di lucro (distribuzione di utili). Tuttavia, per quanto concerne la fondazione, l'opinione dominante nella dottrina ne individua la peculiarità non tanto in questo criterio negativo, quanto, piuttosto, nel perseguimento di fini di rilevante interesse collettivo.

Il codice civile stabilisce, innanzitutto, i requisiti dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, con i quali il fondatore enuncia un determinato scopo, predispone la struttura organizzativa che dovrà provvedere alla sua realizzazione e la fornisce dei mezzi patrimoniali necessari, nonché regola i profili relativi alle responsabilità degli amministratori, all'estinzione e alla trasformazione della fondazione. La disciplina recata dal codice è completata dalle norme del DPR 10 febbraio 2000, n. 361, con il quale è stato riformato il procedimento per l'acquisto della personalità giuridica ed il sistema dei controlli sulle persone giuridiche private³³.

Accanto al modello codicistico, occorre, peraltro, sottolineare che, negli ultimi anni, il legislatore ha fatto più volte ricorso alla forma organizzativa della fondazione, dettando singole discipline settoriali per specifiche categorie di enti. Si ricordano, ad esempio, la normativa relativa alle fondazioni bancarie³⁴, quella relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche³⁵, quella relativa alle fondazioni universitarie³⁶. Da ultimo, si ricorda l'art. 16 del d.l. n. 112/2008³⁷ che ha introdotto la facoltà per le università di trasformarsi in fondazioni di diritto privato mediante delibera del Senato accademico, soggetta ad approvazione ministeriale³⁸.

Al riguardo, si evidenzia che in dottrina è stato rilevato che, in relazione alla presenza, nelle discipline speciali previste per ciascun tipo di fondazione, di uno o più degli indici rivelatori di pubblicità, “spesso [...] la conclusione è che il singolo soggetto

³² F. Galgano, *Fondazione I) Diritto civile*, voce *Enciclopedia giuridica*, 1989.

³³ L'acquisto della personalità giuridica consegue all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture e tenuto sotto la diretta sorveglianza del prefetto.

³⁴ D.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, e d.m. 18 maggio 2004, n. 150.

³⁵ D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367.

³⁶ L'art. 59, c. 3, della l. finanziaria per il 2001 (l. n. 388/2000) prevede la possibilità per una o più università di costituire fondazioni di diritto privato, con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati, per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca. Il regolamento attuativo è stato adottato con DPR 24 maggio 2001, n. 254.

³⁷ Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

³⁸ Lo statuto – che può prevedere l'ingresso nella fondazione di nuovi soggetti – e i regolamenti di amministrazione e di contabilità devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai medesimi Ministri fa capo la vigilanza sulle fondazioni universitarie, mentre alla Corte dei conti è attribuito il controllo sulla gestione finanziaria.

volta per volta analizzato non è una fondazione di diritto privato, bensì un ente pubblico, qualunque sia il *nomen* utilizzato dal legislatore”³⁹.

Quanto agli indici rivelatori della pubblicità, così come ricavati dalla nozione comunitaria di organismo di diritto pubblico⁴⁰ essi attengono, oltre che al possesso della personalità giuridica, al finanziamento dell’attività in modo maggioritario da parte dello Stato o di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico; alla gestione soggetta a controllo da parte dei pubblici poteri; al fatto che gli organi di amministrazione, direzione o vigilanza sono costituiti a maggioranza da membri designati dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; al fatto, infine, che l’istituzione dell’ente sia volta a soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale.

Con riferimento specifico all’ambito dei servizi museali e culturali, si ricorda che la forma gestionale della fondazione, per la sua caratteristica non lucrativa, è stata ritenuta particolarmente idonea, portando, in particolare, nel tempo, a far emergere lo schema della c.d. fondazione di partecipazione. Questa è divenuta strumento tipico di gestione dei beni culturali statali a far data dal D.lgs. n. 368 del 1998⁴¹, che ha previsto la possibilità per il Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini della gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale, di costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società (articolo 10, comma 1, lett. b).

In attuazione di quanto disposto dalla norma richiamata, è stato adottato il D.M. n. 491 del 2001⁴², ai sensi del quale il Ministero può costituire fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato, ovvero parteciparvi allo scopo di perseguire il più efficace esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, della gestione e valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attività culturali.

La materia è stata, da ultimo, modificata dal D.lgs. n. 156 del 2006⁴³, che ha disposto l’abrogazione esplicita dell’articolo 10 del D.lgs. n. 368 del 1998, parallelamente alla ‘riscrittura’ degli artt. 112 e 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, concernenti la valorizzazione e la gestione dei beni culturali di appartenenza pubblica interni agli istituti e luoghi della cultura.

In particolare, l’art. 112 (commi 4, 5, 8) prevede che Stato, regioni ed altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale. Per l’elaborazione e lo sviluppo di tali piani, possono essere costituiti appositi soggetti giuridici, ai quali possono partecipare privati proprietari di beni culturali, nonché persone giuridiche private senza scopo di lucro, anche quando non dispongano di beni

³⁹ G. Napolitano, *Le fondazioni di origine pubblica: tipi e regole*, Diritto amministrativo, 2006.

⁴⁰ Cfr. sentenza Corte di giustizia CE C-214/00, 15 maggio 2003.

⁴¹ Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, *Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*.

⁴² D.M. 27 novembre 2001, n. 491, *Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 10 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni*. Tale decreto precisa l’ambito di attività delle fondazioni, stabilendo che esse si occupano, in particolare, della gestione e della valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attività culturali. Il D.M. definisce, inoltre, i criteri relativi agli organi, all’organizzazione ed al funzionamento delle fondazioni.

⁴³ D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, *Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali*.

culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.

Conseguentemente, si prevede che, a decorrere dalla data di adozione dello statuto della fondazione, sia abrogata la disposizione del Regolamento di organizzazione del MIBAC che prevede che il Direttore generale della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea (PARC) coordina ed indirizza le attività del Centro per la documentazione (art. 7, c. 2, lett. z), del D.P.R. 233/2007⁴⁴). Si dispone, inoltre, indirettamente, la soppressione del relativo ufficio dirigenziale non generale, di cui al c. 4 del medesimo art. 7.

Potrebbe essere opportuno chiarire se l'abrogazione dell'art. 7, c. 2, lett. z), del DPR 233/2007 interverrà a decorrere dalla data di adozione dello statuto della Fondazione – presumibilmente da parte degli organi competenti – ovvero a decorrere dalla data di approvazione dello stesso con decreto ministeriale.

Il comma 2, modificato dalla Camera, reca l'autorizzazione di spesa per la partecipazione del MIBAC, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, al fondo di gestione della Fondazione MAXXI. In particolare, è autorizzata la spesa di **1.637.144** (erano 1.637.544) euro per l'anno 2009, di 1.833.125 euro per l'anno 2010 e di 1.406.533 euro a decorrere dall'anno 2011, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 11, della L. 237/1999.

L'articolo 1, comma 11, della L. 237/1999 ha autorizzato la spesa di lire 6.200 milioni (circa 3,2 milioni di euro) a decorrere dall'anno 2000 per l'organizzazione, nonché per la nomina di un curatore e per il funzionamento del Centro e dei due nuovi musei istituiti con il medesimo art. 11⁴⁵. Tali risorse sono iscritte nel capitolo 5605 del Ministero per i beni e le attività culturali.

⁴⁴ D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, *Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.*

⁴⁵ Museo dell'audiovisivo, nell'ambito della Discoteca di Stato, e museo della fotografia.

Articolo 27

(Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 settembre 2007, n.165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:

1.Identico:

a) nell'alinea, le parole: «il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;

a)identica;

b) nella lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «degli statuti» sono inserite le seguenti: «e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;

b)identica;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o

c)identica;

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici».

d) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), prevedendo che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano nominati il presidente e gli altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, non si applicano agli enti di ricerca, di cui alla legge 27 settembre 2007, n.165, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla stessa legge n.165 del 2007.

2.Identico.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, non si applicano altresì all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286,

3.Identico.

Testo approvato dal Senato
_____Testo approvato dalla Camera dei
deputati

all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n.296, all'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n.1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n.190, e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286, e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615, della legge 27 dicembre 2006, n.296, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati regolamenti di riordino degli stessi enti, tenendo conto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

L'articolo 27, modificato dalla Camera, al comma 1 modifica alcune disposizioni dell'art. 1, comma 1, della legge 27 settembre 2007, n. 165, con la quale è stata conferita una delega al Governo per il riordino degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (ora, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

Si ricorda, al riguardo, che la delega è stata conferita allo scopo di promuovere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca. La delega deve essere esercitata nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'art. 18 della legge n. 59 del 1997⁴⁶, nonché dei principi e criteri direttivi specificamente

⁴⁶ L. 15 marzo 1997, n. 59, *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*. I principi e criteri direttivi indicati dall'art. 18 sono i seguenti:

- individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca anche con riferimento alla dimensione europea ed internazionale (lett. a));
- riordino degli enti operanti nel settore relativamente alla struttura, al funzionamento ed al personale, al fine di assicurare flessibilità, autonomia ed efficienza (lett. b));

indicati (sui quali, si veda *infra*), e riguarda - in ragione del Ministero vigilante -: l'Agenzia spaziale italiana (ASI)⁴⁷; il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)⁴⁸; il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste⁴⁹; l'Istituto italiano di studi germanici⁵⁰; l'Istituto nazionale di alta matematica (INDAM)⁵¹; l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF)⁵²; l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)⁵³; l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)⁵⁴; l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS)⁵⁵; l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)⁵⁶; il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi"⁵⁷; la Stazione zoologica "Anton Dohrn"⁵⁸.

La prima modifica recata dalla norma in esame attiene al termine per l'esercizio della delega, fissato dalla norma originaria in 18 mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore⁵⁹, e ora fissato al 31 dicembre 2009 (**comma 1, lett. a**)).

La seconda e la terza modifica attengono ad alcuni dei principi e criteri direttivi specificamente previsti dall'art. 1, c. 1, della legge n. 165 del 2007.

-
- snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nella piccola e media industria, individuando un momento decisionale unitario ed evitando sovrapposizioni di interventi da parte delle p.a. (lett. c));
 - previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati (lett. d));
 - riordino degli organi consultivi, garantendo una rappresentanza, oltre che ad università ed enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi (lett. e));
 - programmazione e coordinamento dei flussi finanziari (lett. f));
 - valorizzazione di professionalità, autonomia e mobilità dei ricercatori (lett. g)).

⁴⁷ Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, *Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)*.

⁴⁸ Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, *Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)*.

⁴⁹ D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, *Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste* e decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, *Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59* (art. 9, comma 1).

⁵⁰ Art. 1-*quinquies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, *Misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27*.

⁵¹ Legge 11 febbraio 1992, n.153, *Riordino dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi*.

⁵² Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138, *Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.)*.

⁵³ Decreto ministeriale 26 luglio 1967, *Riordinamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.)*.

⁵⁴ Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, *Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

⁵⁵ Legge 30 novembre 1989, n. 399, *Norme per il riordinamento dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste* e D.lgs. 29 settembre 1999, n. 381 (art 7, comma 1).

⁵⁶ Decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, *Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.R.I.M.), a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137*.

⁵⁷ Legge 15 marzo 1999, n. 62, *Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche*.

⁵⁸ Legge 20 gennaio 1982, n. 886, *Riordinamento della stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli*.

⁵⁹ La legge è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 10 ottobre 2007 e, non recando un termine di entrata in vigore diverso da quello fissato, in via generale, dall'art. 73 della Costituzione – ossia il 15° giorno successivo alla pubblicazione – è entrata in vigore il 25 ottobre 2007. Pertanto, il termine per l'esercizio della delega, secondo la disposizione originaria, è scaduto al termine di aprile 2009.

In particolare, con il **comma 1, lett. b)**, si prevede che anche i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, nonché del personale, debbano essere formulati, deliberati ed emanati – come già gli statuti – da parte degli organi statutari competenti dei singoli enti, previo controllo di legittimità e di merito del Ministro dell'università e della ricerca, nelle forme previste dall'art. 6, c. 9 e 10, della legge n. 168 del 1989⁶⁰.

Inoltre, si prevede che il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità sia esercitato sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre il controllo sui regolamenti del personale sia esercitato sentito, oltre che il Ministro dell'economia e delle finanze, anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Si modifica, in tal modo, la precedente previsione, in base alla quale il controllo del Ministro competente doveva essere esercitato sentite le competenti Commissioni parlamentari, chiamate ad esprimersi entro 30 giorni dalla data della richiesta del parere.

Con il **comma 1, lett. c)**, si modifica la procedura di formulazione e deliberazione degli statuti in sede di prima attuazione, prevedendo che alle stesse procedano i consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere dei consigli scientifici. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità.

Nella formulazione originaria, queste attività erano affidate ai consigli scientifici, integrati dai 5 esperti.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stata aggiunta al comma 1 la lettera d), recante un ulteriore principio concernente la composizione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI). La modifica apportata prevede che il consiglio di amministrazione dell'ASI sia composto non più da sette membri, come è attualmente (art. 7, co. 2, d.lgs. 128/2003), bensì da quattro (oltre il Presidente), affidando le designazioni di un componente al Ministro degli affari esteri, di un altro al Ministro della difesa e di un terzo al Ministro dell'economia e delle finanze.

⁶⁰ Legge 9 maggio 1989, n. 168, *Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il comma 9 dell'art. 6 prevede che il controllo di legittimità e di merito del Ministro sugli statuti e sui regolamenti universitari si esercita nel termine perentorio di sessanta giorni, nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi, essi sono emanati dal rettore. Il comma 10 prevede che il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

Si valuti l'opportunità di chiarire se il quarto componente debba essere designato direttamente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Per completezza, si ricorda che gli altri principi e criteri direttivi specificamente previsti dall'art. 1 della legge n. 165 del 2007 attengono a:

- riconoscimento agli enti dell'autonomia statutaria⁶¹, nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori⁶², al fine di salvaguardarne l'indipendenza e la libera attività di ricerca, volta all'avanzamento della conoscenza, ferma restando la responsabilità del Governo nell'indicazione della missione e di specifici obiettivi di ricerca per ciascun ente, nell'ambito del Programma nazionale della ricerca⁶³ e degli obiettivi strategici fissati dall'Unione europea⁶⁴;
- verifica da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) dei risultati ottenuti dagli enti, con periodica relazione al Governo⁶⁵;
- assegnazione delle risorse finanziarie sulla base di criteri che tengano conto della valutazione espressa dall'Agenzia;
- riordino degli organi statuari;
- composizione del consiglio di amministrazione del CNR in modo che la metà dei componenti sia di nomina governativa;
- adozione di procedure di valutazione comparativa per la nomina dei direttori degli organi di ricerca;
- previsione di misure volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori;

⁶¹ Con riguardo all'autonomia statutaria conferita agli enti di ricerca, si ricorda che l'art. 8 della legge 168/1989 aveva già attribuito agli enti di ricerca a carattere non strumentale autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile - ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione - unitamente alla facoltà di darsi ordinamenti autonomi, con propri regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali.

⁶² Per tale principio si fa riferimento all'art. 33, sesto comma, della Costituzione che autorizza istituzioni di alta cultura, università ed accademie a darsi ordinamenti autonomi nel rispetto di limiti fissati per legge, nonché alle indicazioni contenute nella Carta europea dei ricercatori. La Carta, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, reca una serie di principi generali e di requisiti che specificano i ruoli, le responsabilità ed i diritti dei ricercatori, nonché dei loro datori di lavoro e/o finanziatori.

⁶³ Si ricorda che il D.Lgs. 204/1998 ha indicato come principale strumento di programmazione e coordinamento della ricerca il Programma nazionale della ricerca (PNR), di durata triennale ma aggiornato annualmente, elaborato sulla base del Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che si avvale di una Commissione permanente per la ricerca, costituita al suo interno e coordinata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora MUR).

⁶⁴ Questi ultimi sono definiti periodicamente dal Programma quadro pluriennale di ricerca e sviluppo tecnologico (strumento adottato a partire dal 1984) che indica le linee generali delle azioni da realizzare e stabilisce l'importo della partecipazione finanziaria comunitaria. Con decisione n. 1982/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, è stato approvato il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

⁶⁵ Si ricorda, peraltro, che tale previsione era già contenuta nell'art. 2, c. 138-142, del d.l. n. 262 del 2006, istitutivo dell'Agenzia.

- incentivazione della cooperazione scientifica e tecnica con enti ed istituzioni di altri Paesi;
- raccordo con l'attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- adozione di misure antidiscriminatorie fra donne e uomini nella composizione degli organi statutari;
- ridefinizione, attraverso accorpamenti o scorpori, di enti attivi nei settori della fisica della materia, dell'ottica e dell'ingegneria navale, nonché dell'Istituto italiano di tecnologia.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 165 del 2007, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti correttivi o modificativi.

Tutti gli schemi di decreto devono essere trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di ordine finanziario entro 45 giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

I **commi 2 e 3** concernono esoneri alla disciplina del "taglia-enti" di cui all'art. 26, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 112 del 2008⁶⁶ che, con decorrenza 31 marzo 2009, dispone la soppressione degli enti pubblici non economici per i quali, alla medesima data, non siano stati emanati i regolamenti di riordino previsti dall'art. 2, c. 634, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007).

Al riguardo, si evidenzia che l'art. 2, comma 634, della legge finanziaria 2008, come da ultimo modificato dall'art. 4 del dl n. 207 del 2008⁶⁷, prevede che i regolamenti di riordino siano adottati entro il 30 giugno 2009.

In particolare, il **comma 2** esclude dalla soppressione in questione gli enti di ricerca di cui alla già citata legge n. 165 del 2007 - ossia, si intende, gli enti vigilati dal MIUR - a condizione che entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla medesima legge. Delega sulla quale, come si è visto, interviene il comma 1 dell'art. 27.

Al riguardo si ricorda che il primo periodo dell'art. 26, c. 1, del d.l. n. 112 del 2008 - che prevede, salvo che non siano esplicitamente confermati alla data del 20 novembre 2008, la soppressione degli enti pubblici non economici aventi una dotazione organica inferiore alle 50 unità - esclude da tale soppressione gli enti di ricerca.

Il **comma 3** esclude dalla medesima soppressione l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)⁶⁸, l'Agenzia per lo

⁶⁶ Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 6 agosto 2008, n. 133.

⁶⁷ Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.

sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS)⁶⁹, l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM)⁷⁰, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)⁷¹, a condizione che entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i regolamenti di riordino dei medesimi enti.

Si osserva che, alla luce del contenuto dei commi 2 e 3, sembrerebbe opportuno integrare la rubrica dell'articolo con un riferimento al "taglia-enti" di cui all'art. 26 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Sembrerebbe, altresì, opportuno riformulare i commi 2 e 3 apportando modifiche testuali espresse all'art. 26, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008.

⁶⁸ L'ANVUR è stata istituita ai sensi dell'art. 2, c. 138-142, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, *Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2006, n. 286. Il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia è stato adottato con DPR 21 febbraio 2008, n. 64. Esso affida ad un successivo regolamento la definizione della dotazione organica dei dirigenti e del personale e stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale secondo regolamento, sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

⁶⁹ L'ANSAS è stata istituita ai sensi dell'art. 1, c. 610-611, della l. n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). L'Agenzia subentra nelle funzioni svolte dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l'avvio dell'attività dell'Agenzia, in attesa della costituzione degli organi, è stata prevista la nomina di commissari straordinari. Con DPCM 4 febbraio 2009 sono stati prorogati fino al 30 giugno 2009 e, comunque, fino alla costituzione degli organi, i mandati dei tre commissari straordinari in carica dal 10 gennaio 2007.

⁷⁰ L'ENAM è stato istituito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, *Fusione dell'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari e dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale in unico Ente nazionale di assistenza magistrale, con sede in Roma*, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190.

⁷¹ L'INVALSI è stato istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, *Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della L. 28 marzo 2003, n. 53*, e riordinato ai sensi dell'art. 1, c. 612-615, della l. n. 296 del 2006. Il Presidente dell'istituto è stato nominato con DPR 4 agosto 2008. Con direttiva n. 74 del 15 settembre 2008 sono state emanate le linee per consentire all'INVALSI di programmare la propria attività per il triennio scolastico 2008-2010. Specifiche direttive per l'a.s. 2008-2009 sono state, inoltre, emanate, in pari data, con direttiva n. 75.

Articolo 31*(Modifiche all'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)*

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n.3, sono sostituiti dai seguenti: «La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo

1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n.3, sono sostituiti dai seguenti: «La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, **nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni**, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati».

anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati».

2. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n.3, è sostituito dal seguente: «Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti».

2.*Identico.*

3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3.*Identico.*

L'articolo 31 - introdotto nel corso dell'esame presso il Senato in seconda lettura e poi modificato dalla Camera in terza lettura - amplia le funzioni della Fondazione Ugo Bordoni, novellando i commi 5 e 6 dell'articolo 41 della legge n. 3/2003⁷².

La "Fondazione Ugo Bordoni", fu istituita nel 1952 e dichiarata estinta e messa in liquidazione nel 2000. Nel 2001 venne costituita una nuova Fondazione che, con la citata legge n. 3/2003, è stata riconosciuta come istituto privato di alta cultura e posta sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione effettua e promuove ricerche e studi scientifici ed applicativi nel campo delle telecomunicazioni, dell'informatica e dell'elettronica. La Fondazione svolge inoltre attività di rappresentanza dell'Italia in diversi organismi internazionali scientifici e di normativa e ha il compito di realizzare la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.L. 35/2005⁷³, la Fondazione

⁷² Legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione".

⁷³ D.L. 14 marzo 2005 n. 35, recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" e convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

presenta annualmente, al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sulla propria attività.

Il **comma 1** dell'articolo 31 sostituisce i primi due periodi dell'articolo 41, comma 5, della legge 3/2003. Il nuovo testo, più ampio di quello vigente, si differenzia da quest'ultimo nei seguenti punti:

- la Fondazione è riconosciuta come istituzione di alta cultura e ricerca, anziché come istituzione privata di alta cultura;
- in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 85/2008⁷⁴, la Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, anziché del Ministero delle comunicazioni;
- è espressamente riconosciuta la piena autonomia scientifica della Fondazione nell'elaborare e proporre strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni;
- la Fondazione coadiuva operativamente non il solo Ministero dello sviluppo economico, ma anche altre amministrazioni pubbliche;
- la Fondazione svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o di altre Autorità amministrative indipendenti (attività attualmente non prevista);
- è prevista la conclusione di apposite convenzioni con le quali sono stabilite le modalità di collaborazione della Fondazione con il Ministero dello sviluppo economico, le altre amministrazioni pubbliche, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre Autorità amministrative indipendenti. Tali convenzioni saranno predisposte sulla base di atti, che stabiliscono le condizioni, anche economiche, cui la Fondazione dovrà attenersi nell'assolvere agli incarichi affidatigli. **La Camera ha modificato l'ultimo periodo del comma 1, specificando che la collaborazione avvenga nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni.**

Il **comma 2** dell'articolo 31 novella il comma 6 del citato articolo 41 precisando che lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione dovranno essere ridefiniti in coerenza, non solo con lo svolgimento delle attività indicate al comma 5 dello stesso articolo 41 - come già attualmente previsto -, ma anche con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, delle altre amministrazioni pubbliche e delle Autorità amministrative indipendenti.

Il **comma 3** prevede infine che l'applicazione del presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

⁷⁴ D.L. 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Il citato articolo 1, comma 7 ha disposto la soppressione del Ministero delle comunicazioni e l'attribuzione delle funzioni ad esso spettanti al Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 32

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre

1.*Identico.*

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del **Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.**

3.*Identico.*

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

4. Identico.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

5. Identico.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n.3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Identico.

7. È fatta salva la pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.100 del 2 maggio 2001, e nel sito

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

L'**articolo 32** reca disposizioni finalizzate all'“eliminazione degli sprechi” collegati al mantenimento delle pubblicazioni legali in forma cartacea.

Il **comma 1** riconosce effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici obbligati sui propri siti informatici. Un emendamento approvato dal Senato durante la seconda lettura attribuisce efficacia alla disposizione a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Con “siti informatici” delle pubbliche amministrazioni, l'espressione intende probabilmente riferirsi ai “siti istituzionali” su reti telematiche di cui agli artt. 53 e 54 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005). Per tale profilo potrebbe risultare utile un esplicito coordinamento normativo.

In particolare, la circolare Funzione pubblica 13 marzo 2001, n. 3, detta le linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità dei siti *web* delle pubbliche amministrazioni; successivamente, con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2002, viene riconosciuta prioritaria la necessità di impartire direttive alle pubbliche amministrazioni per lo sviluppo dello strumento dei servizi in linea ai cittadini e alle imprese con l'attivazione e la registrazione del dominio di secondo livello gov.it.; contemporaneamente viene realizzato il portale nazionale per il cittadino al quale seguirà quello per le imprese.

Il **comma 2**, introdotto dalla Camera e sostanzialmente modificato dal Senato, dispone, con la medesima decorrenza, che la pubblicazione sulla stampa quotidiana di bilanci, ovvero di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica, che la normativa vigente impone ad amministrazioni od enti pubblici, sia (non sostituita ma) accompagnata dalla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità da fissare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e, come prevede una modifica introdotta in terza lettura dalla Camera dei deputati, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nelle materie di propria competenza. La finalità dichiarata è quella di “promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea”.

Il **comma 3**, anch'esso modificato dal Senato, consente che la pubblicazione imposta ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 possa aver luogo utilizzando,

anziché il sito informatico dell'amministrazione tenuta all'adempimento, siti di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati (il testo approvato dalla Camera si riferiva più genericamente a siti "di altri soggetti obbligati o di loro associazioni").

Il **comma 4** prevede altresì la realizzazione e gestione da parte del CNIPA di un portale di accesso ai suddetti siti.

Il **comma 5**, nel testo approvato dalla Camera, disponeva che a decorrere dal 1° gennaio 2011, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avessero effetto di pubblicità legale.

Il Senato ha modificato la decorrenza di tale disposizione, anticipandola al 1° gennaio 2010 con riguardo alla generalità delle pubblicazioni legali (di cui al precedente comma 1) e differendola al 1° gennaio 2013 con riguardo alle pubblicazioni sulla stampa quotidiana di cui al comma 2. Al contempo, la disposizione è stata integrata consentendo esplicitamente alle amministrazioni ed enti pubblici di continuare a far ricorso anche alla pubblicità sui quotidiani, qualora lo ritengano utile a fini di maggior diffusione, purché nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Sembra opportuno un più esplicito coordinamento – valutando anche l'opportunità di una riformulazione della norma in forma di novella – sia con le disposizioni generali che disciplinano la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi (ci si riferisce principalmente al testo unico approvato con D.P.R. 1092/1985 ed agli artt. 3-bis e 26 della L. 241/1990), sia con le disposizioni che disciplinano l'accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alle caratteristiche e ai requisiti di affidabilità dei siti istituzionali su reti telematiche (cfr. artt. 52-54 del Codice dell'amministrazione digitale).

Si ricordano, tra gli altri, i commi 4 e 4-bis del citato art. 54: ai sensi del primo, le pubbliche amministrazioni "garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali"; il secondo dispone che la pubblicazione telematica "produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento".

Il **comma 6** dispone infine che agli oneri derivanti dalle attività relative alla pubblicazione degli atti o provvedimenti amministrativi sui siti informatici delle amministrazioni pubbliche, dei soggetti obbligati, o di loro associazioni, si provveda a valere sulle risorse finanziarie disponibili, e non ancora impegnate a legislazione vigente, del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'art. 27 della L. 3/2003, successivamente assegnate con decreto del ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 alla realizzazione del progetto "PC alle famiglie".

Nel testo licenziato dalla Camera dei deputati in terza lettura è stato altresì introdotto un **comma 7** che fa salva la pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Profili finanziari

La relazione tecnica, riferita al testo originario, non ha quantificato gli oneri connessi all'attuazione dell'articolo, limitandosi ad affermare che l'utilizzo di fondi non ancora impegnati (risorse finanziarie destinate al progetto "PC alle famiglie", a valere sul Fondo per i progetti strategici nel settore informatico) costituisce "una riprogrammazione di risorse finanziarie destinate alla realizzazione di interventi della medesima tipologia di competenza dello stesso Dipartimento, senza effetti sui saldi".

Articolo 33

(Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;

b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;

c) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall'inottemperanza alle disposizioni del

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a)*identica*;

b)*identica*;

c)*identica*;

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;

d) prevedere l'affidamento temporaneo delle funzioni di cui all'articolo 17 del codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza;

e) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;

f) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

g) individuare modalità di verifica dell'attuazione dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all'articolo 16 del codice con l'introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull'impatto tecnologico, nonché sulla congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate, prevedendo l'affidamento al CNIPA delle relative attività istruttorie;

h) disporre l'implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all'articolo 69 del codice, prevedendo a

d)identica;

e)identica;

f)identica;

g)identica;

h)identica;

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed intersettorialità;

i) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;

i)identica;

l) indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;

l)identica;

m) prevedere l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;

m)identica;

n) prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

n)identica;

o) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;

o)identica;

p) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,

p) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

comma 2, del citato decreto legislativo n.165 del 2001 erogano i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche;

comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 erogano i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche, **consolidando inoltre i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati;**

q) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema pubblico di connettività.

q) *identica.*

2. All'attuazione della delega di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 33**, composto di un unico comma, delega il Governo ad adottare entro diciotto mesi, secondo le modalità, i principi e i criteri direttivi contenuti nell'art. 20 della legge 59/1997⁷⁵ (vedi *infra*), e sulla base di criteri direttivi specificamente indicati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005⁷⁶). Titolare del potere di iniziativa è il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri interessati.

L'art. 20 della legge 59/1997, riscritto integralmente dall'art. 1 della legge 229/2003 e integrato dalla legge 246/2005, disciplina in via generale la politica di semplificazione e di riassetto normativo del Governo.

Ogni anno il Governo, dopo aver acquisito le proposte dei ministri competenti, mette a punto un programma di priorità di interventi, sulla cui base predispone un disegno di

⁷⁵ L. 15 marzo 1997 n. 59, *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.*

⁷⁶ D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, *Codice dell'amministrazione digitale.*

legge per la semplificazione e il riassetto normativo, in cui sono definiti, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento (comma 1).

I principi e criteri direttivi generali ai quali dovranno attenersi tutti i decreti legislativi adottati sulla base delle leggi di semplificazione sono dettati dai commi 3 e 4 dell'art. 20.

Questi, in sintesi, i principi e criteri direttivi di cui al comma 3:

- la codificazione della normativa primaria regolante la materia (che costituisce il principio-base);
- l'acquisizione in via preventiva del parere del Consiglio di Stato;
- la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
- il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti;
- l'indicazione espressa delle norme abrogate;
- una serie di criteri finalizzati a realizzare la più ampia "liberalizzazione" delle attività economiche, tra i quali vi sono: l'eliminazione di interventi amministrativi a carattere autorizzatorio, la riduzione e, ove possibile, la "dismissione" delle funzioni amministrative, la promozione di interventi di autoregolazione delle categorie interessate, etc.

Il comma 4 individua ulteriori principi, riferiti alla disciplina delle funzioni amministrative mantenute in essere, quali:

- la semplificazione dei procedimenti amministrativi, con la riduzione del numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti;
- la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
- la regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;
- la riduzione del numero di procedimenti amministrativi e l'accorpamento di quelli che si riferiscono alla stessa attività;
- la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
- l'adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
- la possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni, strumenti di diritto privato;
- la conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali;
- la riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili ad uno o più schemi base di riferimento che stabiliscano le responsabilità e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;
- la possibilità di utilizzare uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni.

La procedura indicata dall'art. 20, comma 5, della legge 59/1997, prevede che i decreti legislativi siano emanati su proposta del ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio o con il ministro per la funzione pubblica, con i ministri interessati e con il ministro dell'economia e delle finanze. È espressamente prevista la previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che devono essere resi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. È inoltre previsto (comma 3) il parere del Consiglio di Stato.

L'articolo in esame individua inoltre i seguenti specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio delle delega, in più punti modificati e integrati nel corso dell'esame in seconda lettura al Senato⁷⁷:

- l'inserimento nel Codice della previsione di forme sanzionatorie per le pubbliche amministrazioni che non si conformino alle prescrizioni in esso contenute. Tali forme sanzionatorie sono individuate anche nell'inibizione per le amministrazioni inadempienti della possibilità di erogare i servizi disponibili in modalità digitali attraverso i canali tradizionali, ancorché in assenza di norme legislative che impongano l'erogazione in modalità esclusivamente digitale (*lett. a*);
- l'individuazione di meccanismi in grado di quantificare i risparmi effettivamente conseguiti dalle pubbliche amministrazioni. Tali risorse dovranno quindi essere utilizzate per l'incentivazione del personale e per il finanziamento di progetti di innovazione (*lett. b*);

Tale principio sembra trovare corrispondenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 15/2009⁷⁸, che reca una delega al Governo per la riforma del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, con l'obiettivo, tra gli altri, di introdurre sistemi di valutazione del personale e delle strutture pubbliche, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli *standard* internazionali di qualità e a valorizzare il merito e conseguentemente a riconoscere meccanismi premiali al personale.

- la determinazione di meccanismi atti a valutare i mancati risparmi derivati dall'inosservanza delle disposizioni del Codice, con lo scopo di prevedere riduzioni delle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti (*lett. c*);
- l'affidamento temporaneo delle funzioni previste dall'art. 17 del Codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza (*lett. d*);

Per garantire l'attuazione delle disposizioni normative e delle direttive volte alla riorganizzazione e alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, l'art. 17 del Codice stabilisce che in ciascun ministero debba essere istituito un (unico) centro di competenza con il compito di coordinare e monitorare lo sviluppo dei sistemi informativi e la sicurezza informatica, di garantire la coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi e ridurre i costi dell'azione amministrativa, di progettare iniziative per assicurare una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese e, in generale, di attuare le direttive del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.

⁷⁷ In particolare, il Senato ha aggiunto i principi e criteri direttivi contenuti nelle lettere *c*), *d*), *g*), *h*), *l*), *o*), *p*), *q*).

⁷⁸ L. 4 marzo 2009, n. 15, *Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti*.

- la modifica della normativa in materia di firma digitale con l'intento di semplificarne ed intensificarne l'uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese, assicurando comunque gli attuali livelli di sicurezza (questa ultima precisazione è stata aggiunta nel corso dell'esame al Senato) (*lett. e*);

La firma digitale è una procedura informatica di autenticazione volta a riconoscere al documento informatico gli stessi requisiti di certezza propri di un documento cartaceo autografo. Fa parte di un insieme di strumenti definiti genericamente firme elettroniche (firma elettronica, firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata, firma digitale e, nel linguaggio comune, firma elettronica "debole" e "forte"), disciplinati dal Codice (artt. 24-37).

- la previsione della mappatura e della diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle *best practices* tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti (*lett. f*);

L'art. 18 del disegno di legge in esame (alla cui scheda si rinvia) promuove, in via generale, l'individuazione e la diffusione delle buone prassi in uso presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni pubbliche statali.

- la definizione di sistemi di verifica dello stato di attuazione dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e del corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica da parte delle stesse, prevedendo, tra l'altro, valutazioni sull'impatto tecnologico, sulla congruenza e sulla compatibilità delle soluzioni adottate e demandando al CNIPA le attività istruttorie relative (*lett. g*);
- l'attivazione del riuso dei programmi informatici, prevedendo che i *softwares* e le applicazioni informatiche sviluppati per le amministrazioni pubbliche abbiano caratteri di modularità ed intersettorialità, per facilitarne l'interscambio e la fruibilità (*lett. h*);

Il Codice (art. 69) reca norme per favorire il riuso di programmi informatici realizzati per conto di altre amministrazioni e prevede l'istituzione, a cura del CNIPA, di un'apposita banca dati informativa a livello nazionale dei programmi informatici riutilizzabili. A tale scopo il CNIPA ha attivato il Portale del riuso. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquistare programmi applicativi devono valutare prima la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA, motivandone l'eventuale mancata adozione.

- l'introduzione di specifiche disposizioni per utilizzare la finanza di progetto come strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e di una loro migliore utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali (*lett. i*);

- l'indicazione di direttive per la realizzazione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa degli stessi che permettano di valutarne i costi e i risparmi conseguenti (*lett. l*);
- la previsione dell'obbligatorietà dell'utilizzo delle reti telematiche (internet e intranet) nelle comunicazioni tra le amministrazioni, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi (*lettera m*, così modificata dal Senato);

Il Codice (art. 12) stabilisce in via generale che le pubbliche amministrazioni si servono delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'organizzare la loro attività, per conseguire efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, e se ne avvalgono nei rapporti interni tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati. Inoltre, l'art. 47 dispone che le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica, precisando che esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo se ne sia verificata la provenienza specificando le modalità che consentono la verifica della provenienza delle comunicazioni allo scopo di conferire ad esse efficacia legale certa.

- la previsione della pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni⁷⁹ di indicatori di prestazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti (*lett. n*);
- l'equiparazione alle pubbliche amministrazioni delle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico ai fini della applicazione delle disposizioni del Codice (*lett. o*);
- la previsione che tutte le pubbliche amministrazioni eroghino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche, **consolidando inoltre - ha aggiunto la Camera in sede di terza lettura - i procedimenti informativi già implementati, anche in collaborazione con i soggetti privati (*lett. p*)**;

Si veda in proposito la scheda relativa al successivo art. 34, in cui sono richiamati i principi generali del Codice con riferimento al comma 1 di quella disposizione.

- l'inserimento nel Codice di ulteriori disposizioni per sviluppare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema pubblico di connettività (*lett. q*).

⁷⁹ La disposizione, unitamente a quella di cui alla lettera *p*), fa riferimento alle amministrazioni pubbliche come individuate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie previste dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (sostanzialmente le Agenzie fiscali).

Il comma 2, introdotto dalla Camera dei deputati in terza lettura, contestualmente alla soppressione della clausola di invarianza della spesa (introdotta dal Senato), all'alinea del comma 1, precisa che all'attuazione della delega le amministrazioni provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le strategie in materia di sicurezza informatica e delle telecomunicazioni per la pubblica amministrazione sono state definite dalla direttiva del 16 gennaio 2002⁸⁰. Con decreto del 24 luglio 2002⁸¹ è stato istituito uno specifico Comitato tecnico nazionale, quale organismo tecnico di coordinamento tra le amministrazioni interessate, nell'ambito della realizzazione del Piano Nazionale della sicurezza informatica e delle telecomunicazioni.

⁸⁰ Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, Direttiva 16 gennaio 2002, *Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni*, in G.U. 22 marzo 2002, n. 69.

⁸¹ Decreto interministeriale del ministro delle comunicazioni e del ministro per l'innovazione e le tecnologie, 24 luglio 2002, *Istituzione del Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni*, non pubblicato in G.U..

Articolo 34

(*Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti*)

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

1. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale»;

b) all'articolo 54, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

1. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito *internet* sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, **in adempimento alle norme del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.** Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

«2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche **che già dispongono di propri siti** sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta **ai sensi del presente** codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

2. Entro il 31 dicembre 2009 le

2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

amministrazioni pubbliche già dotate di un sito *internet* devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche.

amministrazioni pubbliche **che** già **dispongono di propri siti** devono pubblicare il registro dai processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche».

3. Le pubbliche amministrazioni locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.

Soppresso

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.

4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Dall'applicazione delle disposizioni **introdotte dal** presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 34, modificato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni per favorire le relazioni tra le pubbliche amministrazioni e gli utenti attraverso un maggiore utilizzo della posta elettronica certificata come strumento di comunicazione e per permettere al pubblico di conoscere i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili

La Camera dei deputati ha modificato l'articolo, in primo luogo riformulandone i primi tre commi (del testo approvato dal Senato) in novelle al codice dell'amministrazione digitale⁸².

Così, il **comma 1, lettera a)** ripropone la norma recata dal comma 3 del testo approvato dal Senato: con tale norma si dà facoltà alle pubbliche amministrazioni locali (province, comuni, comunità montane e loro consorzi e associazioni), **nonché - a seguito di una modifica approvata dalla Camera dei deputati -**

⁸² D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, *Codice dell'amministrazione digitale*.

alle pubbliche amministrazioni regionali, di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata da utilizzare per la trasmissione di documentazione ufficiale. **La disposizione in commento costituisce una novella al codice dell'amministrazione digitale, aggiungendo un comma 2-bis al suo articolo 6.**

La successiva **lettera b) del comma 1** - corrispondente al comma 1 del testo approvato dal Senato - stabilisce l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche **che già dispongono di propri siti**, di pubblicare nella pagina iniziale del sito un indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun cittadino possa utilizzare per inoltrare richieste all'amministrazione ai sensi del codice dell'amministrazione digitale. Tale obbligo deve essere assolto entro il 30 giugno 2009 (**capoverso 2-ter, primo periodo**).

La disposizione in esame trova riscontro in alcuni principi generali del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), in cui si sancisce preliminarmente che le pubbliche amministrazioni centrali e locali sono tenute ad organizzarsi, rideterminando le proprie strutture e procedimenti secondo le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale (art. 2).

Quanto alle modalità di comunicazione tra pubblica amministrazione e cittadini, il Codice riconosce ai cittadini e alle imprese il diritto all'uso delle tecnologie, ovvero il diritto di richiedere e di ottenere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali, entro i limiti posti dal Codice. Tale diritto è esercitabile anche nei riguardi delle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e amministrative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa (art. 3).

Il diritto di comunicare in rete con la pubblica amministrazione e di ottenere l'erogazione di servizi in linea è ribadito con particolare riguardo alla partecipazione al procedimento amministrativo (con riferimento alle comunicazioni relative all'avvio del procedimento e alle varie fasi di esso) e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei diritti sanciti dalla legge 241/1990 (art. 4).

Le pubbliche amministrazioni devono consentire agli utenti l'utilizzo di strumenti informatici per l'invio di atti e documenti.

Lo strumento ordinario per le comunicazioni informatiche tra cittadini e amministrazioni è individuato nella posta elettronica certificata – PEC - (le cui caratteristiche consentono di attestare la data e l'ora di spedizione e di ricezione nonché, grazie alla firma elettronica, la provenienza e l'integrità del contenuto), prevista e disciplinata da uno specifico regolamento (D.P.R. 68/2005⁸³).

Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la PEC per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di PEC. La disposizione si applica anche

⁸³ D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, *Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.*

alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.(art. 6).

I commi 589 e 590 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) hanno introdotto disposizioni volte a sanzionare, attraverso una riduzione delle risorse finanziarie, il mancato utilizzo della PEC da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e degli enti pubblici non economici nazionali.

Da ultimo, il decreto-legge 185/2008⁸⁴ (conv. L. 2/2009) reca disposizioni finalizzate a portare a regime l'uso della PEC quale ordinario strumento di comunicazione per le imprese e i professionisti, in alternativa all'invio postale di documenti cartacei. E' esteso a tutte le amministrazioni pubbliche⁸⁵ l'obbligo di istituire una casella di PEC, o analogo indirizzo di posta elettronica, e di comunicare tali caselle al CNIPA, che provvede alla loro pubblicazione in un elenco consultabile liberamente per via telematica (art. 16, comma 8); sono inoltre tenuti ad adottare un indirizzo di PEC le imprese costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge statale (commi 6 e 7).

I commi da 5 a 8 dell'art. 16-*bis* sono invece diretti a diffondere l'uso della PEC tra i cittadini, prevedendo che venga assegnata, a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, una casella di PEC, di cui possano servirsi per le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche, e che la PEC venga usata con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione avvenuta per mezzo della posta ordinaria. Si impone inoltre alle amministrazioni pubbliche l'uso della PEC per le comunicazioni e le notificazioni che hanno come destinatari i dipendenti delle medesime amministrazioni. La definizione delle modalità di rilascio e di uso della casella di PEC assegnata ai cittadini è demandata ad un D.P.C.M., che non risulta ancora emanato.

Le pubbliche amministrazioni devono inoltre garantire un servizio che permetta al pubblico di conoscere "i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili". La formulazione della disposizione non esplicita se tali informazioni debbano essere rese note attraverso i servizi informatici (nel sito), come appare presumibile, ovvero con altre modalità (**capoverso 2-ter, secondo periodo**).

Entro il 31 dicembre 2009, le amministrazioni pubbliche **che già dispongono di propri siti** devono pubblicare un registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico, e consentire, mediante strumenti specifici, di accertare a distanza lo stato di avanzamento delle pratiche (**capoverso 2-quater**).

Anche tali disposizioni (corrispondenti ai commi 1 e 2 del testo approvato dal Senato), come detto, sono poste con una novella al decreto legislativo n. 82 del 2005, e segnatamente al suo articolo 54, aggiungendo i commi 2-ter e 2-quater ora illustrati. A tali disposizioni sono state apportate inoltre

⁸⁴ D.L. 29 novembre 2008, n. 185, *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale* (conv., con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2008, n. 2).

⁸⁵ Individuate attraverso il consueto rinvio all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (sul punto si veda la scheda di cui all'art. 33 del provvedimento in esame).

modifiche di carattere formale, sopprimendo, a seguito appunto della riformulazione come novella, il richiamo al codice dell'amministrazione digitale, e sostituendo la dizione che indica la disponibilità da parte delle amministrazioni in questione di siti.

Si segnala che le disposizioni di cui alla lettera b) adottano espressioni dal significato tecnico-giuridico di non immediata evidenza o generiche, quali “processi automatizzati rivolti al pubblico”, “tempi di risposta”, “modalità di lavorazione delle pratiche”.

Il comma 2, introdotto dalla Camera dei deputati in sede referente, esclude l'applicazione dell'articolo ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, cui è stata apportata una modifica di carattere formale.

Articolo 35

(Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni)

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, un regolamento volto a definire le modalità per l'attribuzione di indirizzo di posta elettronica certificata in base a tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, **comma 1**, della legge 23 agosto 1988, n.400, e **successive modificazioni**, un regolamento **recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68, anche al fine di garantire l'interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata** con analoghi sistemi internazionali.

2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali»;

b) al comma 6:

1) la parola: «unicamente» è soppressa;

2) dopo le parole: «decreto legislativo n.82 del 2005,» sono inserite le

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali,».

L'**articolo 35**, comma 1, autorizza il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, un regolamento per definire le modalità per l'assegnazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata in base a tecnologie che consentano di:

- certificare la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni;
- l'integrità del loro contenuto;
- assicurare l'interoperabilità dei servizi offerti con analoghi sistemi internazionali.

La Camera ha modificato il comma 1, specificando che il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400/1988⁸⁶; trattasi, quindi, di un regolamento di esecuzione della legge e non di delegificazione, come invece è il D.P.R. 68/2005⁸⁷ che disciplina la posta elettronica certificata, il quale è stato adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge 400/1988.

Il regolamento dovrà recare modifiche al citato D.P.R. 68/2005, onde assicurare l'interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.

Il Codice dell'amministrazione digitale (art. 48), nel far rinvio al D.P.R. 68/2005, stabilisce in via generale che la posta elettronica certificata (PEC):

- deve essere necessariamente utilizzata per le comunicazioni che richiedano una ricevuta di invio e una ricevuta di consegna;
- l'invio mediante PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione a mezzo posta;
- le relative data e ora di trasmissione e di ricezione sono opponibili ai terzi, se conformi alle disposizioni del D.P.R. 68/2005 e alle relative regole tecniche.

⁸⁶ Legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

⁸⁷ D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, *Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.*

Il D.P.R. 68/2005 disciplina la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di PEC, che è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna generate dal gestore del servizio: quest'ultima fornisce al mittente prova che il suo messaggio di PEC è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna (art. 6 del D.P.R. 68/2005).

Il servizio di PEC può essere esercitato anche da gestori non iscritti nell'elenco, se stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea e siano in possesso di requisiti conformi alla legislazione dello Stato membro di stabilimento ed equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana e che operino nel rispetto delle regole tecniche dettate in Italia, verificati dal CNIPA.

Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della PEC, in cui sono riportati i requisiti tecnico-funzionali che devono essere rispettati dalle piattaforme utilizzate per erogare il servizio, sono contenute nel D.M. 2 novembre 2005⁸⁸. La normativa impone ai differenti gestori di PEC di garantire la piena interoperabilità dei servizi offerti, secondo le specifiche tecniche definite nell'allegato di tale D.M..

La Camera ha introdotto un nuovo comma 2 che modifica l'articolo 16-*bis* (recante misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese) del decreto-legge 185/2008⁸⁹.

Il comma 2, lettera a) integra il comma 5, del citato articolo 16-*bis* il quale prevede che:

- per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 82/2005);
- ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata.

A tale previsione è aggiunta la possibilità di attribuire, ai cittadini che ne fanno richiesta: analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

Il comma 2, lettera b) contiene due modifiche al comma 6, del citato articolo 16-*bis* il quale prevede che:

- ogni amministrazione pubblica;
- per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica;
- utilizza **unicamente** la posta elettronica certificata, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta.

⁸⁸ Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, decreto 2 novembre 2005, *Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata*.

⁸⁹ D.L. 29 novembre 2008, n. 185, *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale* (conv., con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2008, n. 2)

La prima modifica sopprime la parola **unicamente** rendendo facoltativo l'utilizzo della posta elettronica certificata ai fini di cui sopra.

La seconda modifica aggiunge all'utilizzo della posta elettronica certificata, quello di un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

Articolo 37
(Carta nazionale dei servizi)

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

1. La carta nazionale dei servizi (CNS) e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate fino al 31 dicembre 2010 anche ai titolari di carta d'identità elettronica (CIE).

1. **All'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, è aggiunto, in fine, il seguente comma:**

«8-bis. Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica».

2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n.117, sono apportate le seguenti modifiche:

2.*Identico.*

a) all'articolo 2, comma 3, al primo periodo, le parole: «e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d'identità elettronica» e, al secondo periodo, le parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identità elettronica» sono soppresse;

b) all'articolo 8, il comma 5 è abrogato.

3. All'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, l'ultimo periodo è soppresso.

3.*Identico.*

L'articolo 37, modificato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni concernenti la Carta nazionale dei servizi.

Il comma 1, riformulato dalla Camera dei deputati come novella al codice dell'amministrazione digitale, e segnatamente al suo articolo 66, consente, fino al 31 dicembre 2010 il rilascio della carta nazionale dei servizi (CNS) e delle altre carte elettroniche ad essa conformi anche ai titolari di carta d'identità elettronica (CIE).

Il comma 2 apporta modifiche al regolamento concernente la diffusione della CNS (D.P.R. 117 del 2004)⁹⁰:

- la lettera *a*) modifica l'articolo 2, comma 3, del regolamento, concernente le modalità per il rilascio della CNS. Ai sensi di tale comma, al momento dell'emissione o del rinnovo della carta l'amministrazione accerta, tra l'altro, che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta di identità elettronica e consente l'emissione della CNS solo in questo caso. La lettera *a*) in esame sopprime la previsione di tale accertamento;
- la lettera *b*) abroga il comma 8 dell'articolo 5 del regolamento, che recava una disposizione transitoria (in vigore sino al 31 dicembre 2005) in ordine alla menzionata procedura di accertamento preventivo del possesso della CIE ai fini del rilascio della CNS, riguardante i cittadini residenti nei comuni che diffondono la carta d'identità elettronica.

Correlativamente, il comma 3 abroga l'articolo 64, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005), limitatamente all'ultimo periodo, che proroga al 31 dicembre 2009 la procedura di preventivo accertamento del possesso della CIE, riguardante le richieste di emissione di CNS da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la carta d'identità elettronica.

La carta d'identità elettronica (CIE) costituisce uno dei principali progetti del disegno di informatizzazione della pubblica amministrazione. Essa, oltre a mantenere la funzione del documento cartaceo attestante l'identità della persona, ha la funzione di strumento di accesso ai servizi innovativi che le pubbliche amministrazioni locali e nazionali metteranno a disposizione per via telematica, inoltre, la carta dovrà poter essere utilizzata e dovrà funzionare nello stesso modo in qualsiasi punto del territorio nazionale.

Affine alla carta d'identità elettronica, la carta nazionale dei servizi (CNS) è un documento su supporto informatico che consente ai cittadini l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione e da altri enti, senza peraltro svolgere la funzione di documento di identità.

Ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (art. 63), i servizi in rete forniti dalle pubbliche amministrazioni sono realizzati in base a criteri di valutazione di

⁹⁰ D.P.R. 2 marzo 2004, n. 117, *Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3.*

efficacia, economicità ed utilità, e “mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti”. Ai servizi in rete per i quali è necessaria l'autenticazione informatica si accede, di norma, attraverso la carta d'identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS) (art. 64, co. 1), ma per la presentazione di istanze e dichiarazioni è sufficiente la firma digitale (art. 65). In via transitoria, è consentito l'accesso ai servizi in rete, oltre che con la CIE e la CNS, anche con strumenti diversi, a condizione che essi siano in condizione di accertare l'identità del soggetto che richiede in servizio (art. 64, co. 2). Il Codice peraltro demanda a un decreto del Presidente del Consiglio (o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione), d'intesa con la Conferenza unificata, la fissazione della data di conclusione della fase transitoria, oltre la quale non sarà più consentito l'accesso ai servizi in rete con strumenti diversi da CIE e CNS. In ogni caso, la fase transitoria non avrebbe dovuto superare il 31 dicembre 2007, termine prorogato dal D.L. 248/2007 e da ultimo al 31 dicembre 2009 dal recente D.L. 207/2008⁹¹.

Alla medesima data è contestualmente fissato il termine relativo alla procedura di preventivo accertamento del possesso della Carta di identità elettronica (fissato, per i cittadini residenti nei comuni che diffondono la carta d'identità elettronica, al 31 dicembre 2005 dall'art. 8, co. 5, del D.P.R. 117/2004) limitatamente alle richieste di emissione di Carte nazionali dei servizi da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la Carta di identità elettronica (CIE).

In relazione al corretto rapporto tra fonti normative, si segnala che il comma 2 apporta, con norma di rango legislativo, modifiche testuali a una fonte di natura regolamentare.

DOCUMENTI ALL'ESAME DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

E' attualmente in corso in ambito UE un progetto pilota volto a garantire il riconoscimento transnazionale dei sistemi nazionali d'identità elettronica e permettere un accesso semplificato ai servizi pubblici dei diversi Stati membri (progetto STORK - *Secure idenTity acrOss boRders linKed-*).

Il progetto, lanciato dalla Commissione europea il 30 maggio 2008, intende testare alcune delle funzionalità più utili dell'identità elettronica al fine di individuare un insieme di specifiche comuni che permettano il riconoscimento delle diverse identità elettroniche nazionali tra i paesi partecipanti. Il nuovo sistema, che non sostituirà i sistemi nazionali, dovrebbe permettere ai cittadini di identificarsi in via elettronica in modo protetto e trattare con le amministrazioni pubbliche dei diversi Stati membri, sia a partire da uffici pubblici, sia dal loro computer o da qualsiasi altro dispositivo mobile.

Al progetto, che si articolerà su tre anni (fino al 1° giugno 2011) con un finanziamento di 10 milioni di euro da parte dell'Unione europea a titolo del Programma di sostegno strategico in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e un contributo equivalente da parte dei partner,

⁹¹ D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*, conv. con mod. dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

partecipano, insieme alla Commissione, 13 Stati membri (Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, **Italia**⁹², Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Spagna e Svezia) e l'Islanda (parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo con l'UE).

Il Programma di sostegno strategico in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) fa parte del programma quadro per l'innovazione e la competitività (CIP), istituito per il periodo 2007-2013 con decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, al fine di perseguire gli obiettivi della rinnovata strategia di Lisbona. Il programma quadro è dotato di un budget complessivo pari a 3,621 miliardi di euro per l'intera durata del programma di cui 730 milioni di euro destinato al programma di sostegno strategico in materia di TIC.

⁹² Per l'Italia partecipano il CNIPA e il Politecnico di Torino.

Articolo 40

(Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e di risparmio energetico)

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

1. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1.*Identico:*

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

a)*identica;*

«2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione»;

b) al comma 3, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione normativa» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;

b)al comma 3:

1) all'alinea, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione normativa» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

2) alla lettera b), dopo le parole: «12 dicembre 2006,» sono inserite le seguenti: «con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente,»;

c) al comma 4, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione normativa» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,».

c)identica.

2. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, la parola: «statali» è sostituita dalla seguente: «centrali».

2.Identico.

Il **comma 1**, introdotto dal Senato in sede di seconda lettura, dell'articolo 40 apporta alcune modifiche all'articolo 38 del decreto-legge n. 112/2008⁹³ in materia di "impresa in un giorno", che detta appunto norme volte a semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, mediante autorizzazione al Governo a modificare, nel rispetto di specifici principi e criteri, la disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al DPR n. 447 del 1998.

Si ricorda che il comma 1 del citato articolo 38 reca una disposizione di principio, sancendo che anche l'attività inerente l'avvio d'impresa gode della copertura costituzionale relativa alla libertà di iniziativa economica sancita dall'articolo 41 della Costituzione.

Il comma 2 riconduce alla garanzia su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che l'articolo 117, comma 2, lettera m) e p) della Costituzione, rimette alla competenza legislativa esclusiva statale, la materia oggetto della disposizione in esame.

⁹³ D.L. 25 giugno 2008, n. 112, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

Il comma 3 demanda a un regolamento di delegificazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione amministrativa, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997, la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico delle attività produttive di cui al DPR n. 447 del 1998. Il regolamento deve essere adottato in base a specifici principi e criteri, espressamente indicati, tra cui si segnala: configurazione dello sportello unico quale unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva del richiedente, con il compito di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento; possibilità di affidare l'istruttoria e l'attestazione della sussistenza dei requisiti normativi previsti a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese"); possibilità di avviare immediatamente l'attività d'impresa nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA), con rilascio da parte dello sportello unico di una ricevuta che vale come titolo autorizzatorio; facoltà per l'amministrazione procedente di concludere il procedimento anche in mancanza dei pareri delle altre amministrazioni una volta scaduto il termine ad esse assegnato per esprimersi.

Il **comma 4** dispone che con uno o più regolamenti di delegificazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione amministrativa, sentita la Conferenza unificata, si procede: all'individuazione dei requisiti e delle modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c)⁹⁴, e delle forme di vigilanza sui medesimi soggetti; alla definizione delle modalità di divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

Il comma 5 rimette al Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2006 il compito di predisporre un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione di esponenti del sistema produttivo, al fine di assicurare la piena applicazione delle nuove norme relative all'attività degli sportelli unici.

Infine il comma 6 dispone che le nuove disposizioni non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la **lettera a)** sostituisce interamente il comma 2 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 112/2008.

La materia disciplinata dall'articolo 38 viene ricondotta nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale (con richiamo all'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *m*), *p*) e *r*), della Costituzione), e si stabilisce che le disposizioni dello stesso articolo 38 introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali,

⁹⁴ Si tratta dei soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese") ai quali può essere affidata l'istruttoria (nel caso di attività discrezionale della P.A.) e l'attestazione della sussistenza dei requisiti normativi previsti (nel caso di attività non discrezionale della P.A.) in ordine alle istanze dei privati relative dell'esercizio dell'attività di impresa.

l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

In tal modo, queste disposizioni costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

La direttiva 2006/123/CE, nota anche come “direttiva servizi”, propone quattro obiettivi principali in vista della realizzazione di un mercato interno dei servizi:

- facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi nell'UE;
- rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi in quanto utenti di tali servizi;
- promuovere la qualità dei servizi;
- stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.

La direttiva stabilisce dunque un quadro giuridico generale favorevole all'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché della libera circolazione di qualsiasi servizio fornito dietro corrispettivo economico (ad eccezione dei settori esclusi⁹⁵), garantendo nel contempo un livello di qualità elevato per i servizi.

Secondo questa direttiva, gli Stati membri esaminano ed eventualmente semplificano le procedure e formalità applicabili per accedere ad un'attività di servizi ed esercitarla, prevedendo, in particolare:

- l'istituzione di sportelli unici presso i quali il prestatore possa espletare tutte le formalità necessarie per esercitare la propria attività;
- l'obbligo di rendere possibile l'espletamento di tali procedure per via elettronica;
- l'eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi allo sviluppo del settore dei servizi.

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 28 dicembre 2009.

Si segnala inoltre che nel disegno di legge comunitaria 2008 approvato dal Senato (A.S. 1078-A), la “direttiva servizi” è inclusa nell'allegato B e l'articolo 41 detta principi e criteri specifici di delega per la sua attuazione.

La **lettera b)** integra il comma 3 del citato articolo 38 prevedendo:

- al n. 1), per il regolamento di delegificazione volto alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico delle attività produttive (*cf. supra*), che la relativa proposta sia effettuata dai Ministri dello sviluppo economico e per la semplificazione amministrativa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
- al n. 2), **introdotto dalla Camera durante la terza lettura**, l'integrazione della lettera *b)*, prevedendo l'esclusione dalla disciplina dello sportello unico delle procedure e formalità per i prestatori di

⁹⁵ Tra i settori esclusi rientrano: i servizi non economici d'interesse generale, i servizi finanziari i servizi di comunicazione elettronica in relazione alle materie disciplinate dalle direttive in materia, i servizi nel settore dei trasporti, i servizi delle agenzie di lavoro interinale, i servizi sanitari, i servizi audiovisivi, le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, taluni servizi sociali, i servizi privati di sicurezza e i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.

servizi già disciplinate da legge speciale che ne individui anche l'autorità amministrativa competente.

La **lettera c)**, analogamente, integra il comma 4 dell'articolo 38 del D.L. 112/2008 prevedendo, per i regolamenti di delegificazione relativi all'individuazione dei requisiti e delle modalità di accreditamento delle "Agenzie per le imprese" e alla definizione delle modalità di divulgazione delle autorizzazioni per le quali è sufficiente l'attestazione di tali soggetti accreditati (*cfr. supra*), che la relativa proposta sia effettuata dai Ministri dello sviluppo economico e per la semplificazione amministrativa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il **comma 2**, attraverso una modifica all'articolo 48 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112⁹⁶, prevede che l'obbligo di approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante convenzioni Consip, o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da Consip, viga in capo alle amministrazioni centrali, anziché alle amministrazioni statali, come invece previsto nel testo vigente.

In particolare, l'articolo 48, nel testo vigente, richiama le pubbliche amministrazioni indicate all'art. 1, comma z) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Il predetto comma z) dell'art. 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005 utilizza la definizione "pubbliche amministrazioni centrali" per indicare le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, già esercitate da ministeri ed enti pubblici, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 300.

⁹⁶ D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 41

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, sono apportate le seguenti modificazioni:

1.*Identico:*

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

a)*identica;*

«a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui al citato articolo 9-ter del decreto legislativo n.303 del 1999, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n.106, nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n.152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera a) e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, secondo periodo, nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo è

b) al comma 3, dopo il primo periodo è

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

inserito il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a-bis*), pari a euro 47.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sul Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità e non ne pregiudica le relative finalità».

inserito il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a-bis*), pari a euro 47.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere **sulla dotazione di parte corrente del Fondo di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.225, come rifinanziato dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.203**».

L'articolo 41, modificato dalla Camera dei deputati, apporta una serie di modifiche all'articolo 16 del decreto legge n. 90 del 2008 recante "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile"⁹⁷.

Anzitutto, con l'introduzione della lettera *a-bis*) al comma 1 del sopra citato articolo 16, viene disposta l'immissione nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo (lettera *a*) dell'articolo 41 in commento) del personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-*ter* del d.lgs. n. 303 del 1999⁹⁸, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E, allegata al regolamento di cui al D.P.R. n. 106 del 1993⁹⁹, nonché del personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del D.L. 90/2005¹⁰⁰, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4 (**comma 1, lettera a**)).

Si ricorda che è stata adottata recentemente una nuova classificazione con il CCNL del 14 settembre 2007 relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007, ispirato ai principi della valorizzazione delle professionalità interne, ai fini del conseguimento di prestazioni di elevata qualificazione ed efficacia, e della flessibilità nella gestione delle risorse umane.

Tale sistema di classificazione (articolo 6 del richiamato CCNL è articolato in tre aree (denominate Prima, Seconda e Terza) caratterizzate da livelli omogenei di

⁹⁷ Il D.L. 23 maggio 2008, n. 90 è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 14 luglio 2008, n. 123.

⁹⁸ D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59".

⁹⁹ D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106, Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della L. 18 maggio 1989, n. 183".

¹⁰⁰ D.L. 31 maggio 2005, n. 90, Disposizioni urgenti in materia di protezione civile", convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 26 luglio 2005, n. 152.

competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una gamma di attività lavorative. Le aree, individuate con declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima, corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative.

All'interno di ogni singola area sono collocati i profili professionali, tra loro omogenei o affini, che definiscono i contenuti tecnici della prestazione lavorativa. L'accesso dall'esterno nelle aree è previsto nella posizione retributiva iniziale di ciascun profilo professionale.

Ai fini della valorizzazione della professionalità dei dipendenti vi è la possibilità di effettuare progressioni all'interno del sistema classificatorio, mentre in ciascun profilo viene individuato un sistema di progressioni economiche attuato con l'attribuzione di successive fasce retributive. Ciascun profilo è unico e si caratterizza per il titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno, nonché per il livello di complessità, responsabilità ed autonomia richiesto per lo svolgimento delle mansioni in esso ricomprese.

Le progressioni dei dipendenti all'interno del nuovo ordinamento professionale si configurano sia come progressioni tra le aree, dall'area sottostante alla posizione di accesso dell'area superiore, nel rispetto dei principi in materia di accesso dall'esterno, della valutazione dei titoli presentati dal candidato, attraverso l'espletamento di una selezione interna e compatibilmente con i posti vacanti, sia come sviluppi economici all'interno delle aree, con la previsione di successive fasce retributive all'interno di ciascuna area.

Di seguito, si riporta la tabella B allegata al richiamato CCNL di trasposizione automatica del sistema di classificazione (da attuarsi ad invarianza di spesa).

Aree precedente sistema classificatorio	Posizioni economiche del precedente sistema classificatorio	Aree nuovo sistema classificatorio	Fasce retributive all'interno delle aree
A (I-III l.321/80)	A1	PRIMA AREA	F1
	A1S		F2
	///		F3
B (IV-VI l.321/80)	B1	SECONDA AREA	F1
	B2		F2
	B3		F3
	B3S		F4
	///		F5
	///		F6

C (VII-IX l.321/80)	C1	TERZA AREA¹⁰¹	F1
	C1S		F2
	C2		F3
	C3		F4
	C3S		F5
	///		F6
	///		F7

L'immissione nella fascia retributiva F1 sopra esposta avviene mediante l'espletamento delle procedure selettive di cui alla precedente lettera *a*) dell'articolo 16¹⁰² e nei limiti delle risorse previste al secondo periodo del comma 3, introdotto dalla successiva lettera *b*) dell'articolo 41 in esame.

Con quest'ultima norma - che aggiunge, appunto, un periodo al comma 3 dell'articolo 16 del D.L. 90/2008 - si provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo in commento, quantificati in euro 47.000 a decorrere dall'anno 2009.

A tali oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, che, in base a quanto indicato dalla norma medesima, presenta le occorrenti disponibilità.

Le risorse del Fondo di protezione civile sono iscritte sui capitoli 7446 e 7447 della U.P.B. 6.2.8 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, che per l'anno 2009 presentano in bilancio una disponibilità finanziaria pari, rispettivamente, a 235,7 milioni e 391,3 milioni.

La Camera ha modificato la lettera *b*) del comma 1, concernente la formulazione della copertura finanziaria dell'articolo in commento: è stato specificato che agli oneri derivanti dall'attuazione della precedente disposizione,

¹⁰¹ Nella terza area è compreso anche il personale dei ruoli ad esaurimento che conserva il proprio trattamento economico

¹⁰² La lettera *a*, sopra richiamata autorizza l'immissione in ruolo, anche in soprannumero, previo espletamento di apposita procedura selettiva, del personale non dirigenziale del ruolo speciale tecnico-amministrativo della protezione civile¹⁰² proveniente da ruoli ad esaurimento ed assunto nella sesta qualifica, nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo

quantificati in 47.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere **sulla dotazione di parte corrente** del Fondo di protezione civile **di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.**

Articolo 42

(Disposizioni concernenti la Corte dei conti)

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

1. In tema di contenzioso pensionistico dinanzi alla Corte dei conti e al fine di accelerare la definizione dei relativi giudizi, i presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione. Il giudice unico esercita le funzioni monocratiche previste dall'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n.205, fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. È soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n.205, e i procedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle spese.

2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n.453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n.19, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presidente della Corte può disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una

1. **All'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice unico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. I **provvedimenti** cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle spese»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«**I-bis.** Al fine di accelerare la definizione dei giudizi, i presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione».

2. *Identico*

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

questione di massima di particolare importanza. Se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio».

L'**articolo 42**, introdotto nel corso dell'esame in seconda lettura al Senato, interviene sulla disciplina della funzione giurisdizionale della Corte dei conti.

In particolare, il **comma 1, riformulato dalla Camera dei deputati sotto forma di novella all'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205** (recante "*Disposizioni in materia di giustizia amministrativa*"), interviene in tre punti del procedimento in materia di contenzioso pensionistico.

In primo luogo, vengono definite le modalità relative all'assegnazione dei ricorsi: si prevede che spetta al presidente di ciascuna sezione giurisdizionale regionale assegnare il ricorso, al momento della avvenuta ricezione, ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione. Si prevede, inoltre, che l'assegnazione avvenga secondo criteri predeterminati, senza tuttavia indicare espressamente l'organo competente alla definizione di tali criteri (**comma 1, lettera b**), che inserisce nell'art. 5 della legge 205/2000 un nuovo comma 1-*bis*).

Le disposizioni regolamentari generali relative ai procedimenti giurisdizionali prevedono che il presidente del collegio provveda alla nomina del relatore quale atto iniziale del processo (art. 17 del Regio decreto 1038/1933¹⁰³).

In secondo luogo, viene affidato al giudice unico delle pensioni il compito di fissare le udienze relative ai ricorsi assegnatigli, attraverso la determinazione di un calendario semestrale, e di fissare, con proprio decreto, "la trattazione dei relativi giudizi" (**comma 1, lettera a**), che sostituisce l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 5 della legge 205/2000).

Attualmente è il presidente della sezione a fissare, con proprio decreto la data dell'udienza, oltre a determinare contestualmente il termine per la presentazione degli atti e dei documenti (artt. 17 e 77 del Regio decreto 1038/1933).

¹⁰³ R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, recante "*Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti*".

In terzo luogo, il comma 1, lettera a), trasferisce al giudice unico, già competente nei giudizi di merito, anche la possibilità di decidere sulle misure cautelari, quali la sospensione del provvedimento pensionistico impugnato.

Attualmente l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 5 della legge 205/2000 stabilisce invece che in sede cautelare la corte giudica sempre in composizione collegiale.

Contro le decisioni del giudice unico in sede cautelare sarà possibile ricorrere davanti al collegio, che in caso di rigetto condanna la parte ricorrente alle spese processuali.

Il giudice unico delle pensioni è stato introdotto dalla citata legge 205/2000 al fine di snellire le procedure in materia di ricorsi pensionistici davanti alla Corte dei conti, prevedendo che questi siano esaminati, in primo grado, da un giudice monocratico assegnato alla sezione giurisdizionale competente per territorio. Il procedimento presso il giudice unico si svolge con le stesse regole del processo civile sulle modalità di discussione delle cause e di pronuncia, deposito ed esecutorietà delle sentenze (artt. 420, 421, 429, 430 e 431 c.p.c.).

Come accennato, in sede cautelare la Corte giudica sempre in composizione collegiale. In diverse occasioni sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale in relazione a questa disposizione, che la Corte costituzionale ha respinto in quanto *“il legislatore nella sua discrezionalità può adottare norme processuali differenziate tra i diversi tipi di giurisdizioni e di riti procedimentali anche nell'ambito della stessa giurisdizione, non essendo tenuto, sul piano costituzionale, ad osservare una uniformità rispetto al processo civile o amministrativo, proprio per le ragioni che possono giustificare la pluralità di giurisdizioni, le diversità processuali e le differenze delle tipologie dei riti speciali”* (ord. 343/2001).

Il comma 2, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulle modalità di attivazione delle sezioni riunite in sede giurisdizionale, prevedendo che il Presidente della Corte dei conti possa, in determinati casi, richiedere il giudizio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale in analogia con quanto previsto per le sezioni riunite della Corte di cassazione.

Attualmente, le sezioni riunite della Corte dei conti hanno competenza a decidere sui conflitti di competenza e sulle questioni deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali e regionali e in ogni circostanza su richiesta del procuratore generale (art. 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453¹⁰⁴).

La disposizione in commento aggiunge un'ulteriore forma di accesso alle sezioni riunite da parte del Presidente della Corte. Questi può, infatti, chiedere che le sezioni riunite si pronuncino su:

- giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali;

¹⁰⁴ "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19.

- giudizi che presentano una questione di massima di particolare importanza.

Inoltre, nel caso in cui una sezione giurisdizionale, centrale o regionale, non condivide il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, è tenuta a rimettere alle sezioni riunite stesse la decisione sul procedimento in corso.

Tale disposizione riproduce in parte il testo dell'art. 374 c.p.c. relativo alle pronunce a sezioni riunite della Corte di cassazione, che dispone quanto segue:

“La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite.

Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.

Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice”.

Si ricorda che recentemente sono stati attribuiti al Presidente della Corte dei conti ulteriori importanti compiti tra cui quello di determinare la composizione nominativa e le competenze delle sezioni riunite in ogni funzione ad esse attribuite¹⁰⁵.

¹⁰⁵ Legge 4 marzo 2009, n. 15, recante *"Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti"* (art. 9).

Articolo 44

(Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.

1. *Identico.*

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.59, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

2. *Identico:*

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, **anche** al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche **e telematiche**, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:

b) *identica;*

1) riordinando le norme vigenti sulla

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

giurisdizione del giudice amministrativo,
anche rispetto alle altre giurisdizioni;

2) riordinando i casi di giurisdizione
estesa al merito, anche mediante
soppressione delle fattispecie non più
coerenti con l'ordinamento vigente;

3) disciplinando, ed eventualmente
riducendo, i termini di decadenza o
prescrizione delle azioni esperibili e la
tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo le pronunce dichiarative,
costitutive e di condanna idonee a
soddisfare la pretesa della parte
vittoriosa;

c) procedere alla revisione e
razionalizzazione dei riti speciali, e delle
materie cui essi si applicano, fatti salvi
quelli previsti dalle norme di attuazione
dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme
vigenti per il processo amministrativo
sul contenzioso elettorale, prevedendo il
dimezzamento, rispetto a quelli ordinari,
di tutti i termini processuali, il deposito
preventivo del ricorso e la successiva
notificazione in entrambi i gradi;

c)identica;

d) razionalizzare e unificare le norme
vigenti per il processo amministrativo
sul contenzioso elettorale, prevedendo il
dimezzamento, rispetto a quelli ordinari,
di tutti i termini processuali, il deposito
preventivo del ricorso e la successiva
notificazione in entrambi i gradi e
**introducendo la giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo nelle
controversie concernenti atti del
procedimento elettorale preparatorio
per le elezioni per il rinnovo della
Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, mediante la previsione di
un rito abbreviato in camera di
consiglio che consenta la risoluzione
del contenzioso in tempi compatibili
con gli adempimenti organizzativi del**

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

**procedimento elettorale e con la data
di svolgimento delle elezioni;**

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

e)*identica*;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella *ante causam*, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

f)*identica*;

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare *ante causam*, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato, mediante commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo unico sul Consiglio di Stato di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n.1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la commissione speciale con magistrati di tribunale amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a cinque, esperti nella materia del processo amministrativo. La partecipazione ai lavori della

g)*identica*.

3.*Identico*.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. **Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesura dell'articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al**

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

commissione è gratuita e non comporta rimborso delle spese. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti.

rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Identico.

6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n.311, dopo le parole: «tribunali amministrativi regionali» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo».

6. Identico.

L'articolo 44, modificato dalla Camera dei deputati, reca una delega al Governo – da esercitare entro un anno – per un riassetto della disciplina del processo amministrativo.

Finalità generali della delega sono: l'adeguamento della disciplina del processo davanti ai TAR e al Consiglio di Stato alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, il coordinamento di tale disciplina con quella del processo civile, nonché la concentrazione delle cautele (**comma 1**).

Il **comma 2** prevede che il Governo, nell'esercitare la delega di cui al comma 1, si attenga - oltre che, in quanto applicabili, ai principi e criteri di cui all'art. 20, comma 3, della c.d. "legge Bassanini 1" (legge 59/1997) - anche ai seguenti principi e criteri direttivi:

- assicurare: la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la durata ragionevole del processo, facendo ricorso all'informatizzazione delle procedure; la razionalizzazione dei termini; l'estensione delle funzioni istruttorie monocratiche nonché l'individuazione di misure volte allo smaltimento dell'arretrato (**lettera a**));

- disciplinare azioni e funzioni del giudice riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione amministrativa e i casi di giurisdizione estesa anche al merito, nonché la disciplina dei termini di decadenza e prescrizione delle azioni e la tipologia dei provvedimenti giudiziali, nonché prevedendo le pronunce idonee a soddisfare le pretese della parte vittoriosa (**lettera b**));

- riordinare e razionalizzare i riti speciali e le materie in cui si applicano (**lettera c**));

- unificare e razionalizzare la disciplina del processo amministrativo sul contenzioso elettorale (**lettera d**). **La Camera dei deputati ha inserito la previsione dell'introduzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;**

- unificare e razionalizzare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini (**lettera e**));

- riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella *ante causam*, nonché il procedimento cautelare davanti al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo: l'impossibilità di trattare la domanda interinale prima della presentazione della richiesta di udienza da parte del ricorrente; in caso di istanza cautelare *ante causam*, la perdita di efficacia della tutela interinale concessa in caso di mancata notifica nei termini del ricorso introduttivo del giudizio (e dell'istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito), o comunque nei 60 giorni dall'istanza cautelare; nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'impossibilità di revocare l'istanza di fissazione di udienza e la celebrazione dell'udienza di merito entro un anno (**lettera f**));

- riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni (**lettera g**)).

Il **comma 3** prevede l'abrogazione espressa delle disposizioni riordinate o incompatibili e richiede un opportuno coordinamento con le disposizioni non abrogate.

In ogni caso, viene fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle "*preleggi*".

L'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile prevede, oltre che l'abrogazione espressa di una legge, anche l'abrogazione tacita per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Il **comma 4** disciplina la procedura di adozione dei decreti delegati.

La disposizione prevede l'adozione dei decreti legislativi, su proposta del Presidente del Consiglio e con il parere del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari competenti (entrambi da rendere entro 45 giorni dalla richiesta, decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati).

Il medesimo comma, **come riformulato dalla Camera dei deputati**, stabilisce che laddove il Governo decidesse di delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato ai sensi dell'art. 14, n. 2°, del Testo unico sul Consiglio di Stato (R.D. 26 giugno 1924 n. 1054), il Consiglio di Stato potrà utilizzare, al fine della stesura dell'articolato normativo:

- magistrati TAR;
- esperti esterni;
- rappresentanti del libero foro;
- rappresentanti dell'Avvocatura generale dello Stato.

La norma precisa che tali soggetti prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso spese.

Rispetto al testo approvato dal Senato, la Camera dei deputati:

- **ha eliminato il riferimento all'istituzione di una "commissione speciale" per la stesura dell'articolato;**

- **ha eliminato la previsione che limitava a 5 i soggetti esterni al Consiglio di Stato che possono essere chiamati a concorrere alla stesura dell'articolato;**

- **ha inserito il riferimento espresso ai rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato;**

- **ha previsto espressamente che sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non deve essere acquisito il parere dello stesso.**

Il **comma 5** reca la clausola di invarianza degli oneri.

Infine il **comma 6**, novellando l'art. 1, comma 309, della legge finanziaria 2005 (legge 311/2004), prevede che il maggior gettito derivante dalla revisione della disciplina del contributo unificato per spese di giustizia possa essere utilizzato anche per l'incremento dei fondi necessari al Ministero dell'economia – oltre che per il funzionamento di TAR e Consiglio di Stato – anche per l'incentivazione di progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo.

Articolo 45

(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile)

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1.*Identico.*

a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;

b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro»;

c) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali».

2. Nelle cause di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applicano le norme per le controversie in materia di lavoro di cui al libro secondo, titolo IV, del medesimo codice.

Soppresso

3. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

2.*Identico.*

«Art. 38. - *(Incompetenza).* - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».

4. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

3.Identico.

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

b) al secondo comma, primo periodo, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dal deposito del ricorso».

5. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

4. Identico.

6. All'articolo 43 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

5. Identico.

a) al primo comma, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento» e la parola: «impugnata» è sostituita dalla seguente: «impugnato»;

b) al terzo comma, le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinanza».

7. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

6. Identico.

a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

8. All'articolo 54 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

7. Identico.

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

«Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250».

9. All'articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 10» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 500».

10. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato»;

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia»;

c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».

8.*Identico.*

9.*Identico.*

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

11. Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».

10.*Identico.*

12. All'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,» sono sostituite dalle seguenti: «o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,».

11.*Identico.*

13. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

12.*Identico.*

«In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».

14. All'articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

13.*Identico.*

«Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».

15. L'articolo 115 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 115. - (*Disponibilità delle prove*)
– Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza».

16. All'articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.500».

17. All'articolo 120 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti *internet* da lui designati».

18. Al secondo comma dell'articolo

14.*Identico.*

15.*Identico.*

16.*Identico.*

17.*Identico.*

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

19. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile».

20. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294,

18.All'articolo 137 del codice di procedura civile **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«*Identico*»;

b) al terzo comma, la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto».

19.*Identico.*

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

secondo e terzo comma».

L'articolo 45, modificato dalla Camera dei deputati, è composto da 19 commi che apportano modifiche al Libro I del codice di procedura civile, recante le disposizioni generali.

La Camera durante la terza lettura ha soppresso un comma e ne ha modificato un altro.

Il **comma 1**, novellando l'art. 7 c.p.c., amplia la competenza per valore e per materia del giudice di pace.

Si ricorda che, nel corso della seduta della Camera dei deputati del 26 giugno 2008 (in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95¹⁰⁶), il Governo ha accettato l'ordine del giorno Vitali n. 9/1212/1 che lo impegnava a formulare una proposta organica di riforma della magistratura onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31 dicembre 2009, in modo da evitare ulteriori proroghe dell'esistente.

Analogo ordine del giorno Mugnai G/1082/2/1 e 2 è stato accettato dal Governo al Senato nel corso della seduta delle Commissioni riunite 1^a e 2^a del 24 febbraio 2009 per l'esame in sede referente del disegno di legge in esame.

In relazione ai nuovi limiti di valore, con le modifiche introdotte:

- per le cause relative a beni mobili, la competenza (ora fino a euro 2.582,28) è innalzata a euro 5.000 euro (primo comma);
- per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, la competenza (attualmente fino ad un valore della controversia non superiore a euro 15.493,71) è aumentata fino a euro 20.000.

Con una modifica introdotta dal Senato, è stata inoltre estesa la competenza per materia del giudice di pace. Attualmente il giudice onorario conosce le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze riguardo al piantamento di alberi e siepi; le cause condominiali e quelle relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili civili in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

¹⁰⁶ Disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari.

Con l'introduzione al terzo comma dell'art. 7 di un nuovo numero (3-bis), è aggiunta la competenza per le cause in materia di interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali, attualmente appartenenti alla competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

Il comma 2 del testo approvato dal Senato, che stabiliva l'inapplicabilità del rito del lavoro alle suddette cause in materia di interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali è stato soppresso dalla Camera dei deputati, ma la medesima disposizione, riformulata, è stata inserita nel successivo art. 46, comma 22, del disegno di legge in esame.

Il **comma 2** modifica l'art. 38 c.p.c., in materia di incompetenza, con l'intento di attenuare il peso delle questioni di competenza. Tali questioni dovrebbero pertanto essere eccepite immediatamente nella fase iniziale della causa.

L'art. 38 c.p.c. prevede attualmente che:

- l'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. (ossia fuori dai casi di competenza territoriale inderogabile), deve essere eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta,
- l'incompetenza per materia, per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. può essere rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.

Ai sensi dell'art. 28 c.p.c., "la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3, e 5 dell'art. 70 c.p.c., per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge".

Il comma in esame, equiparando i vari casi di incompetenza, prevede che l'incompetenza (che sia per materia, per valore o territoriale) deve essere sempre eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.

I commi 3-6 stabiliscono che tutte le decisioni in materia di litispendenza, connessione, continenza, ecc. siano adottate con ordinanza, anziché con sentenza, e dunque motivate in forma più sintetica.

Infatti, il **comma 3** interviene sull'art. 39 c.p.c., prevedendo che sia la litispendenza che la continenza, attualmente dichiarate con sentenza, siano invece dichiarate con ordinanza; viene, inoltre, esplicitato che la prevenzione è determinata, oltre che dalla notificazione della citazione, dal deposito del ricorso.

Nello stesso senso va il **comma 4**, che interviene sull'art. 40, primo comma, c.p.c. ai sensi del quale, nel testo vigente, se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione, possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e

negli altri casi davanti a quello preventivamente adito. Anche in questo caso, dunque, si propone che il giudice pronunci un'ordinanza in luogo della sentenza. Sempre dal comma 4, analoghe modifiche vengono apportate, per coordinamento, agli artt. 42 ("*Regolamento necessario di competenza*"), 44 ("*Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza*"), 45 ("*Conflitto di competenza*"), 47 ("*Procedimento del regolamento di competenza*") e 49 ("*Sentenza di regolamento di competenza*").

Nella stessa direzione va la modifica dell'art. 43 c.p.c., introdotta dal **comma 5**, in relazione alla disciplina del regolamento facoltativo di competenza.

Il successivo **comma 6** apporta le modifiche conseguenti all'art. 50 c.p.c. dimezzando, inoltre, da 6 a 3 mesi il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente.

Il **comma 7** interviene sull'art. 54 c.p.c. in materia di ricusazione del giudice:

- rendendo facoltativa ("*il giudice ... può condannare*") l'irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti di chi abbia presentato un'istanza di ricusazione inammissibile o infondata;
- innalzando il massimo della suddetta sanzione pecuniaria da 5 euro a 250 euro.

Il **comma 8** aumenta l'importo della pena pecuniaria applicabile, *ex art.* 67 c.p.c., al custode che non abbia eseguito l'incarico assunto. Mentre attualmente tale pena, irrogata dal giudice, non può essere superiore a 10 euro, il comma in esame prevede che essa non sia inferiore a 250 e non superiore a 500 euro.

Il **comma 9** interviene sull'art. 83 c.p.c., in materia di procura alle liti, novellandone la formulazione del terzo comma con tre distinte integrazioni:

- la prima integrazione riguarda il primo periodo e prevede che la procura speciale possa essere anche apposta anche in calce o a margine della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato;
- la seconda integrazione riguarda il terzo periodo e prevede come apposta in calce anche la procura speciale rilasciata su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici individuati con apposito decreto del Ministro della giustizia;
- la terza integrazione prevede che quando la procura speciale sia stata conferita su "carta", il difensore che si costituisce per via telematica ne trasmette copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della disciplina prevista dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 82/2005).

Il **comma 10** modifica l'art. 91 c.p.c., in materia di condanna alle spese emessa con la sentenza di condanna, introducendo un meccanismo sanzionatorio a carico

della parte che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa avanzata dalla controparte.

Il comma in esame - introducendo una deroga al principio della soccombenza - novella il primo comma dell'art. 91 c.p.c., prevedendo che il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta di conciliazione tempestivamente formulata, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta conciliativa al pagamento delle spese del processo che risultino maturate dopo la formulazione della proposta stessa, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come novellato dal successivo comma 11 dell'articolo in esame (salvo, cioè, il caso di compensazione, anche parziale, delle spese tra le parti in caso di soccombenza reciproca o altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione).

Il **comma 11** novella, infatti, in tal senso il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., che limita attualmente la possibilità per il giudice di compensare le spese di giudizio - oltre che in caso di soccombenza reciproca - quando concorrono altri giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione.

Il **comma 12** aggiunge un nuovo comma all'art. 96 c.p.c. in materia di responsabilità aggravata della parte per la cd. lite temeraria.

L'art. 96 c.p.c. dispone attualmente che se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. Analogamente, viene condannato al risarcimento dei danni, qualora vi sia una domanda in tal senso, l'attore o il creditore procedente che abbia agito senza la normale prudenza, qualora il giudice accerti l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale.

Il comma in esame prevede una valorizzazione dell'istituto in questione (attualmente quasi inapplicato anche in relazione al difficile assolvimento dell'onere probatorio) prevedendo che - in sede di pronuncia sulle spese - il giudice, anche d'ufficio, possa condannare il soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma da determinare in via equitativa.

La disposizione in questione rimanda al contenuto dell'art. 385, quarto comma, c.p.c. (del quale l'art. 46, comma 20, del disegno di legge in esame prevede l'abrogazione), che attualmente prevede la condanna al risarcimento per lite temeraria in sede di giudizio di cassazione; la citata norma, infatti, stabilisce che quando pronuncia sulle spese, la Corte di cassazione, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave.

Il **comma 13** interviene sull'art. 101 c.p.c., che sancisce il principio del contraddittorio stabilendo l'impossibilità per il giudice di statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è stata proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.

Il comma in esame, in particolare, prevede l'introduzione di un altro comma, secondo il quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine non inferiore a 20 e non superiore a 40 giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Il comma in esame specifica che la mancata assegnazione del termine alle parti comporta nullità.

La disposizione introduce, così, a livello di giurisdizione di merito un istituto già presente nel giudizio di cassazione (art. 384, terzo comma, c.p.c.).

Si ricorda che l'art. 183, quarto comma, c.p.c. già prevede che il giudice indichi le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Tale disposizione ha dato adito ad un contrasto giurisprudenziale per il caso in cui la sentenza si fondi su una questione rilevata d'ufficio dal giudice al momento di assumere la decisione e dallo stesso non previamente sottoposta al contraddittorio tra le parti. Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 15194 del 9 giugno 2008) ha affermato che *“il giudice non può decidere la lite in base ad una questione rilevata d'ufficio senza averla previamente sottoposta alle parti, al fine di provocare sulla stessa il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle rispettive difese in relazione al mutato quadro della materia del contendere, dovendo invece procedere alla segnalazione della questione medesima e riaprire su di essa il dibattito, dando spazio alle conseguenziali attività delle parti. Infatti, ove lo stesso giudice decida in base a questione rilevata d'ufficio e non segnalata alle parti, si avrebbe violazione del diritto di difesa per mancato esercizio del contraddittorio, con conseguente nullità della emessa pronuncia”*.

Il **comma 14** sostituisce integralmente l'art. 115 c.p.c. che, nel suo testo attuale prevede che, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero.

Il comma in esame prevede di autorizzare il giudice a porre a fondamento delle proprie decisioni oltre che, come attualmente, le prove proposte dalle parti o dal PM, anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, così esonerando la parte che ha allegato quei fatti dal relativo onere della prova.

Nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati "pacifici" - e quindi possono essere posti a fondamento della decisione - quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa pur non avendoli espressamente contestati abbia tuttavia assunto

una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (Cassazione, Sez. III, sent. n. 5488 del 14 marzo 2006).

Si ricorda inoltre che, nel processo societario (art. 10, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 5/2003), la notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati.

Il **comma 15** aumenta l'importo della pena pecuniaria applicabile, *ex art.* 118, terzo comma, c.p.c., al terzo che abbia rifiutato di eseguire l'ordine del giudice di consentire sulla sua persona o sulle cose in suo possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa. Mentre attualmente tale pena non può essere superiore a 5 euro, il comma in esame prevede, rispettivamente, un minimo di 250 euro ed un massimo di 500 euro.

Il **comma 16** interviene sul regime di pubblicità della sentenza di cui all'art. 120 c.p.c..

Attualmente è previsto che, nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui designati

Il comma in esame, oltre a introdurre un richiamo all'art. 96 c.p.c. (ovvero al risarcimento danni per lite temeraria, *v. ante*) amplia le modalità di pubblicazione della sentenza che potrà essere effettuata anche su testate radiofoniche o televisive o su *internet*.

Il **comma 17** intervenendo sull'art. 132 c.p.c., elimina l'obbligo di includere nella sentenza la concisa esposizione dello svolgimento del processo, limitando tale obbligo alle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

A tal proposito, si ricorda che l'art. 111, sesto comma, Cost. impone esclusivamente che la sentenza contenga l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.

Il **comma 18** aggiunge, dopo il secondo, un nuovo comma all'art. 137 c.p.c. in materia di notificazioni, prevedendo che - in assenza di casella di posta elettronica certificata cui far pervenire l'atto-documento informatico da notificare o comunicare - l'ufficiale giudiziario notifica all'interessato l'atto in formato cartaceo, conservandone per due anni l'originale informatico. L'atto, dietro richiesta, può essere inviato dall'ufficiale giudiziario ad un indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore ovvero consegnato ai medesimi, previo pagamento dei diritti, su supporto informatico non riscrivibile (**lettera a**)).

La Camera dei deputati ha inserito nel comma in esame la lettera b), che modifica il terzo comma del medesimo art. 137 c.p.c., sostituendo la parola "terzo" con "quarto".

Con tutta probabilità, la ratio della suddetta modifica era semplicemente quella di eliminare l'impatto che l'inserimento di un nuovo comma avrebbe avuto sui rinvii interni tra i commi dell'art. 137 c.p.c.. Tuttavia, il terzo comma dell'art. 137 c.p.c. non contiene la parola "terzo". Tal termine è invece contenuto nel quarto comma dell'art. 137 c.p.c.. Il mancato adeguamento di quest'ultimo comporterebbe il venir meno dell'applicabilità, alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria, della disciplina applicabile in caso di impossibilità di effettuare la comunicazione a mani proprie del destinatario.

Il **comma 19** riguarda l'istituto della rimessione in termini, in virtù del quale la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.

La norma in esame trasferisce la disciplina dell'istituto dal Libro II ("*Del processo di cognizione*"), nella quale è ora prevista dall'art. 184-*bis* c.p.c., al Libro I ("*Disposizioni generali*"), art. 153, del codice processuale civile.

Conseguentemente, l'art. 184-*bis* viene abrogato ad opera dell'art. 46, comma 3, del disegno di legge in esame.

Tale opzione determinerebbe una generalizzazione dell'istituto in questione, che ha finora dispiegato i propri effetti esclusivamente con riferimento alla fase di trattazione del giudizio di primo grado (v. Cass., sez. lavoro, 6 agosto 2004, n. 15274). L'inserimento tra le disposizioni generali dovrebbe, infatti, comportare l'applicazione della rimessione in termini anche alle fasi di impugnazione.

Articolo 46

(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

Testo approvato dal Senato	Testo approvato dalla Camera dei deputati
1. All'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile, le parole: «di cui all'articolo 167» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e 167».	1. <i>Identico.</i>
2. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».	2. <i>Identico.</i>
3. L'articolo 184- <i>bis</i> del codice di procedura civile è abrogato.	3. <i>Identico.</i>
4. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva	4. <i>Identico.</i>

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire».

5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: *5.Identico.*

«La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse».

6. All'articolo 249 del codice di procedura civile, le parole: «degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale». *6.Identico.*

7. All'articolo 255, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro». *7.Identico.*

8. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione III, paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 257 è *8.Identico:*

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

aggiunto il seguente:

«Art. 257-bis. – (*Testimonianza scritta*)
– Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

«Art. 257-bis. – *Identico.*

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Identico.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Identico.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Identico.

Quando il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Identico.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255,

Identico.

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

primo comma.

Qualora la testimonianza abbia ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e ricevuta dal difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e **trasmessa al** difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

Identico».

9. All'articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

9.*Identico*.

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa»;

b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.

10. All'articolo 285 del codice di procedura civile, le parole: «primo e terzo comma» sono soppresse e, all'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «si notifica» sono inserite le

10.*Identico*.

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

seguenti: «, ai sensi dell'articolo 170,».

11. L'articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

11.*Identico.*

«Art. 296. - (*Sospensione su istanza delle parti*). – Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo».

12. All'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

12.*Identico.*

13. All'articolo 300 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

13.*Identico.*

«Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292».

14. All'articolo 305 del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

14.*Identico.*

15. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

15.*Identico.*

a) al primo comma, le parole: «del secondo comma» sono soppresse e le parole: «un anno» sono sostituite dalle

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

seguenti: «tre mesi»;

b) al terzo comma, secondo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio».

16. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e quelle che regolano la competenza» sono sostituite dalle seguenti: «e le pronunce che regolano la competenza».

16.*Identico.*

17. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».

17.*Identico.*

18. All'articolo 345, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti» e dopo la parola: «proporli» sono inserite le seguenti: «o produrli».

18.*Identico.*

19. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

19.*Identico.*

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione»;

b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre

Testo approvato dal Senato	Testo approvato dalla Camera dei deputati
mesi».	
20. All'articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma è abrogato.	<i>20.Identico.</i>
21. Al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».	<i>21.Identico.</i>
	22. All'articolo 442 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
	«Per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo».
22. All'articolo 444, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza».	<i>23.Identico.</i>
23. Il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili.	<i>24.Identico.</i>

L'**articolo 46** è composto da 24 commi che apportano modifiche al Libro II del codice di procedura civile, recante la disciplina del processo di cognizione.

La Camera dei deputati, in terza lettura, ha modificato un comma (comma 8) e ne ha inserito uno nuovo (comma 12).

Il **comma 1** novella il terzo comma dell'art. 163 c.p.c. relativo al contenuto dell'atto di citazione, coordinando la formulazione del n. 7 con il nuovo testo dell'art. 38 c.p.c. in materia di incompetenza.

Tra i contenuti necessari della citazione, il citato n. 7 del terzo comma prevede attualmente l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-*bis*, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 (eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio).

In base al testo novellato, la citazione conterrà l'avvertimento che la costituzione fuori dei termini indicati comporta, oltre alle decadenze di cui all'art. 167, anche la decadenza ad eccepire l'incompetenza del giudice (per materia, valore o territorio) di cui all'art. 38 c.p.c. (cfr. art. 45, comma 2, del disegno di legge in esame).

Il **comma 2** apporta due modifiche all'art. 182 c.p.c., in materia di difetto di rappresentanza o autorizzazione.

In primo luogo, estendendo l'ambito di applicazione della disposizione in questione, viene prevista la possibilità di sanare anche i vizi che determinano la nullità della procura al difensore, mediante il rilascio o la rinnovazione della stessa entro un termine assegnato dal giudice ed espressamente definito perentorio.

In secondo luogo, innovando rispetto al regime attuale nel quale i difetti di rappresentanza, assistenza e assistenza sono sanabili con efficacia *ex nunc*, si prevede che l'osservanza del termine stabilito dal giudice abbia efficacia *ex tunc*: pertanto gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione.

Come già anticipato, il **comma 3** abroga l'art. 184-*bis* c.p.c., relativo all'istituto della rimessione in termini, che viene disciplinato dall'art. 153 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, comma 19, del disegno di legge in esame.

Il **comma 4** modifica l'art. 191 c.p.c. in materia di nomina del consulente tecnico, anticipando la formulazione dei quesiti alla pronuncia dell'ordinanza di ammissione dei quesiti stessi.

Il **comma 5** riformula il terzo comma dell'art. 195 c.p.c., che attualmente prevede che la relazione del consulente tecnico vada depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice.

Il nuovo terzo comma stabilisce che un'ordinanza del giudice resa all'udienza di comparizione di cui all'art. 193, debba indicare:

- il termine entro il quale il consulente tecnico debba trasmettere alle parti la propria relazione;
- il termine entro cui le parti devono far pervenire al consulente le proprie osservazioni sulla relazione stessa,
- il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti ed una propria sintetica valutazione delle stesse.

I commi 6, 7 e 8 modificano la disciplina della prova testimoniale nel processo di cognizione.

Il **comma 6** adegua il testo dell'art. 249 c.p.c. in materia di facoltà di astensione dei testimoni davanti all'autorità giudiziaria all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale del 1988.

Infatti, il rinvio alla disciplina sulla facoltà d'astensione di cui agli artt. 351 e 352 c.p.p. va ora riferita agli artt. 200, 201 e 202 dello stesso codice, relativi, rispettivamente, al segreto professionale, d'ufficio e di Stato.

Il **comma 7** aggiunge una disposizione all'art. 255 c.p.c., relativo alla mancata comparizione dei testimoni.

Viene, infatti, aggiunto un periodo al primo comma con il quale si prevede - in caso di una ulteriore, mancata comparizione del testimone all'udienza senza giustificato motivo - che il giudice possa (con ordinanza) disporre l'accompagnamento coattivo del testimone, condannandolo ad una pena pecuniaria da 200 a 1000 euro.

Il **comma 8**, introducendo l'articolo aggiuntivo 257-*bis*, prevede la possibilità per il giudice di disporre l'acquisizione della testimonianza per iscritto, sulla base di un modello di testimonianza predisposto dalla parte che ne fa richiesta.

Tenendo conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, il giudice può decidere di assumere la testimonianza scritta, soltanto in quanto sussista un accordo delle parti. In tale ipotesi, il giudice chiede al testimone, anche nelle ipotesi di assunzione dei mezzi di prova al di fuori della circoscrizione del tribunale ai sensi dell'art. 203 c.p.c., di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Spetta alla parte che ha richiesto l'assunzione della testimonianza predisporre il modello di testimonianza e farlo notificare al testimone. La disposizione, con formulazione che sarebbe stato opportuno esplicitare, precisa che tale modello è predisposto "*in conformità agli articoli ammessi*". Si segnala che il modello è

disciplinato dal nuovo art. 103-*bis* disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 52, comma 3, del disegno di legge in esame.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, precisando quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone deve infine sottoscrivere la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che deve poi spedire in busta chiusa con plico raccomandato o consegnare alla cancelleria del giudice. Se il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all'art. 249, deve compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione. Se il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria prevista dall'art. 255, primo comma, c.p.c. in caso di mancata comparizione dei testimoni (si ricorda che l'art. 255, primo comma, c.p.c. viene modificato dal comma 7 dell'art. 46 in esame).

Il ricorso al modello di testimonianza può evitarsi in caso di dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore (**il testo approvato dal Senato parlava di dichiarazione "ricevuta dal" difensore**) della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti.

Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

In accordo con le nuove previsioni sulla competenza (art. 45 del disegno di legge in esame), il **comma 9** modifica l'art. 279 c.p.c., in materia di forma dei provvedimenti del collegio, prevedendo che il collegio pronunci ordinanza non solo quando provvede su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, ma anche quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, l'ordinanza deve anche contenere provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.

Conseguentemente, dal secondo comma dell'art. 279, che elenca i casi in cui il collegio decide con sentenza, viene eliminato il riferimento alle questioni di competenza.

Il **comma 10** modifica le modalità di notificazione della sentenza di cui all'art. 285 c.p.c., che attualmente prevede che tale notificazione, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170, primo e terzo comma

Il comma in esame, sopprimendo detto riferimento ai soli commi primo e terzo e dunque generalizzando il rinvio all'art. 170, prevede che se il procuratore è costituito per più parti sarà sufficiente la consegna di una sola copia della sentenza.

In senso analogo viene modificato l'art. 330 c.p.c. (collocato nel capo relativo alle impugnazioni in generale).

I commi successivi dell'articolo in esame dispongono, in particolare, l'abbreviazione di numerosi termini processuali.

Il **comma 11** sostituisce l'art. 296 c.p.c., che prevede l'istituto della sospensione del processo su istanza delle parti.

Attualmente, l'art. 296 prevede che il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, possa disporre che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a 4 mesi.

Il comma 11:

- subordina la sospensione su istanza delle parti alla sussistenza di giustificati motivi;
- specifica che la sospensione de qua può essere concessa una sola volta;
- riduce la durata massima della medesima sospensione a 3 mesi;
- stabilisce che nel disporre la sospensione il giudice deve contestualmente fissare l'udienza per la prosecuzione del processo.

In senso analogo, il **comma 12**, intervenendo sull'art. 297 c.p.c., riduce da 6 a 3 mesi il termine entro il quale le parti dovranno necessariamente proporre l'istanza di fissazione dell'udienza qualora questa non sia stata fissata dal provvedimento che ha disposto la sospensione del processo.

Il **comma 13** sostituisce il quarto comma dell'art. 300 c.p.c. che fissa il momento dell'interruzione del processo in caso l'evento interruttivo (di cui all'art. 299) riguardi la parte contumace. In tale ipotesi, infatti, l'attuale norma stabilisce che il processo sia interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica o comunicazione di un atto al contumace. Il nuovo quarto comma dell'art. 300 c.p.c. prevede come momento che interrompe del processo anche quello in cui il fatto interruttivo (morte o perdita della capacità di stare in giudizio da parte del contumace) è documentato dall'altra parte.

Il **comma 14**, intervenendo sull'art. 305 c.p.c., riduce da 6 a 3 mesi il termine perentorio entro il quale deve essere proseguito o riassunto il processo interrotto.

Il **comma 15** interviene sull'art. 307 c.p.c. che disciplina l'estinzione del processo per inattività delle parti. Il termine perentorio per la riassunzione del processo che sia stato cancellato dal ruolo è diminuito da un anno a 3 mesi.

Analogamente, nei casi in cui la legge autorizza il giudice a fissare il termine perentorio per la riassunzione, questo non potrà essere superiore a 3 mesi (invece degli attuali 6).

Infine, mentre attualmente l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c. prevede che l'estinzione, pur operando di diritto, deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa ed è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore

ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questa venga eccepita, la proposta in esame prevede che essa possa essere dichiarata anche d'ufficio.

Il **comma 16** modifica il secondo comma dell'art. 310 c.p.c. che, nel testo attuale, prevede che l'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la competenza.

La modifica ha natura di puro coordinamento normativo con la nuova previsione che le pronunce sulla competenza si assumono con ordinanza anziché con sentenza (v. art. 45, commi 3 e ss., del disegno di legge in esame).

Il **comma 17** modifica l'art. 327 c.p.c., che prevede il cosiddetto termine lungo per le impugnazioni. Mentre ai sensi dell'art. 325 c.p.c. in caso di notificazione della sentenza il termine per l'impugnazione è di 30 giorni dalla notificazione stessa (60 per il ricorso per cassazione), l'art. 327 c.p.c. stabilisce attualmente che, in assenza di notificazione, l'impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Il comma in esame prevede che tale ultimo termine sia abbreviato a 6 mesi.

Il **comma 18** interviene sull'art. 345, comma terzo, c.p.c. chiarendo che in appello non possono essere prodotti nuovi documenti (salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile).

Il **comma 19** modifica l'art. 353 c.p.c. (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza).

L'art. 353 prevede che il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto. L'articolo in questione conteneva anche un quarto comma, ai sensi del quale la disposizione del primo comma si applicava anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiarava la competenza di questo. Tale quarto comma è stato abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, di riforma del processo civile.

Il comma in esame elimina dalla rubrica dell'art. 353 c.p.c. il riferimento alla competenza (che è sopravvissuto all'abrogazione del suddetto quarto comma) e riduce da 6 a 3 mesi il termine per la riassunzione del processo.

Il **comma 20** abroga il quarto comma dell'art. 385 c.p.c., ai sensi del quale, quando pronuncia sulle spese, la Corte di cassazione, anche d'ufficio, condanna,

altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave. Come accennato, l'abrogazione assume natura di coordinamento con la modifica apportata all'art. 96 c.p.c. dall'art. 45, comma 12, del disegno di legge in esame.

Il **comma 21** modifica l'art. 392 c.p.c., stabilendo che il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio è di 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione e non già di un anno, come previsto attualmente.

Il **comma 22, aggiunto nel corso dell'esame in terza lettura alla Camera dei deputati**, interviene sull'art. 442 c.p.c. - relativo alle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie - aggiungendovi un nuovo comma che sottrae le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (che diverranno di competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 45, comma 1, del disegno di legge in esame) all'applicazione del rito del lavoro.

Il comma in esame riformula l'art. 46, comma 2, del testo approvato dal Senato in prima lettura (che è stato conseguentemente soppresso, v. scheda di lettura relativa all'art. 45 del disegno di legge in esame). La modifica risponde probabilmente all'opportunità di assicurare che il rito applicabile alle suddette controversie sia individuato all'interno del codice di procedura civile e non in una legge speciale (come sarebbe stato se la Camera non avesse provveduto a modificare gli artt. 45 e 46 del disegno di legge in esame).

Il **comma 23** integra la formulazione del primo comma dell'art. 444 c.p.c. in materia di giudice competente per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.

La disposizione aggiuntiva definisce la competenza in caso di attore residente all'estero assegnandola al tribunale del lavoro nella cui circoscrizione l'attore risiedeva prima del trasferimento all'estero; se la prestazione è, invece, chiesta dagli eredi, è competente il tribunale nella cui circoscrizione il defunto aveva l'ultima residenza.

Il **comma 24** dispone l'estensione ai giudizi amministrativi e contabili della disciplina del primo comma dell'art. 291 c.p.c. che, in caso di mancata costituzione del convenuto, prevede che se il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, debba fissare all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

Articolo 47

(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 360-bis. - (*Ammissibilità del ricorso*). – Il ricorso è dichiarato ammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte;

2) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte;

3) quando appare fondata la censura relativa a violazione dei principi regolatori del giusto processo;

4) quando ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'articolo 363.

Sull'ammissibilità del ricorso la Corte decide in camera di consiglio con

1. **Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:

«Art. 360-bis. - (*Inammissibilità del ricorso*). – Il ricorso è **inammissibile**:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo **conforme alla giurisprudenza** della Corte e **l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa**;

2) quando è **manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo**»;

b) **il primo comma dell'articolo 376 è sostituito dal seguente:**

«Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

ordinanza non impugnabile resa da un collegio di tre magistrati.

Se il collegio ritiene inammissibile il ricorso, anche a norma dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), seconda parte, il relatore deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che giustificano la dichiarazione di inammissibilità. Si applica l'articolo 380-bis, commi secondo, terzo e quarto.

L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è comunicata alle parti costituite con biglietto di cancelleria, ovvero mediante telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa a tali forme di comunicazione degli atti giudiziari.

Il ricorso dichiarato ammissibile è assegnato a una sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato passa in giudicato. L'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 96, terzo comma».

semplici»;

c) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 380-bis. – (Procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio). – Il relatore della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.

Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.

Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza»;

2. L'articolo 366-*bis* del codice di procedura civile è abrogato.

d) l'articolo 366-*bis* è abrogato;

3. All'articolo 375, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, le parole: «o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-*bis*» sono soppresse.

e) all'articolo 375 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360»;

2) al primo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza».

2. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

«Art. 67-*bis*. – (Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile). – 1. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, primo comma, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni».

L'articolo 47, integralmente sostituito dalla Camera dei deputati, prevede l'introduzione del c.d. "filtro in Cassazione" e abroga l'art. 366-*bis* c.p.c. che prevede l'obbligo per il ricorrente di formulare i quesiti di diritto.

Rispetto al testo approvato dal Senato, che prevedeva l'indicazione delle ragioni di ammissibilità del ricorso in Cassazione, l'attuale formulazione enuncia invece i motivi di inammissibilità dello stesso, che vengono individuati nei seguenti: (1) le questioni di diritto sono state decise nel provvedimento impugnato in modo conforme alla giurisprudenza della Cassazione e l'esame dei motivi di ricorso non offre elementi per confermare o mutare tale orientamento; (2) la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo è manifestamente infondata. Rispetto al testo approvato dal Senato, che affidava il filtro di ammissibilità a un collegio di tre magistrati, l'attuale formulazione prevede l'assegnazione dei ricorsi ad un'apposita sezione, chiamata a valutarne l'eventuale inammissibilità. Tale sezione dovrà essere di regola composta da magistrati appartenenti a tutte le sezioni della Corte di cassazione.

Si ricorda che il filtro in Cassazione non era originariamente previsto nel disegno di legge governativo (A.C. 1441, poi A.C. 1441-*bis*). Esso è stato introdotto nel corso dell'esame in sede referente alla **Camera dei deputati** in **prima lettura**, a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo (A.C. 1441-*bis*-A, art. 53-*bis*, comma 2).

La formulazione originaria prevedeva che il ricorso per Cassazione fosse ammissibile solo:

- a) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte;
- b) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte;
- c) quando appare fondata la censura relativa a violazione dei principi regolatori del giusto processo;
- d) quando ricorrono i presupposti per l'enunciazione del "principio di diritto" ai sensi dell'art. 363 c.p.c.¹⁰⁷.

¹⁰⁷ Il suddetto art. 363 c.p.c., come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, prevede che quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il P.G. presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi. La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, è rivolta al primo presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione è di particolare importanza. Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza. La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito.

Il vaglio di ammissibilità del ricorso era demandato ad un collegio di tre magistrati che avrebbe dovuto decidere in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

Se il ricorso fosse stato ritenuto inammissibile, anche a norma dell'art. 375, primo comma, numeri 1) e 5), seconda parte, c.p.c.¹⁰⁸, il relatore avrebbe depositato in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che giustificavano la dichiarazione di inammissibilità.

Era prevista l'applicazione dell'art. 380-*bis*, commi secondo, terzo e quarto, c.p.c., che disciplina i procedimenti in camera di consiglio (prevedendo la facoltà per le parti di presentare conclusioni scritte e memorie)¹⁰⁹.

Il ricorso dichiarato ammissibile sarebbe stato assegnato a una sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione. In caso contrario, il provvedimento impugnato sarebbe passato in giudicato.

Nel corso dell'esame in Aula (terminato il 2 ottobre 2008), veniva introdotto un ulteriore caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione presentato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5) (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio), nel caso della c.d. "doppia conforme" ossia quando il ricorso aveva ad oggetto una sentenza di appello che avesse confermato quella di primo grado (cfr. A.S. 1082, art. 29).

Il **Senato**, in **seconda lettura**, si è limitato a sopprimere la modifica approvata in Aula alla Camera, per il resto approvando il testo dell'articolo in esame nella medesima formulazione che era stata licenziata dall'altro ramo del Parlamento (approvazione in Aula il 4 marzo 2009) (v. l'art. 48 dell'A.C. 1441-*bis*-B).

Con un emendamento approvato all'unanimità dalle Commissioni riunite I e V della **Camera dei deputati**, nel corso dell'esame in **terza lettura** (seduta del 22 aprile 2009), l'articolo in questione è stato integralmente sostituito.

L'iter in terza lettura alla Camera

A più riprese, nel corso dell'esame in sede referente in terza lettura, le Commissioni I e V della Camera dei deputati hanno affrontato la questione della

¹⁰⁸ Ai sensi dell'art. 375, primo comma, c.p.c., la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto; ... 5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza, ovvero dichiararne l'inammissibilità per mancanza dei motivi previsti nell'art. 360 o per difetto dei requisiti previsti dall'art. 366-*bis*.

¹⁰⁹ In particolare, le disposizioni richiamate prevedono che il presidente fissi con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti dall'art. 375, primo comma, numeri 1), 3) e 5). Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza.

possibilità di intervenire su un articolo che, salva una piccola modifica, era già stato approvato nella medesima formulazione dai due rami del Parlamento.

Inizialmente, nel corso della seduta del 31 marzo 2009, era stata espressa l'opinione che la modifica dell'articolo in esame non fosse più possibile se non nella piccola parte modificata dal Senato e che, per analoghe ragioni, non fosse possibile lo stralcio del testo, con la conseguenza che alcuni deputati proponevano la soppressione dell'intero articolo al fine di far confluire la materia del "filtro in Cassazione" all'interno di un nuovo e diverso provvedimento da assegnare alla Commissione giustizia.

Nel corso della seduta del 6 aprile 2009, il presidente delle Commissioni riunite dichiarava inammissibili "*ai sensi dei medesimi articoli 70, comma 2,¹¹⁰ e 89¹¹¹ del Regolamento, e alla luce di numerosi precedenti*" gli emendamenti **soppressivi** dell'articolo in esame: "*L'articolo 48, infatti, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato modificato esclusivamente mediante la soppressione, al comma 1, di un comma del capoverso art. 360-bis*". Tale dichiarazione era oggetto di critiche da parte di alcuni deputati (v. interventi on. Calderisi e on. Zaccaria). Veniva, tra l'altro, affermato che il divieto di intervenire su parti non modificate dal Senato dovesse essere inteso come riferito a quegli articoli che in nessuna loro parte fossero stati modificati dal Senato, e non anche ai commi, o a parti ancora più ridotte di testo, non modificate dal Senato. Con riferimento a tali osservazioni, il Presidente delle Commissioni riunite dichiarava che "*... la decisione della Presidenza delle Commissioni riunite è conforme a numerosi precedenti. Precisa, inoltre, che essa si fonda sul presupposto per cui l'approvazione degli identici emendamenti 48.1 Vietti, 48.2 Ferranti e 48.3 Contento comporterebbe la soppressione integrale di un articolo la cui totalità delle disposizioni - con l'eccezione, appunto, del comma soppresso - è stata oggetto di doppia deliberazione conforme delle due Camere. Data la portata della disposizione soppressa nell'ambito del contenuto complessivo dell'articolo, infatti, la Presidenza delle Commissioni riunite non ravvisa alcun nesso di consequenzialità con essa degli emendamenti interamente soppressivi dell'articolo medesimo. Peraltro, alla luce della richiesta formulata dai deputati Calderisi e Zaccaria, comunica che sottoporrà al Presidente della Camera la decisione assunta con riferimento all'inammissibilità dei citati emendamenti. Le proposte emendative riferite all'articolo 48 devono pertanto ritenersi*

¹¹⁰ Ai sensi dell'art. 70, comma 2, Reg. Cam., i progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la quale, prima della votazione finale, delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera.

¹¹¹ L'art. 89 Reg. Cam. prevede che il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

accantonate, fino a quando la Presidenza della Camera non si sarà espressa in merito alla questione".

Nella seduta dell'8 aprile 2009, il relatore per la I Commissione faceva presente che, insieme al relatore per la Commissione bilancio, stava elaborando una proposta di **risrittura** delle disposizioni in materia di valutazione di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione contenute nell'articolo in esame che affrontasse le questioni problematiche evidenziate nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul provvedimento¹¹². Il relatore preannunciava che, una volta definito il testo in questione, lo avrebbe sottoposto ai gruppi delle Commissioni riunite per verificare se su di esso vi fosse un consenso unanime. La presidenza delle Commissioni riunite precisava che, in considerazione della rilevanza della questione, riteneva indispensabile il consenso unanime dei gruppi su di un emendamento volto a riformulare l'articolo in esame, acquisito il quale, la questione sarebbe stata comunque rimessa alla valutazione del Presidente della Camera.

Nella seduta del 21 aprile 2009, il Presidente delle Commissioni riunite avvertiva che i relatori non erano riusciti ad acquisire il necessario consenso di tutti i gruppi su un emendamento sostitutivo dell'articolo. Egli ricordava inoltre che erano stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 48.1, 48.2, 48.3 soppressivi dell'intero articolo. In proposito, segnalava che la questione relativa all'ammissibilità di tali emendamenti era stata sottoposta alla Presidenza della Camera e che, successivamente, alla medesima Presidenza era stata prospettata la possibilità che in Commissione si pervenisse ad un consenso unanime su una proposta emendativa interamente sostitutiva dell'art. 48. D'intesa con il Presidente della V Commissione, egli riteneva pertanto che dovesse essere confermata la pronuncia di inammissibilità degli emendamenti in questione. Ad una richiesta di accantonamento dell'articolo in esame, il Presidente rispondeva che *"per modificare l'attuale testo dell'art. 48, che è stato già approvato in una formulazione alquanto simile da Camera e Senato, risulta necessaria l'unanimità che tuttavia non si è registrata. Alla luce di tale elemento, rileva che le Commissioni non possono accantonare ulteriormente l'articolo 48, ferma restando la possibilità di tornare sulla questione in Assemblea"*. Le Commissioni riunite terminavano la votazione degli emendamenti relativi all'intero provvedimento e li inviavano alle Commissioni competenti in sede consultiva.

In apertura della seduta del 22 aprile 2009, il Presidente della Commissione bilancio dava conto dei pareri pervenuti dalle Commissioni competenti in sede consultiva sul testo e sugli emendamenti approvati in sede referente. Egli rilevava che in particolare la Commissione giustizia aveva espresso,

¹¹² Le Commissioni riunite hanno audito informalmente il primo presidente della Corte di cassazione, i rappresentanti dell'ANM, sezione Cassazione, dell'Unione nazionale Camere civili, dell'Organismo unitario dell'Avvocatura italiana, del Consiglio nazionale forense, dell'Associazione italiana giovani avvocati ed altri esperti della materia.

all'unanimità, un parere favorevole con una condizione volta a sostituire il testo dell'articolo in esame. In proposito egli ricordava che *"già in sede di valutazione di ammissibilità degli emendamenti, si era posto il problema se potessero ritenersi ammissibili gli emendamenti soppressivi dell'articolo 48, sul cui attuale testo si sono già espresse in modo conforme sia la Camera sia il Senato, avendo il Senato solo soppresso il secondo comma dell'articolo 360-bis del codice di procedura civile inserito dalla disposizione in esame. Anche con riferimento a proposte integralmente modificative, si era peraltro convenuto, anche alla luce dei precedenti, che per procedere in tal senso fosse necessario acquisire l'unanimità dei gruppi e l'assenso del Presidente della Camera. Rileva che, anche qualora il voto unanime nell'esame in sede consultiva presso la Commissione giustizia dimostri l'unanimità dei gruppi, risulterebbe comunque necessario acquisire l'avviso della Presidenza della Camera. Alla luce di tali elementi, ed in considerazione dei tempi di calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, ritiene opportuno procedere al conferimento del mandato ai relatori, rinviando la questione alla discussione dell'Assemblea"*. Il relatore per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, si impegna a presentare un emendamento che recepisce il contenuto della condizione contenuta nel parere reso dalla Commissione giustizia, ferma restando la decisione della presidenza delle Commissioni riunite in ordine all'ammissibilità dello stesso. Al riguardo, ricordava comunque come, nel corso dell'esame in sede referente, si fosse unanimemente rilevata la necessità del cosiddetto filtro in Cassazione previsto dall'articolo in questione e, al contempo, registrata la contrarietà di tutte le categorie professionali interessate al testo dell'articolo come modificato dal Senato. Osservava, peraltro, che la soppressione del secondo comma del capoverso art. 360-bis nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento aveva modificato l'assetto complessivo della disciplina in questione e determinato uno squilibrio a cui era necessario porre rimedio.

L'emendamento in questione (il 48.6) veniva presentato immediatamente. Conseguentemente, il Presidente della Commissione affari costituzionali ricordava che *"fino alle sedute di ieri non si era registrato un accordo unanime sulla proposta di integrale riformulazione dell'articolo 48 del disegno di legge e, pertanto, le Commissioni avevano concluso l'esame del testo, inviandolo successivamente alle Commissioni cui il provvedimento è assegnato in sede consultiva. Ora, i relatori, recependo la condizione contenuta nel parere della Commissione giustizia, hanno proposto una complessiva riformulazione dell'articolo 48 sulla quale si è registrato un unanime consenso da parte dei gruppi. Al riguardo, sulla base di una valutazione svolta d'intesa con il presidente della Commissione bilancio, ritiene che l'emendamento 48.6 appena presentato dai relatori possa essere ritenuto ammissibile, in quanto la modifica introdotta dal Senato in seconda lettura, sopprimendo un comma dell'articolo introdotto dalla disposizione in esame, ha fatto venir meno una specifica causa di inammissibilità del ricorso in Cassazione e ha, pertanto, inciso sulla*

complessiva disciplina recata dall'articolo in esame. A questo punto, la disposizione può dunque essere ridefinita anche nelle parti non direttamente modificate dall'altro ramo del Parlamento. Fa pertanto presente che, ad avviso della presidenza delle Commissioni, l'emendamento deve pertanto ritenersi ammissibile, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, in quanto conseguente alle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato. Tuttavia, in considerazione della rilevanza della questione, d'intesa con il presidente della V Commissione, ritiene necessario, prima di assumere una determinazione al riguardo, acquisire la valutazione del Presidente della Camera in ordine all'ammissibilità dell'emendamento in questione".

Il Presidente della Camera ha ritenuto di concordare sulla valutazione di ammissibilità della proposta emendativa, che è stata pertanto considerata ammissibile e approvata dalle Commissioni riunite (cfr. resoconto del 22 aprile 2009). Successivamente l'Aula della Camera ha approvato l'articolo senza ulteriori modificazioni

La nuova formulazione del filtro in Cassazione approvata dalla Camera

Si ricorda preliminarmente che la precedente formulazione dell'articolo in esame era stata oggetto di numerose critiche, nel corso del dibattito parlamentare e da parte di operatori del settore.

In merito alla formulazione del filtro in termini di ammissibilità, è stato ad esempio osservato che *"risulterebbe attribuita alla Cassazione la possibilità di dichiarare inammissibile - e quindi di decidere di non giudicare, neppure al fine di dichiarare la manifesta infondatezza - un ricorso proposto in conformità alle forme e ai termini stabiliti dalla legge e che denunci una violazione di legge. Ciò in palese contrasto con l'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, secondo il quale «contro le sentenze è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge». Si avrebbe, poi, automaticamente una sorta di abrogazione implicita dell'articolo 360, primo comma n. 5. La sentenza di merito non potrebbe più essere impugnata per vizio di motivazione. Inoltre, la norma rende del tutto indecifrabili i rapporti tra essa ed il precedente articolo 360 del codice di procedura civile. Infine, è molto difficile sostenere che una simile riforma avrebbe risultati positivi in termini di deflazione del lavoro della Corte"* (cfr. proposta alternativa di parere della Commissione giustizia, Ferranti e altri, allegato al resoconto della II Commissione della Camera del 22 aprile 2009).

Con particolare riferimento al fatto che la formulazione precedente prevedeva che il ricorso fosse ammissibile qualora avesse ad oggetto *"una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento"*, è stato evidenziato che *"questa ipotesi riguarda necessariamente tutti i casi sottoposti al giudizio della Corte, atteso che per ogni caso non può che esservi conferma oppure mutamento di giurisprudenza, ne consegue che la disposizione dà alla Corte il potere di scegliere arbitrariamente i casi da ammettere e quelli sui quali non pronunciarsi, il che è però incostituzionale perché determina una irragionevole disparità di trattamento tra i ricorrenti"* (cfr. resoconto della seduta del 31 marzo 2009 delle Commissioni riunite I e V della Camera).

La **lettera a)** dell'articolo in esame nella nuova formulazione approvata dalla Camera dei deputati prevede l'introduzione nel codice di procedura civile di un nuovo art. 360-*bis*. Mentre però la vecchia formulazione prevedeva che tale art. 360-*bis* elencasse i casi in cui il ricorso era da considerarsi ammissibile, la nuova formulazione - ribaltando tale prospettiva - individua i casi in cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La funzione del filtro è notevolmente ridotta, in quanto sono previsti solo due casi in cui il ricorso sarà inammissibile:

(1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;

Nel valutare l'idoneità di tale previsione a ridurre effettivamente il carico di lavoro della Corte di cassazione, si tenga presente che la lettera d) dell'articolo in esame abroga l'art. 366-bis c.p.c. che attualmente impone al ricorrente di assumersi la responsabilità di delimitare con chiarezza il punto della decisione impugnato e con altrettanta chiarezza esporre l'itinerario critico capace di svelare l'errore di giudizio in cui il giudice di merito è incorso, "onere che assolve ad una funzione decisiva per restituire la corte nella possibilità di esercitare le funzioni sue proprie, di uniforme applicazione del diritto" (Cass. civ. sez. III, ord. N. 2652 del 4 aprile 2008).

(2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

Con riferimento al concetto di "principi regolatori del giusto processo" (già presente nella vecchia formulazione), è stato osservato che esso è "totalmente privo di riscontro normativo anche al di fuori del codice di rito: infatti, non trova riscontro né nell'art. 6 della CEDU, né nell'art. 111, primo comma, che rinvia alla legge di disciplinare il "giusto processo". A meno di ritenere che i principi regolatori siano quelli indicati nel secondo comma dell'art. 111, cioè garanzia del contraddittorio, della parità delle armi e della indipendenza e imparzialità del giudice. Tentativo di spiegazione che, però, non servirebbe all'interprete per riempire effettivamente di significato la previsione: ciò per la ragione che quei principi nel processo civile o sono assicurati da determinate norme, la cui violazione è dunque di per sé denunciabile o se non lo sono, saranno contraddetti da norme esistenti, delle quali sarebbe da denunciare l'incostituzionalità"¹¹³.

La **lettera b)** individua il soggetto che dovrà svolgere la funzione di filtro.

La formulazione originaria prevedeva che sull'ammissibilità del ricorso la Corte di cassazione decidesse in Camera di consiglio con ordinanza non impugnabile resa da un collegio di tre magistrati. Anche tale profilo era stato oggetto di critiche. Ad esempio, il

¹¹³ R. Frasca, *Osservazioni (critiche sul c.d. filtro in cassazione in discussione in Parlamento)*, in www.judicium.it.

C.S.M., nella delibera del 30 settembre 2008, affermava che non era chiaro *"in che modo e in base a quali criteri debba essere costituito il collegio cui è devoluto il vaglio di ammissibilità: se tale collegio (composto da tre magistrati e non da cinque come tutti i collegi di cassazione¹¹⁴) debba essere incardinato all'interno di ciascuna sezione o a "valle" di esse; se il giudizio di ammissibilità sia vincolante per il collegio che deciderà nel merito il ricorso, essendo comunque da ritenere che la dichiarazione di ammissibilità sotto i profili indicati nell'art. 360 bis non sia e non possa essere di ostacolo alla dichiarazione di inammissibilità, da parte del collegio "ordinario", per profili diversi, così come è ben possibile che la sentenza impugnata contenga più statuizioni alcune soltanto da ritenere ricorribili in base al nuovo testo, profilandosi anche per questa via uno sdoppiamento e una moltiplicazione di tempie e di "passaggi" di giudizi che è esattamente l'opposto di ciò di cui ha bisogno la Cassazione"*.

La lettera b) in esame prevede invece che la verifica sia effettuata da una apposita sezione, che, ai sensi del **comma 2** dell'articolo in esame, deve essere, di regola, composta da magistrati appartenenti a tutte le sezioni.

In particolare, la lettera b) sostituisce il primo comma dell'art. 376 c.p.c., che attualmente prevede che il primo presidente assegni i ricorsi alle sezioni unite o alle sezioni semplici.

La nuova formulazione prevede invece che, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 374 c.p.c. (ossia per una pronuncia delle sezioni unite), il primo presidente assegni il ricorso ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, primo comma, numeri 1) (inammissibilità) e 5) (manifesta fondatezza o infondatezza).

In un secondo momento, se la suddetta sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici.

Si ricorda che già da anni è stata istituita presso la Corte di cassazione una struttura unificata per l'esame preliminare dei ricorsi in materia civile (decreto del primo presidente della Corte di cassazione del 9 maggio 2005¹¹⁵), al fine di individuare eventuali cause di inammissibilità o improcedibilità, o, comunque, quelli per i quali è possibile l'adozione del rito camerale, nonché di quelli "seriali".

Una volta depositato il ricorso ed esauriti dalla cancelleria centrale tutti i conseguenti adempimenti e decorsi i termini per la presentazione dei ricorsi incidentali e dei controricorsi, gli atti vengono trasmessi alla struttura unificata, che è composta da magistrati appartenenti a tutte le sezioni civili.

Il ricorso viene classificato secondo l'ordinario criterio di riparto per materia tra le sezioni della Cassazione ed assegnato ai magistrati della struttura unificata provenienti

¹¹⁴ "Il collegio in questione è un organo giurisdizionale del tutto nuovo, atteso che l'art. 67 del regio decreto n. 12/1941 prevede che la Corte di cassazione "in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti". L'intervento normativo in esame realizza così una riforma dell'Ordinamento giudiziario, sull'utilità ovvero sulla necessità della quale non è stata spesa alcuna indicazione in sede di relazione di accompagnamento".

¹¹⁵ In *Foro it.*, 2005, I, 2323-2324.

dalla sezione competente, che dovranno accertare attraverso un esame preliminare del ricorso, se è possibile trattarlo in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c..

Una volta raggiunta la quota di almeno quaranta ricorsi da trattarsi in camera di consiglio, si convoca la camera di consiglio innanzi al collegio composto unicamente dai magistrati della sezione competente facenti parte della struttura unificata.

I ricorsi che invece non possono essere definiti con il rito camerale vengono trasmessi alla sezione competente.

La **lettera c)** sostituisce l'art. 380-*bis* c.p.c., che attualmente disciplina il procedimento in camera di consiglio e che andrà invece a disciplinare il procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio.

Mentre attualmente l'art. 380-*bis* c.p.c. prevede che la valutazione della sussistenza di uno dei motivi per i quali è possibile procedere in camera di consiglio di cui all'art. 375, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), sia compiuta dal relatore della sezione assegnataria, la nuova formulazione prevede un procedimento in due fasi.

In un primo momento, il relatore della sezione "filtro" verifica la possibilità di definire il giudizio ai sensi dell'art. 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se egli ritiene possibile la definizione, depositerà in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia. A questo punto, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al PM e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre 5 giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.

Se in questa prima fase il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore della sezione semplice alla quale il ricorso viene assegnato opera la valutazione in merito alla possibilità di procedere in camera di consiglio per i motivi elencati dall'art. 375, primo comma, numeri 2) e 3). Anche in questo caso, egli depositerà in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e il procedimento si svolgerà con le stesse modalità previste per la sezione filtro.

La **lettera d)**, che corrisponde al **comma 2 della formulazione originaria dell'articolo in esame**, abroga l'art. 366-*bis* c.p.c., introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40¹¹⁶.

In particolare, l'art. 366-*bis* c.p.c. prevede che, nei casi di ricorso per cassazione previsti dall'art. 360, primo comma, numeri 1 (motivi di giurisdizione), 2 (violazione di norme sulla competenza), 3 (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) e 4 (nullità della sentenza o del procedimento),

¹¹⁶ "Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80".

l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5 (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

La *ratio* dell'art. 366-bis c.p.c., secondo la relazione illustrativa del relativo schema di decreto legislativo (cfr. A.G. 531 della XIV legislatura) è quella di meglio finalizzare l'attività della Corte alla decisione delle questioni di diritto e di evitare che il ricorso si limiti ad una mera ripetizione degli argomenti sostenuti nelle precedenti fasi.

Sull'istituto abrogando, le Sezioni unite della Suprema Corte di cassazione hanno affermato che: *"E' noto, infatti, il fondamento di tale prescrizione, da ricercare nell'intento del legislatore - formulato nella Legge Delega 80 del 2005, art. 1, comma 2 e ribadito nel titolo stesso del Decreto Delegato n. 40 del 2006 - di rafforzare la cd. funzione nomofilattica del giudizio di cassazione; nonchè di garantire meglio l'aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi devono rispondere: in tal modo coniugando l'interesse personale e specifico del ricorrente ad una decisione della lite diversa (e più favorevole), cui è perciò imposto l'onere della sintetica ed esplicita enunciazione del nodo essenziale della questione giuridica di cui egli auspica una soluzione più favorevole da quella adotta a dalla sentenza impugnata. E quello generale all'esatta osservanza ed all'uniforme interpretazione della legge (R.D. n. 12 del 1941 art. 65), perseguito tramite l'enucleazione - con valenza più ampia e perciò appunto nomofilattica - del corretto principio di diritto al quale ci si deve attenere con casi simili"* (Cass., sez. un. 1 ottobre 2007, n. 20603).

Infine, la **lettera e)** modifica l'art. 375, primo comma, che, come si è detto, elenca i casi in cui la Corte di cassazione decide in camera di consiglio.

In particolare, al numero 5):

- viene eliminato il riferimento all'art. 366-bis c.p.c., che come si è detto viene abrogato dalla lettera d) dell'articolo in esame;

- viene eliminato il riferimento alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per mancanza dei motivi di ricorso, che viene invece trasportato al numero 1).

In conseguenza delle suddette modifiche, il numero 1) prevedrà tutti i casi in cui sorga questione sull'ammissibilità del ricorso, mentre il numero 5) sarà integralmente dedicato alla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso.

Si segnala che una norma transitoria sull'entrata in vigore della nuova disciplina del filtro in cassazione è stabilita dall'art. 58, comma 5, del disegno di legge in esame.

Tale disposizione prevede che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Articolo 54

(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale. | 1. <i>Identico.</i> |
| 2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. | 2. <i>Identico.</i> |
| 3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. | 3. <i>Identico.</i> |
| 4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: | 4. <i>Identico:</i> |

Testo approvato dal Senato	Testo approvato dalla Camera dei deputati
<p>a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;</p>	<p>a) <i>identica</i>;</p>
<p>b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:</p>	<p>b) <i>identica</i>:</p>
<p>1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile;</p>	<p>1) <i>identico</i>;</p>
<p>2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-<i>bis</i>, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 52 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;</p>	<p>2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-<i>bis</i>, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;</p>
<p>3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;</p>	<p>3) <i>identico</i>;</p>
<p>c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non</p>	<p>c) <i>identica</i>;</p>

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;

d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n.1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n.1736, nella legge 20 maggio 1970, n.300, nel codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206.

d)identica.

5. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, sono abrogati.

5.Identico.

6. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6.Identico.

L'articolo 54, che ha subito solo modifiche di coordinamento formale alla Camera dei deputati, reca una delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, rientranti nella giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale, da realizzare anche attraverso il coordinamento con le altre disposizioni vigenti (**commi 1 e 2**).

Il termine per l'esercizio della delega è di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Oltre alla già indicata applicazione del rito ordinario nelle cause in materia di sinistri stradali (v. *ante*, art. 53 del disegno di legge in esame), tale semplificazione è ottenuta - in base alla norma in esame - mediante la riconduzione delle numerose tipologie di procedimento civile ai tre modelli processuali previsti dal codice di procedura civile (rito ordinario di cognizione, rito del lavoro, nuovo rito sommario di cognizione di cui all'art. 51 del disegno di

legge in esame) nonché con la soppressione del rito societario, che sostanzialmente non ha prodotto i risultati sperati.

Nello specifico, i principi e criteri direttivi cui deve ispirarsi la normativa delegata (e, sui cui schemi, il **comma 3** richiede il parere delle competenti Commissioni parlamentari) sono i seguenti (**comma 4**):

a) il mantenimento degli attuali criteri di competenza e di composizione dell'organo giudicante;

b) la riconduzione dei contenziosi civili regolati da norme speciali ad uno dei seguenti 3 modelli procedurali:

- al rito del lavoro, quando nel procedimento siano prevalenti caratteri di concentrazione processuale ovvero officiosità dell'istruzione;

- al nuovo procedimento sommario di cognizione (introdotto dall'art. 51 del disegno di legge in esame), in caso di prevalenza dei caratteri di semplificazione dell'istruzione-trattazione della causa (tale rito non è riconvertibile in quello ordinario);

- al rito ordinario di cognizione ovvero a quello davanti al giudice di pace per tutti gli altri procedimenti;

c) la riconduzione ad uno dei tre riti sopracitati non comporta l'abrogazione della legislazione speciale che attribuisce poteri officiosi al giudice né delle norme volte a produrre effetti che non possono prodursi con le ordinarie norme codicistiche;

d) la permanenza in vigore delle diverse disposizioni processuali speciali in materia di fallimento e procedure concorsuali, di famiglia e minori nonché di azione cambiaria (R.D. 1669/1933), assegno bancario e circolare (R.D. 1736/1933), di repressione della condotta antisindacale (legge 300/1970, c.d. Statuto dei lavoratori), di proprietà industriale (decreto legislativo 30/2005) e diritti dei consumatori (decreto legislativo 206/2005).

Infine, come sopra anticipato, viene soppressa la disciplina del rito societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, la cui applicazione viene residualmente riservata alle sole controversie pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (**commi 5 e 6**).

Articolo 58
(Disposizioni transitorie)

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

- | | |
|---|---|
| 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. | 1. <i>Identico.</i> |
| 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. | 2. <i>Identico.</i> |
| 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. | 3. <i>Identico.</i> |
| 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668- <i>bis</i> e 2668- <i>ter</i> del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. | 4. <i>Identico.</i> |
| 5. Le disposizioni di cui all'articolo 48 si | 5. Le disposizioni di cui all'articolo 47 si |

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 58, che ha subito solo modifiche di coordinamento formale alla Camera dei deputati, reca alcune disposizioni transitorie relative alle modifiche apportate dal disegno di legge in esame al rito civile.

In particolare, il **comma 1** pone la regola generale in base alla quale le modifiche apportate al codice di procedura civile e alle norme di attuazione dello stesso dal disegno di legge si applicano solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma.

Il **comma 2** introduce una eccezione alla suddetta regola, individuando alcune disposizioni riformate che dovranno essere applicate anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del disegno di legge. Si tratta:

- dell'art. 132 c.p.c., relativo al contenuto della sentenza, come modificato dall'art. 45, comma 17, del disegno di legge in esame;
- dell'art. 345 c.p.c., relativo alla produzione di nuovi documenti in appello, come modificato dall'art. 46, comma 18, del disegno di legge in esame;
- dell'art. 616 c.p.c., come modificato dall'art. 49, comma 2, del disegno di legge in esame che, in particolare, ha escluso la non impugnabilità della sentenza che decide l'opposizione all'esecuzione;
- dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sempre in tema di contenuto della sentenza, come modificato dall'art. 52, comma 5, del disegno di legge in esame.

Il **comma 3** interviene per estendere anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006 l'applicazione della riforma operata nel 2005 attraverso la novella dei commi quinto e sesto dell'art. 155 c.p.c. in tema di computo dei termini.

Tali disposizioni stabiliscono che i termini per il compimento di atti processuali svolti fuori dall'udienza, che scadono nella giornata di sabato, sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

Si tratta di norme introdotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 26 ed entrate in vigore il 1° marzo 2006 che, attualmente, si applicano ai soli procedimenti instaurati successivamente a tale data (ai sensi dell'art. 2, comma 4, della suddetta legge 263/2005, come modificato dall'art. 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273).

Il **comma 4** prevede che entro 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame debbano essere rinnovate le trascrizioni della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili (nelle forme previste dall'art. 62 del disegno di legge in esame, cui si rinvia), che siano state eseguite oltre vent'anni prima. Se non si procederà in tal senso, tali trascrizioni perderanno efficacia.

Il **comma 5** prevede che le disposizioni che introducono un filtro per il ricorso in Cassazione (di cui all'art. 47 del disegno di legge in esame) si applichino anche alle controversie nelle quali il provvedimento avverso il quale si ricorre sia stato pubblicato o depositato dopo l'entrata in vigore della riforma.

Articolo 61

(Disposizioni in materia di proposta di concordato)

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

1. All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui vengano presentate più proposte o ne sopraggiunga una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, spetta al comitato dei creditori scegliere quale delle proposte concorrenti debba essere sottoposta all'approvazione dei creditori. Si applica l'articolo 41, quarto comma».

1. All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e **successive modificazioni**, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «**In caso di presentazione di** più proposte o **se comunque ne sopraggiunge** una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, **il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre** all'approvazione dei creditori; **su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti.** Si applica l'articolo 41, quarto comma».

2. All'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«**Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima**».

L'articolo 61, modificato dalla Camera dei deputati, interviene in materia di concordato fallimentare.

L'istituto del concordato fallimentare mira al soddisfacimento dei creditori al di fuori della procedura liquidativa. La disciplina di tale istituto, contenuta negli artt. 124 e ss. della Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), è stata ampiamente modificata dal decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5 (recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali); su di essa è intervenuto, da ultimo, anche il decreto correttivo 12 settembre 2007, n. 169.

In base all'art. 124 della Legge fallimentare, la proposta di concordato (il cui contenuto è disciplinato dalla medesima disposizione) può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo; il fallito (o società cui egli partecipi o sottoposte a comune controllo) può presentare la proposta solo dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. L'art. 125 della Legge fallimentare prevede che la proposta di concordato sia presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore e, successivamente, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori e valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del curatore e del comitato dei creditori venga comunicata ai creditori. Il giudice delegato fissa inoltre un termine non inferiore a 20 giorni né superiore a 30, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. La disposizione prevede inoltre sottoposizione al giudizio del tribunale se la proposta contiene condizioni differenziate per singole classi di creditori (al fine della verifica del corretto utilizzo dei criteri di cui all'art. 124), nonché, nel caso la società fallita abbia emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, l'invio della comunicazione agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. I creditori votano la proposta di concordato con le modalità e le maggioranze previste dagli artt. 127 e 128 della Legge fallimentare. In caso di approvazione si apre il giudizio di omologazione innanzi al tribunale, che decide con sentenza impugnabile. In base agli artt. 137 e 138 della Legge fallimentare, il concordato può essere risolto o annullato con conseguente riapertura del fallimento.

La disposizione in esame è volta a regolare il caso della presentazione di più proposte di concordato o di sopravvenienza di una nuova proposta.

In tale ipotesi, il **comma 1** - che novella l'art. 125, secondo comma, della Legge fallimentare, aggiungendovi due nuovi periodi - rimetteva originariamente al solo comitato dei creditori la scelta, tra le varie proposte concorrenti, di quella da sottoporre all'approvazione dei creditori. **La Camera dei deputati ha modificato il comma in esame**, prevedendo che il giudice delegato, su richiesta del curatore, possa ordinare la comunicazione ai creditori - oltre che della proposta scelta dal comitato dei creditori - anche di una o di altre proposte di concordato, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti.

Il comma in esame fa salva l'applicazione dell'art. 41, quarto comma, della Legge fallimentare, che prevede un potere sostitutivo del giudice delegato, in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato, nonché in caso di urgenza.

In conseguenza della modifica apportata dal comma 1, **la Camera ha inserito il comma 2**, che modifica l'art. 128 della Legge fallimentare, al fine di disciplinare il procedimento di approvazione del concordato da parte dei creditori, qualora vengano loro sottoposte molteplici proposte.

Articolo 64

(Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare)

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell'articolo 42, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.287, possono essere trasferite presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio da cui dipendono per competenza. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, sono definite le modalità di attuazione e le date di trasferimento.

1.*Identico.*

2. Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro attuali sedi le sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale.

2.*Identico.*

3. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.269 del 14 ottobre 1972.

3.*Identico.*

4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per **la finanza pubblica.**

L'**articolo 64** consente, al **comma 1**, il trasferimento presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio delle sezioni staccate dei servizi di

pubblicità immobiliare. Viene demandata ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la definizione delle modalità di attuazione e delle date di trasferimento.

Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare sono state istituite ai sensi dell'art. 42, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 (successivamente abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107). Tale disposizione prevedeva la possibilità di istituire, con decreto del Ministro delle finanze, nei comuni non capoluoghi di provincia ove hanno sede le conservatorie dei registri immobiliari sezioni staccate degli uffici del territorio, con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari.

Il **comma 2** in ogni caso conferma, esplicitando che rimangono nelle sedi attuali, le sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale.

Il **comma 3** mantiene, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972.

Il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972 (pubblicato nella Gazz. Uff. 14 ottobre 1972, n. 269, S.O) reca l'approvazione delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse, ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545.

Il **comma 4** contiene, infine, la clausola di invarianza degli oneri. **La modifica apportata dalla Camera dei deputati** chiarisce che la clausola non si riferisce al solo bilancio dello Stato, bensì alla finanza pubblica nel suo complesso.

Articolo 66

(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

1. È soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti di notaio.

1.*Identico.*

2. Dopo la lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n.1365, è inserita la seguente:

2.*Identico.*

«*b-bis)* non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità».

3. Al fine dell'applicazione di quanto stabilito nel comma 2, non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3.*Identico.*

4. La disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.166, si applica anche ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1° settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n.71 del 7 settembre 2004. Pertanto sono ammessi a sostenere le prove orali coloro che hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o

Soppresso

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

superiore a novanta e inferiore a centocinque.

5. I candidati di cui al comma 4 del presente articolo che risultano, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso sono collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 6 agosto 1926, n.1365. *Soppresso*

6. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.166, è sostituito dal seguente: **4.Identico.**

«5. La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente».

7. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.166, le parole: «due sottocommissioni» sono sostituite dalle seguenti: «tre sottocommissioni». **5.Identico.**

8. Sono abrogate le seguenti disposizioni: **6.Identico.**

a) i commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n.328;

b) il quarto comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n.1953;

c) la lettera c) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n.1365;

d) gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n.89.

Testo approvato dal Senato

Testo approvato dalla Camera dei
deputati

9. Il terzo comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n.1953, è sostituito dal seguente:

«Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente».

L'**articolo 66** è finalizzato a semplificare le procedure per l'accesso al notariato.

Si ricorda che la materia è disciplinata dal Titolo II, Capo I della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (recante l'*Ordinamento del notariato e degli archivi notarili*), nonché dalla legge 6 agosto 1926, n. 1365 (recante *Norme per il conferimento dei posti notarili*) e dal R.D. 14 novembre 1926, n. 1953 (recante *Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro*).

Sulla materia è da ultimo intervenuto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166 (recante *Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246*), con l'obiettivo di soddisfare le esigenze di semplificazione e di adeguamento della disciplina sull'accesso al notariato, alla luce del mutato quadro complessivo di riferimento in cui oggi opera il notaio. Le principali innovazioni recate dal provvedimento riguardano: l'abbreviazione del necessario periodo di pratica (da 24 a 18 mesi), con la possibilità di anticiparne l'inizio nel corso dell'ultimo anno di università, per un periodo massimo di sei mesi; l'introduzione di un tirocinio obbligatorio dopo il superamento della prova orale; l'elevazione a cinquanta anni del limite massimo di età per partecipare al concorso; l'introduzione del diritto, una volta superata la prova preselettiva, di essere ammesso direttamente a sostenere anche le prove scritte di altri due concorsi immediatamente consecutivi, oltre quelle del concorso in atto; un più rapido espletamento delle formalità concorsuali; l'aggiornamento delle materie di esame; l'introduzione del principio della valutazione complessiva della idoneità del candidato; l'eliminazione di alcune delle principali cause di contenzioso relativo allo svolgimento del concorso.

I commi 1 e 2 della disposizione in esame intervengono sui requisiti per la partecipazione al concorso.

Tali requisiti sono in particolare individuati dal terzo comma dell'art. 1 della legge 1365/1926, nei seguenti:

a) i requisiti di carattere generale contemplati dall'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (tuttavia l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso);

- b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso;
- c) l'aver superato la prova di preselezione informatica.

Il **comma 1** sopprime la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso.

Tale prova era stata introdotta dalla legge 26 luglio 1995, n. 328, che, in tal senso aveva novellato la legge notarile nonché la legge del 1926. Il D.M. 24 febbraio 1997, n. 74, reca il regolamento di attuazione della medesima legge, sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio. Si ricorda che il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, novellando ulteriormente la legge notarile, ha previsto l'esonero dalla prova di preselezione informatica per coloro che hanno conseguito l'idoneità in un precedente concorso e ha disposto che il superamento della prova di preselezione informatica dà diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi.

Il **comma 2**, novellando il sopra richiamato art. 1 della legge del 1926, prevede, quale requisito ulteriore, l'assenza di dichiarazioni di inidoneità in tre concorsi precedenti; la disposizione equipara alla suddetta inidoneità l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi.

Il **comma 3** contiene una norma transitoria, volta ad escludere l'applicazione del nuovo requisito rispetto alle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi antecedenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

La Camera dei deputati ha soppresso i commi 4 e 5 del testo approvato dal Senato in seconda lettura, che recavano disposizioni applicabili esclusivamente ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1° settembre 2004. Il bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 7 settembre 2004. Con D.D.G. 13 maggio 2008 pubblicato nella G.U. n. 39 del 20 maggio 2008 sono stati nominati i vincitori del suddetto concorso.

In particolare, il comma 4 estendeva ai candidati che hanno partecipato al suddetto concorso l'applicazione dell'art. 11 del sopra richiamato decreto legislativo 166/2006, prevedendo l'ammissione alle prove orali di coloro che hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque. Il comma 5 prevedeva quindi il collocamento in graduatoria dei candidati di cui al comma 4 che risultassero, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso.

Il richiamato art. 11 è intervenuto in materia di correzione delle prove scritte, al fine di garantire una più completa valutazione delle capacità e della preparazione del candidato. A tal fine, la disposizione ha previsto la necessaria valutazione complessiva degli elaborati scritti da parte della commissione. Il nuovo sistema di attribuzione dei punteggi è inoltre volto ad eliminare uno dei principali motivi di ricorso, ovvero quello relativo alla posizione dei candidati che si collocavano tra il minimo sufficiente di punti (pari, complessivamente, a novanta), ed il totale di punti (pari, complessivamente, a centocinque) richiesti per l'ammissione alle prove orali. La disposizione chiarisce poi

che il giudizio di idoneità risulti esclusivamente dalla attribuzione del punteggio, senza altra motivazione, allorché invece la motivazione è richiesta in caso di giudizio di non idoneità.

Il **comma 4** sostituisce integralmente il comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 166/2006, al fine di prevedere l'articolazione della commissione in tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1 (magistrato con qualifica di magistrato di appello), scelto dal presidente.

Si ricorda che l'art. 5, comma 1, prevede la seguente composizione della Commissione: a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede; b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vice presidente; c) quattro magistrati con qualifica di magistrato di appello; d) tre professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche; e) sei notai, anche se cessati dall'esercizio, che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella professione.

L'attuale testo dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 166/2006 prevede che la commissione, durante le sessioni della prova di preselezione e di correzione degli elaborati, nonché durante le prove orali, opera con la presenza di cinque membri: a) il presidente o il vice presidente; b) un magistrato con qualifica di magistrato di appello; c) un docente universitario; d) due notai.

In conseguenza della novella contenuta nel comma 4, il **comma 5**, modificando l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 166/2006, prevede l'organizzazione della commissione in tre sottocommissioni (anziché in due sottocommissioni, come nel testo attuale), ai fini della correzione degli elaborati.

L'attuale formulazione dell'art. 10, comma 4, prevede che il presidente organizza la commissione in due sottocommissioni, nella composizione prevista dall'art. 5, comma 5, di cui la prima presieduta da lui e la seconda dal vice presidente.

Si segnala che, al fine di coordinare la novella con il nuovo art. 5, comma 5, sarebbe più opportuno procedere alla sostituzione integrale dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 166/2006, mantenendo il richiamo alla composizione di cui all'art. 5, comma 5, ma espungendo il riferimento alle due sottocommissioni (la prima presieduta dal presidente, la seconda dal vice presidente).

Il **comma 6** reca le abrogazioni conseguenti alle nuove disposizioni e, in particolare alla soppressione della preselezione informatica.

Le disposizioni abrogate sono le seguenti:

a) i commi 6 e 7 dell'art. 1 della legge 328/1995 (relativi, rispettivamente, all'emanazione del regolamento attuativo delle disposizioni che prevedono la preselezione informatica, e alla disciplina transitoria);

b) il quarto comma dell'art. 9 del regio decreto 1953/1926, relativo alla domanda per la prova di preselezione;

c) la lettera c) del terzo comma dell'art. 1 della legge 1365/1926, relativa al requisito del superamento della preselezione informatica per la partecipazione al concorso;

d) gli artt. *5-bis*, *5-ter* e *5-quater* della legge notarile, che disciplinano la preselezione informatica.

Anche il **comma 7** reca disposizioni conseguenti alla soppressione della preselezione informatica, attraverso una novella all'art. 9, terzo comma, del r.d. 1953/1926. Nel testo novellato, viene mantenuta la cadenza annuale del bando del concorso notarile, ma viene espunto il riferimento nel medesimo ai giorni e al luogo di svolgimento della prova di preselezione.

Ultimi dossier del Servizio Studi

110	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1440 “Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia, nonché per l'elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace”
111	Documentazione di base	Tutela e promozione dei diritti umani. Strumenti e materiali
112/I	Dossier	Conti economici regionali e territoriali - Tomo I Conti economici regionali 2007
112/II	Dossier	Conti economici regionali e territoriali - Tomo II Occupazione e valore aggiunto nelle province
113	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1503 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”
114	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1505 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”
115	Documentazione di base	Eurojust. Strumenti e materiali
116	Schede di lettura	Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009
117	Testo a fronte	Testi a fronte tra la normativa vigente e i disegni di legge AA.SS. nn. 1460, 1478 e 1498, in materia di Comitati degli italiani all'estero e Consiglio generale degli italiani all'estero
118	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1534 “Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”
119	Dossier	Atto del Governo n. 72 “Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307”
120	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1082-B “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” <i>Sintesi</i>

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".